



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1868

Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

Indice

1. DDL S. 1868 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1868	5
1.3. Trattazione in Commissione	12
1.3.1. Sedute	13
1.3.2. Resoconti sommari	14
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	15
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 272 (pom.) del 15/02/2022	16
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 282 (pom.) del 13/04/2022	40
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 198 (ant.) del 17/05/2022	52
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 292 (pom.) del 18/05/2022	53
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 199 (pom.) del 20/06/2022	58
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 300 (pom.) del 29/06/2022	59
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 301 (pom.) del 05/07/2022	69
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 302 (pom.) del 06/07/2022	74
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 303 (pom.) del 12/07/2022	86

1. DDL S. 1868 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1868
XVIII Legislatura

Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

Titolo breve: *Violenza domestica*

Iter

12 luglio 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1868

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Donatella Conzatti](#) ([IV-PSI](#))

Cofirmatari

[Laura Garavini](#) ([IV-PSI](#)) (aggiunge firma in data 8 aprile 2021)

[Riccardo Nencini](#) ([IV-PSI](#)) (aggiunge firma in data 8 aprile 2021)

[Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) ([IV-PSI](#)) (aggiunge firma in data 8 aprile 2021)

[Julia Unterberger](#) ([Aut \(SVP-PATT, UV\)](#)) (aggiunge firma in data 8 aprile 2021)

[Paola Binetti](#) ([FIBP-UDC](#)) (aggiunge firma in data 8 aprile 2021)

[Fiammetta Modena](#) ([FIBP-UDC](#)) (aggiunge firma in data 8 aprile 2021)

[Eugenio Comincini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 8 aprile 2021)

[Nadia Ginetti](#) ([IV-PSI](#)) (aggiunge firma in data 8 aprile 2021)

[Gelsomina Vono](#) ([IV-PSI](#)) (aggiunge firma in data 8 aprile 2021)

[Daniela Sbrollini](#) ([IV-PSI](#)) (aggiunge firma in data 8 aprile 2021)

[Raffaele Fantetti](#) ([Misto, IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI-NOI DI CENTRO \(Noi Campani\)](#))

(aggiunge firma in data 18 febbraio 2022)

[Barbara Masini](#) ([Misto, +Europa - Azione](#)) (aggiunge firma in data 9 marzo 2022)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **2 luglio 2020**; annunciato nella seduta n. 236 del 7 luglio 2020.

Classificazione TESEO

VIOLENZA E MINACCE , DONNE , RELAZIONI DI GENERE , VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE

Articoli

CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Art.1), MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 5), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.1), PREVENZIONE DEL CRIMINE (Artt.2-4), REATI SESSUALI (Art.5), MINISTERO

DELLA GIUSTIZIA (Art.5)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca \(IV-PSI\)](#) (dato conto della nomina il 15 febbraio 2022) .

Relatore alla Commissione Sen. [Julia Unterberger \(Aut \(SVP-PATT, UV\)\)](#) (dato conto della nomina il 13 aprile 2022) .

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 23 settembre 2020.

Annuncio nella seduta n. 259 del 23 settembre 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 12^a (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1868

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1868

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CONZATTI**, **GARAVINI**, **NENCINI**, **CUCCA**, **UNTERBERGER**, **BINETTI**, **MODENA**, **COMINCINI**, **GINETTI**, **VONO** e **SBROLLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2020

Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

Onorevoli Senatori. - Come è noto, con l'approvazione della legge n. 69 del 19 luglio 2019, denominata « codice rosso », sono stati potenziati nel nostro Paese gli strumenti normativi per il contrasto alla violenza di genere, attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reati e l'inasprimento delle pene per i reati di violenza sessuale e per quelli che avvengono nell'ambito delle relazioni domestiche e di genere.

Il presente disegno di legge ha un duplice scopo: quello di integrare e rafforzare il regime di tutele introdotto dal codice rosso, superando i limiti per i quali non si presta la dovuta attenzione e il dovuto coinvolgimento agli autori delle violenze nell'azione di contrasto alla violenza stessa, in ottica di prevenzione e di eradicamento di comportamenti recidivanti, e quello di dare piena attuazione all'articolo 16 della legge 27 giugno 2013, n. 77, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011.

Il potenziamento del concetto di prevenzione in questo ambito rappresenta un'urgenza ineludibile, se si considerano i dati ufficiali relativi al fenomeno in questione. In base alla più recente « Indagine sulla sicurezza delle donne » condotta dall'ISTAT, infatti, si tratta di dati drammatici.

Nello specifico, il 31,5 per cento delle sedicenni-settantenni (6.788.000) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4.353.000) ha subito violenza fisica, il 21 per cento (4.520.000) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1.157.000) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652.000) e il tentato stupro (746.000).

Ha subito violenze fisiche o sessuali da partner o *ex partner* il 13,6 per cento delle donne (2.800.000), in particolare il 5,2 per cento (855.000) da *partner* attuale e il 18,9 per cento (2.044.000) dall'*ex partner*. La maggior parte delle donne che aveva un *partner* violento in passato lo ha lasciato proprio a causa delle violenze subite (68,6 per cento). In particolare, per il 41,7 per cento quest'ultima è stata la causa principale per interrompere la relazione, per il 26,8 per cento è stato un elemento importante della decisione.

Il 24,7 per cento delle donne ha subito almeno una violenza fisica o sessuale da parte di uomini non *partner*: il 13,2 per cento da estranei e il 13 per cento da persone conosciute. In particolare, il 6,3 per cento da conoscenti, il 3 per cento da amici, il 2,6 per cento da parenti e il 2,5 per cento da colleghi di lavoro.

Le donne subiscono minacce (12,3 per cento), sono spintonate o strattonate (11,5 per cento), sono oggetto di schiaffi, calci, pugni e morsi (7,3 per cento). Altre volte sono colpite con oggetti che possono fare male (6,1 per cento). Meno frequenti le forme più gravi come il tentato strangolamento, l'ustione, il soffocamento e la minaccia o l'uso di armi. Tra le donne che hanno subito violenze sessuali, le più diffuse sono le molestie fisiche, cioè l'essere toccate o abbracciate o bacciate contro la

propria volontà (15,6 per cento), i rapporti indesiderati vissuti come violenze (4,7 per cento), gli stupri (3 per cento) e i tentati stupri (3,5 per cento).

Le forme più gravi di violenza sono esercitate da *partner*, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7 per cento dei casi da *partner*, nel 3,6 per cento da parenti e nel 9,4 per cento da amici. Anche le violenze fisiche (come gli schiaffi, i calci, i pugni e i morsi) sono per la maggior parte opera dei *partner* o *ex*. Gli sconosciuti sono autori soprattutto di molestie sessuali (76,8 per cento fra tutte le violenze commesse da sconosciuti).

Le donne straniere hanno subito violenza fisica o sessuale in misura simile alle italiane nel corso della vita (31,3 per cento e 31,5 per cento). La violenza fisica è più frequente fra le straniere (25,7 per cento contro 19,6 per cento), mentre quella sessuale più tra le italiane (21,5 per cento contro 16,2 per cento). Le straniere sono molto più soggette a stupri e tentati stupri (7,7 per cento contro 5,1 per cento). Le donne moldave (37,3 per cento), rumene (33,9 per cento) e ucraine (33,2 per cento) subiscono più violenze. Le donne straniere, contrariamente alle italiane, subiscono soprattutto violenze (fisiche o sessuali) da *partner* o *ex partner* (20,4 per cento contro 12,9 per cento) e meno da altri uomini (18,2 per cento contro 25,3 per cento). Le donne straniere che hanno subito violenze da un *ex partner* sono il 27,9 per cento, ma per il 46,6 per cento di queste, la relazione è finita prima dell'arrivo in Italia. Il potenziamento del concetto tradizionale di prevenzione si traduce nel riconoscimento del ruolo dei centri di ascolto/trattamento per uomini autori di azioni violente nelle relazioni domestiche e/o di genere.

Il meritorio lavoro fin qui svolto, in via sperimentale, dalle associazioni e dagli enti definiti come « centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere » o con definizioni analoghe va sistematizzato anche normativamente affinché tali centri siano inseriti a pieno titolo nella rete dei servizi per il contrasto alla violenza maschile contro le donne. I centri, che ad oggi sono diffusi in modo ancora disomogeneo sul territorio nazionale, offrono ai maltrattanti un percorso psico-educativo trattamentale, così come è previsto che avvenga dalla cosiddetta Convenzione di Istanbul, che ha riconosciuto come le problematiche relative alla violenza vadano affrontate con un approccio integrato, inglobando quindi coloro che commettono atti di violenza.

Le iniziative sperimentali messe in campo in Italia hanno dato risultati positivi.

Si tratta di progetti che hanno focalizzato l'attenzione sulle vittime di violenza di genere, allargando il raggio d'azione anche alle figure degli uomini autori di violenza (*stalker*, maltrattanti eccetera), avviandoli ad un percorso rieducativo trattamentale finalizzato ad apprendere le corrette modalità di gestione delle emozioni e a comprendere pienamente il disvalore sociale e la gravità anche penale delle condotte devianti. L'efficacia di tali progetti è testimoniata anche dal bassissimo numero di recidive riscontrato da parte dei soggetti sottoposti al percorso rieducativo.

Gli strumenti fin qui volti al supporto e alla protezione delle vittime di violenza sono infatti assolutamente necessari, ma non sufficienti. Il terribile e radicato fenomeno della violenza contro le donne deve essere affrontato in una prospettiva integrata, con la dovuta attenzione ai soggetti autori di violenza; l'assunzione di responsabilità della violenza e il riconoscimento del suo disvalore costituiscono efficaci misure di protezione della donna e rappresentano tipicamente, in un sistema che è costituzionalmente orientato alla rieducazione del reo, uno strumento fondamentale per la risocializzazione dell'autore di violenza.

Poiché è riconosciuto che gli uomini autori di violenza domestica e di genere tendono a reiterare il comportamento anche nell'ambito delle nuove relazioni, risulta fondamentale il recupero dei maltrattanti quale strumento di prevenzione e contrasto alla violenza.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite (Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne - 1993) e il Consiglio d'Europa (raccomandazione del 2005 « Programmi di intervento con gli autori ») hanno invitato gli Stati ad organizzare interventi e programmi volti ad incoraggiare gli autori della violenza ad adottare un comportamento non violento, aiutandoli nel riconoscere la violenza e assumere la conseguente responsabilità.

Anche il Parlamento europeo, con la risoluzione del 5 aprile 2011 in materia di contrasto alla violenza sulle donne, ha ribadito la necessità di lavorare tanto con le vittime quanto con gli autori di violenza, al

fine di responsabilizzare maggiormente questi ultimi e di aiutare a modificare stereotipi e credenze radicate nella società che contribuiscono a perpetuare le condizioni che generano questo tipo di violenza e finanche l'accettazione della stessa. Chi usa violenza contro le donne tende ad atti aggressivi sempre più gravi e a recidivare nell'85 per cento dei casi se non inserito in percorsi trattamentali. Peraltro, da diversi anni la stessa Commissione europea ha promosso il progetto *Working With Perpetrators* (WWP) all'interno dei programmi Daphne, programmi cui hanno partecipato diversi Paesi, compresa l'Italia. Il programma WWP, oltre ad avere come scopo l'informazione e lo scambio di buone pratiche messe in atto da coloro che nel loro lavoro quotidiano si misurano sia con gli autori che con le vittime, costituisce un percorso per l'elaborazione di linee guida finalizzate a sviluppare *standard* comuni nei programmi relativi alla protezione delle vittime e necessarie misure di documentazione e valutazione. Dal citato percorso è nato un *network* di centri rivolti ai *perpetrators* presenti in diversi Paesi europei, punto di riferimento per tutte le associazioni e gli enti che progettano un'iniziativa in tal senso.

L'articolo 16 della Convenzione di Istanbul indica infatti esplicitamente la necessità di disporre interventi volti al recupero degli uomini autori di violenza, indirizzati alla risocializzazione e alla prevenzione della recidiva, in particolare nei casi di reati di natura sessuale. La norma evidenzia la necessità di perseguire tali obiettivi offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni verso le vittime, garantendone quindi la sicurezza. La normativa di attuazione della Convenzione di Istanbul, prevista dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, all'articolo 5 prevede l'elaborazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere che, tra le finalità, indica l'attivazione « di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva » (lettera g) del comma 2).

L'allegato G del citato Piano, rubricato « Linee d'indirizzo per il recupero/reinserimento degli uomini autori di violenza », evidenzia come il recupero degli uomini autori di violenza sia uno strumento fondamentale nell'ambito delle iniziative e delle azioni di contrasto alla violenza di genere. Più nello specifico, la realizzazione dei programmi di intervento volti al trattamento e al recupero degli uomini autori di violenza dev'essere collocata nell'ambito delle iniziative e delle azioni di contrasto alla violenza di genere e svilupparsi parallelamente ai servizi di sostegno alle vittime di violenza. Questi ultimi, nelle forme dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, trovano una collocazione sistemica all'articolo 5-*bis* del citato decreto-legge n. 93 del 2013, laddove viene data attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del medesimo decreto. Tale disposizione prende le mosse dall'articolo 23 della Convenzione di Istanbul, che sollecita gli Stati ad adottare le misure legislative necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare alle donne e ai bambini. Nel nostro Paese quindi i centri antiviolenza e le case-rifugio hanno una precisa collocazione normativa e precise modalità di finanziamento. Normativa e precise modalità di finanziamento che invece ancora mancano per i centri per gli uomini autori di violenza.

Ai fini di una collocazione sistemica, onde evitare una proliferazione di norme a livello regionale, i centri per gli uomini autori di violenza debbono pertanto essere collocati nell'ambito dello stesso articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 93 del 2013, unitamente a quanto disposto per i centri antiviolenza e le case-rifugio.

In Italia, i centri che accolgono e/o attivano percorsi trattamentali per gli uomini autori di violenza sono al momento circa quaranta. Il numero più alto si registra nel nord/centro del Paese, con una forte concentrazione in Lombardia e in Emilia-Romagna, a seguire la Toscana. I centri non risultano quindi in numero sufficiente né omogeneamente diffusi per poter garantire una effettiva tutela delle vittime da un lato e un recupero dell'autore di violenza dall'altro.

L'articolo 1 del presente disegno di legge intende pertanto intervenire proprio in questo ambito, prevedendo l'istituzione dei centri per la riabilitazione psico-educativa degli uomini autori di violenza

domestica e di genere, con la creazione di un Fondo per il finanziamento e regole per la ripartizione delle risorse a tal fine previste in capo al Ministro delegato per le pari opportunità, che in tale sede deve tenere conto, proprio per le anzidette esigenze di uniformità, della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la recidiva e favorire il recupero degli uomini autori di violenza, offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, nel fine ultimo di garantire la sicurezza delle vittime. Nella ripartizione delle risorse si dovrà inoltre tener conto del numero dei centri per uomini autori di violenza già esistenti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale ed inoltre della necessità di uniformazione delle modalità di intervento dei centri, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e trattamento dei soggetti che gestiscono i centri.

Sono previsti, sempre nell'ambito della ripartizione delle risorse, l'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale specificamente indirizzati agli operatori dei centri nonché il potenziamento degli stessi laddove già istituiti. La formazione degli operatori in questione promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza nei confronti delle vittime, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, sessuale, culturale ed economico.

È previsto, altresì, che in sede di definizione e ripartizione delle risorse sia definito anche l'importo dell'onere di contribuzione in capo ai soggetti che devono partecipare obbligatoriamente ai percorsi di recupero, in conseguenza dell'applicazione delle misure di prevenzione personali e delle misure cautelari di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Il comma 3 dell'articolo 1 precisa inoltre che i centri possano essere costituiti da enti locali, in forma singola o associata; da associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza contro le donne e recupero degli autori di violenza domestica e di genere con personale specificamente formato, al fine di valorizzare le esperienze già esistenti ma al tempo stesso di promuovere la costituzione di nuove associazioni che raccolgano al loro interno le professionalità necessarie.

Il comma 4 stabilisce che i centri operino in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza (donne, figli anche minori e minori), anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

I commi finali dell'articolo 1 dispongono l'obbligo, in capo alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano destinatarie delle risorse, di predisporre una relazione annuale per il Ministro delegato per le pari opportunità, il quale a sua volta è tenuto a riferire annualmente sull'utilizzo delle risorse al Parlamento.

Definite, all'articolo 1, le nuove modalità di potenziamento e implementazione dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere, i successivi articoli della proposta normativa prevedono specifiche disposizioni integrative della vigente disciplina per il contrasto alla violenza domestica e di genere.

In particolare, l'articolo 2, al comma 1, prevede specificamente gli uomini autori di violenza e di genere quale nuova categoria di soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dal questore di cui al capo I del titolo I del libro I del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011; il comma 2 del medesimo articolo prevede conseguentemente che il percorso di riabilitazione sia prescritto contestualmente all'ammonizione del questore già previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, nell'ambito delle misure legislative che hanno introdotto per la prima volta il contrasto allo *stalking*. In caso di mancato adempimento o di esito negativo dell'obbligo di partecipazione a tale percorso, il questore può intervenire attraverso la misura della sorveglianza speciale e, laddove le circostanze specifiche lo rendano utile alla tutela degli interessi della vittima, le altre misure amministrative assimilate.

L'articolo 3, in linea con il precedente, prescrive l'obbligo del medesimo percorso per l'imputato dei

reati connessi alla violenza domestica e di genere, destinatario di misure cautelari, per cui agli imputati verrà prescritto il medesimo percorso per la durata di otto mesi, che si interromperà anticipatamente in caso di cessazione o revoca delle misure cautelari.

L'articolo 4 disciplina un obbligo di contribuzione in capo al soggetto destinatario delle misure di prevenzione o delle misure cautelari e, dunque, destinatario anche dell'obbligo di partecipazione al percorso di recupero. Si precisa che ai fini della determinazione dell'entità del contributo si tiene conto della situazione personale dei soggetti e in particolare che sono esonerati dal versamento del contributo coloro che si trovino nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

L'articolo 5, infine, *in consecutio* con i precedenti che hanno previsto il percorso riabilitativo in ottica di prevenzione già nelle fasi antecedenti all'eventuale processo penale, si preoccupa dei condannati, con lo stanziamento di risorse destinate all'applicazione del percorso riabilitativo all'interno delle carceri. In questo caso, si tratta non tanto di adottare misure innovative, quanto di sistematizzare le esperienze positive già implementate in alcuni casi « guida » che non devono restare isolati, bensì essere diffusi sul territorio nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Implementazione e potenziamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere)

1. Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito fondo, denominato Fondo per i centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere. A tal fine, una quota pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è destinata al Fondo di cui al presente articolo. Il Fondo è destinato al finanziamento, all'istituzione e al potenziamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere.

2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto:

a) della programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;

b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;

c) della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti;

d) dell'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale specificamente indirizzati agli operatori dei centri di cui al presente articolo nonché del potenziamento degli stessi laddove già istituiti, coerentemente con le necessità di personale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c); della formazione degli operatori predetti promuovendo un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della

violenza nei confronti delle vittime, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, sessuale, culturale ed economico;

e) della quota di contribuzione al finanziamento dei percorsi di recupero di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e all'articolo 282-*quinquies* del codice di procedura penale, come introdotti dagli articoli 2 e 3 della presente legge, secondo quanto stabilito dall'articolo 4.

3. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

4. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici, e in particolare con la rete integrata dei centri antiviolenza e delle case-rifugio di cui all'articolo 5-*bis*, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 2, presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.

6. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 5, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del presente articolo.

Art. 2.

(Ammonimento del questore e obbligo di frequenza di percorsi di recupero per uomini autori di violenza)

1. Ai soggetti che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, autori di violenza domestica e di genere si applicano le misure di prevenzione personali del questore previste dal capo I del titolo I del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. All'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Il questore dispone, nei confronti del soggetto ammonito per azioni di violenza domestica e di genere, l'obbligo di partecipazione a specifici percorsi di recupero di cui al quinto comma dell'articolo 165 del codice penale per un periodo non inferiore a otto mesi, con l'obbligo di notifica all'ufficio del questore della partecipazione ai medesimi percorsi, in particolare attraverso la notificazione dall'avvio della stessa con la presa in carico del soggetto ammonito, dell'attestazione di partecipazione al percorso con frequenza almeno settimanale e di ogni eventuale anomalia dovesse riscontrarsi da parte del soggetto nell'ambito della partecipazione al percorso di recupero. In caso di mancata attestazione di partecipazione a tali percorsi di recupero da parte del soggetto ammonito o di valutazione negativa all'esito della partecipazione agli stessi percorsi, il questore procede alla proposta, nei confronti del soggetto ammonito, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o, qualora le circostanze lo richiedano e ciò sia conforme alle esigenze di tutela del soggetto per la tutela del quale si è proceduto all'ammonimento, di una delle altre misure previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ».

Art. 3.

(Percorso di recupero nelle fasi antecedenti il giudizio)

1. Dopo l'articolo 282-*quater* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 282-*quinquies* - *(Percorso di recupero nelle fasi antecedenti il giudizio)* - 1. Il giudice, qualora si proceda per i delitti di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché agli articoli 582 e 583-*quinquies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, del codice penale, prescrive all'imputato destinatario dell'applicazione di misure cautelari la partecipazione a specifici percorsi di recupero di cui al quinto comma dell'articolo 165 del codice penale per un periodo non inferiore a otto mesi, con frequenza almeno settimanale. La violazione dell'obbligo di cui al presente articolo, o la valutazione negativa nei confronti dell'imputato all'esito del percorso di recupero, configura trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare ai sensi dell'articolo 276. In caso di cessazione o revoca delle misure cautelari disposte per i delitti di cui al primo periodo, cessa contestualmente l'obbligo di partecipazione ai percorsi di cui al medesimo periodo, anche anticipatamente rispetto agli otto mesi previsti ».

Art. 4.

(Oneri per la partecipazione ai percorsi di recupero)

1. La partecipazione ai percorsi di recupero di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e all'articolo 282-*quinquies* del codice di procedura penale, come introdotti dagli articoli 2 e 3 della presente legge, è subordinata al versamento di un contributo da parte del soggetto ammonito o destinatario delle misure cautelari di cui ai medesimi articoli.

2. L'entità del contributo di cui al comma 1 è determinata dal decreto di cui all'articolo 1, comma 2. Con il medesimo decreto, valutati tutti gli elementi di cui alle lettere da *a*) a *d*) del medesimo comma 2, sono determinate le modalità attraverso le quali il contributo costituisce fonte ulteriore di finanziamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere.

3. Ai fini della determinazione dell'entità del contributo si tiene conto della situazione personale dei soggetti di cui al comma 1. Sono ammessi gratuitamente alla partecipazione ai percorsi di recupero, con esenzione dal versamento del contributo medesimo, i soggetti che si trovino nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Ai fini della determinazione delle condizioni di cui al secondo periodo del presente articolo, si tiene conto in ogni caso del solo reddito personale, secondo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 76 del citato testo unico.

Art. 5.

(Attuazione di interventi per i condannati per i reati sessuali)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, una quota pari a 1 milione di euro del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è specificamente destinata, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al finanziamento degli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente articolo sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto comma 1-*bis*, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1868
XVIII Legislatura

Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

Titolo breve: *Violenza domestica*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 272 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2022

[N. 282 \(pom.\)](#)

13 aprile 2022

[N. 198 \(ant.\)](#)

17 maggio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 292 \(pom.\)](#)

18 maggio 2022

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 199 \(pom.\)](#)

20 giugno 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 300 \(pom.\)](#)

29 giugno 2022

[N. 301 \(pom.\)](#)

5 luglio 2022

[N. 302 \(pom.\)](#)

6 luglio 2022

[N. 303 \(pom.\)](#)

12 luglio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 272 (pom.) del 15/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022
272ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali svoltesi nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 2419 e 1425 (Equo compenso prestazioni professionali) e n. 758, n. 1948 e n. 2139 (geografia giudiziaria) è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) riferisce che oggi la Ministra della Giustizia partecipa alla Camera, presso la Commissione Giustizia, ad una seduta sugli interventi relativi al piano nazionale di ripresa e resilienza; chiede se vi sarà analogha interlocuzione presso la Commissione Giustizia del Senato.

Il SOTTOSEGRETARIO assicura che, sul tema, vi sarà occasione di confronto con il Governo anche presso questa Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la sede consultiva sugli interventi relativi al piano nazionale di ripresa e resilienza verrà calendarizzata a breve ed eventualmente, in quella sede, potrà essere richiesto l'intervento della Ministra della giustizia.

La senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) fa presente, ad integrazione di quanto riportato dal senatore Caliendo, che attualmente tutte le Commissioni stanno svolgendo le audizioni relativamente ai programmi del piano nazionale di ripresa e resilienza; auspica, quindi, che la programmazione dei lavori della Commissione Giustizia del Senato non tralasci questa importante materia.

Evidenzia il rischio di una marginalizzazione della Commissione Giustizia del Senato anche nel dibattito relativo alla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura iniziato presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati e che, per ragioni di tempo, comprimerà le possibilità d'intervento della Commissione Giustizia del Senato.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che farà tutto il possibile perché, sul tema della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, venga data dignità ed occasione di confronto alla Commissione Giustizia del Senato: è stato questo l'intendimento con cui lo scorso Ufficio di Presidenza integrato ha privilegiato la trattazione di questo e di altri temi, programmandone la calendarizzazione nella presente settimana.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1870\)](#) Anna Maria BERNINI ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia*

[\(2097\)](#) BALBONI ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'organizzazione e sull'attività delle correnti all'interno della magistratura, su eventuali influenze illecite nell'attribuzione di incarichi direttivi e nel funzionamento del Consiglio superiore della magistratura nonché sul ruolo esercitato dal magistrato Luca Palamara*

[\(2130\)](#) OSTELLARI ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventuali condizionamenti incompatibili con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura*

[\(Doc. XXII, n. 26\)](#) BERNINI ed altri - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia*

(Discussione del disegno di legge n. 1870, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 2097 e 2130 e del *Doc. XXII*, n. 26 e rimessione all'Assemblea)

Il [PRESIDENTE](#) avverte preliminarmente che prende avvio la discussione dei disegni di legge nn. 1870, 2097 e 2130 e del documento XXII, n. 26, assegnato ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del Regolamento.

Poiché le varie iniziative presentano oggetti identici o strettamente connessi, saranno esaminati congiuntamente.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il relatore [PEPE](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra quindi il disegno di legge n. 1870 (Bernini ed altri) che lamenta l'uso politico della giustizia, con riferimento inevitabile al ruolo del Consiglio superiore della magistratura (CSM), organo di rilevanza costituzionale, che con i poteri di nomina-trasferimento e disciplinare, stabilisce chi e dove comanda tra i magistrati. Per la stessa credibilità della giustizia giudica doveroso fare chiarezza su quanto recentemente affermato dal dottor Palamara, per anni presidente dell'Associazione nazionale magistrati (ANM), che getta una lunga ombra sul principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, descrivendolo come un usbergo dietro il quale si nasconde in realtà il massimo della discrezionalità dei pubblici ministeri.

È necessario quindi, secondo i proponenti, consentire al Parlamento, con l'istituzione di una Commissione d'inchiesta bicamerale, di accertare: *a)* lo stato dei rapporti tra forze politiche e magistratura; *b)* lo stato dei rapporti tra magistratura e *media*; *c)* se esistano correnti interne alla magistratura organizzate in funzione di preponderanti obiettivi politici o ideologici, ovvero collegate a partiti od organizzazioni politiche sia parlamentari sia *extra* parlamentari; *d)* l'influenza, diretta o indiretta, delle correnti politiche esistenti all'interno della magistratura sui comportamenti delle autorità giudiziarie sia inquirenti sia giudicanti; *e)* l'influenza, diretta o indiretta, delle correnti politiche esistenti all'interno della magistratura sul conferimento degli incarichi direttivi e sullo

svolgimento dell'azione disciplinare da parte degli organismi di autogoverno della magistratura; *f*) l'esistenza di casi concreti di esercizio mirato dell'azione penale o di direzione o organizzazione dei dibattimenti o dei procedimenti penali in modo selettivo, discriminatorio ed inusuale; *g*) l'esistenza di casi concreti di mancato o ritardato esercizio dell'azione penale a fini extragiudiziari, in violazione del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale; *h*) l'esistenza di casi concreti di influenza esterna nella determinazione di quello che dovrebbe essere il giudice naturale, nella composizione degli organismi giudicanti, nella definizione dei calendari, con particolare riguardo a quei procedimenti che abbiano visti coinvolti *leader* ed esponenti politici di ogni partito; *i*) se e in quale misura singoli esponenti o gruppi organizzati all'interno della magistratura abbiano svolto attività in contrasto con il principio della separazione dei poteri, con il principio democratico e con il principio di sovranità popolare, in special modo dirette a interferire con l'attività parlamentare e di governo e, più in generale, con l'esercizio delle funzioni da parte di altri organi costituzionali; *l*) se e in quale direzione vada riformato il quadro normativo riguardante l'ordinamento giudiziario e i procedimenti penali, civili, amministrativi, tributari e contabili al fine di garantire il funzionamento equo, celere ed imparziale della giustizia.

Dalle medesime premesse parte il disegno di legge n. 2097 (Balboni ed altri), secondo cui emergerebbe l'esistenza di un vero e proprio « centro di potere » esterno al CSM, in cui personalità di rilievo sia nella magistratura che nel mondo politico e istituzionale dialogano tra loro creando una fitta e strutturata rete di intromissioni e raccomandazioni, finalizzata essenzialmente a influenzare e a decidere, tra l'altro, le più importanti nomine nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria e governativa. L'esigenza di ripristinare un corretto equilibrio fra i poteri dello Stato, procedendo ad una profonda e incisiva riforma del CSM e della giustizia italiana, passa anche per l'indagine sulle responsabilità di coloro che hanno avallato siffatti comportamenti, siano essi magistrati o politici. Lo strumento idoneo per consentire un'approfondita riflessione sulla questione, mediante la raccolta e la valutazione dei dati acquisiti, è costituito da una Commissione parlamentare di inchiesta che avrà il precipuo compito di indagare e di individuare eventuali responsabilità in chi abbia assunto e influenzato le decisioni delle nomine dei vertici giudiziari alimentando il ruolo politico delle correnti della magistratura e inficiando gravemente la nostra democrazia. In tal modo si accerterebbe l'eventuale esistenza di un sistema di potere teso a costituire un vero e proprio mercato delle toghe e sulle eventuali responsabilità di quanti con le proprie azioni avessero inteso pilotare la giustizia secondo convenienze politiche, violando il fondamentale principio della separazione dei poteri giudiziario e politico e inficiando l'imparzialità, l'indipendenza e la credibilità dell'intera magistratura nonché il più alto principio di democrazia che dovrebbe caratterizzare l'operato di uno Stato di diritto e di ogni suo potere.

Il disegno di legge n. 2130 (Ostellari ed altri) ritiene che l'obbligatorietà dell'azione penale sia un feticcio sostanzialmente eluso da tempo, stanti le varie normative sulla determinazione delle priorità nella formazione dei ruoli d'udienza (con particolare riguardo all'applicazione delle seguenti disposizioni: articolo 227 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, articolo 132-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e articolo 2-*ter* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, disposizione che veniva ulteriormente integrata con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2015, n. 119). Ma che questa disciplina sia gestita dal CSM (vedasi la delibera del 10 luglio 2014, ma anche le «buone prassi di organizzazione degli uffici giudiziari di cui alle delibere 17 giugno 2015 e 7 luglio 2016) non tranquillizza affatto: si tratta del medesimo organo che, con i predetti conferimenti e attribuzioni, ha consacrato "lo strapotere delle correnti, il mercimonio delle cariche, le interferenze reciproche tra giustizia e politica. Che le «correnti» in cui si suddividono i magistrati iscritti all'ANM si siano da sempre «occupate» delle decisioni del CSM, organo di rilievo costituzionale in cui siedono magistrati togati eletti dalla magistratura italiana, oltre che membri laici eletti dal Parlamento, non appare invero una novità e, già in passato, ci sono state denunce politiche in tal senso e tentativi legislativi, oltre che referendari, di mitigare « il potere delle correnti ». Lo spaccato che però è emerso, a seguito della pubblicazione

delle *chat* e che per la prima volta ha portato almeno parte dei *media* italiani a informare l'opinione pubblica, è non solo desolante, ma ancor di più, come già detto, molto preoccupante. Il dottor Palamara, nel tentativo di articolare la propria difesa in seno al procedimento disciplinare che lo riguardava, aveva depositato una lista testi di ben 133 persone, tutte individuate tra magistrati ed esponenti politici, al dichiarato scopo di dimostrare che la contestazione disciplinare a lui singolarmente mossa altro non era che il normale modo di agire del sistema delle correnti allorquando andava trovato un accordo per la designazione di un magistrato ad un incarico direttivo. Come noto la sezione disciplinare del CSM, nell'ambito della propria autonomia decisionale riguardo il procedimento disciplinare, ha ritenuto non rilevanti i testimoni richiesti a sua discolpa dall'incolpato poi radiato.

Tuttavia, per i proponenti, quanto più volte dichiarato dal dottor Palamara, sia nell'ambito del procedimento disciplinare sia ai mezzi di informazione, non può non essere investigato dal Parlamento: questi, approvando l'istituzione di una commissione d'inchiesta, appresterebbe lo strumento idoneo a conseguire il fine di individuare i percorsi di riforma, necessari ad evitare il perpetuarsi dell'inquietante spaccato emerso per effetto del cosiddetto "caso Palamara". Si tratta infatti di conoscere gli esatti contorni del «sistema delle correnti», dei condizionamenti operati nella selezione dei magistrati ai quali conferire incarichi direttivi, degli eventuali condizionamenti successivi attinenti all'esercizio della funzione giudiziaria.

Infine, il *Doc. XXII*, n. 26 (Bernini ed altri) parte dai medesimi presupposti sopra enunciati, ma individua uno strumento diverso: l'istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta. Essa sarebbe composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, in modo da garantire comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

Si apre la discussione generale, in cui il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide quanto espresso dal relatore e sottolinea l'importanza dell'incardinamento di una Commissione d'inchiesta monocamerale, visto l'avvicinarsi della chiusura della presente legislatura.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea come il disegno di legge ed il documento XXII del suo Gruppo fossero stati più volte portati vanamente all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza integrato della Commissione Giustizia da esponenti del suo Gruppo, senza mai ottenere l'unanimità necessaria per la loro calendarizzazione: pur condividendola, evidenzia tuttavia il ritardo con la quale la questione viene finalmente attenzionata da tutti.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) - che imputa a disattenzione l'unanimità, effettivamente registratasi, nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato sulla calendarizzazione dei testi in titolo - esprime contrarietà alla proposta di creare una commissione d'inchiesta, anche solo monocamerale, ritenendo che in questo momento vi siano altre priorità per il sistema giustizia; in particolare ricorda l'importanza della legge sull'ordinamento giudiziario, con la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, l'impatto dei *referendum* sulla giustizia, l'esercizio delle deleghe processuali civile e penale già conferite l'anno scorso; pertanto affrontare il rapporto tra politica e magistratura potrebbe solo portare, a suo avviso, ad un riacutizzarsi delle tensioni all'interno della maggioranza ed essere strumentalizzato per finalità di propaganda elettorale. Ritiene invece necessario accogliere l'invito del Presidente della Repubblica per lavorare in maniera unitaria, con l'obiettivo di migliorare le attuali principali criticità del sistema giudiziario.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) condivide l'opinione del senatore Mirabelli e ritiene che, trattandosi di un argomento divisivo e particolarmente sensibile, verrà a breve sottoscritta una richiesta al Presidente della Commissione per il passaggio di tale disegno di legge alla sede referente.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), condividendo l'intervento del senatore Pillon, sulla necessità

della creazione di una commissione monocamerale piuttosto che bicamerale, riporta come - nella propria esperienza quarantennale di magistrato - non abbia mai avuto riscontro reale dei fatti che vengono raccontati nel noto libro del Palamara; tuttavia ritiene necessario accertare quanto denunciato, soprattutto per chiarire se si sia trattato di fatti episodici o al contrario di fatti che coinvolgono l'intero sistema della magistratura.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) esprime perplessità e criticità rispetto ai disegni di legge in titolo ed al testo che propone l'istituzione di una commissione d'inchiesta monocamerale; ritiene innanzitutto che non ci si possa fare dettare l'agenda politica da libri scritti da persone attualmente sottoposte a procedimento penale e disciplinare. Ricorda poi come il Consiglio Superiore della Magistratura sia un organo di rilevanza costituzionale avente natura politica - perché composto anche da membri laici eletti dal Parlamento - e pertanto la commistione tra la politica e la magistratura è, a suo dire, normale: pertanto non ha senso indagare su un rapporto che è fisiologico, tantomeno attraverso l'instaurazione di una commissione d'inchiesta soltanto. Ribadisce che in questo momento ci sono altre priorità per il sistema della giustizia, quale la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura ed i referendum sulla giustizia; conclude il proprio intervento chiedendo, in via principale, la non trattazione del disegno di legge, ed in subordine presenta un'istanza per il passaggio in sede referente. Aderisce la senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*).

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) esprime rammarico per quanto richiesto da alcuni colleghi: ritiene piuttosto che il Parlamento, rappresentando le perplessità e il malessere serpeggiante presso l'opinione pubblica a seguito del noto caso Palamara, dovrebbe farsi interprete della necessità di fare chiarezza sulle zone d'ombra che pure esistono nella magistratura. Riportando la propria esperienza ultratrentennale di avvocato, riscontra come ormai da parte dei cittadini ci sia una generalizzata sfiducia nei confronti dell'ordinamento giudiziario e della magistratura nel suo complesso. Replicando al senatore Mirabelli, poi, ritiene che il riferimento ai *referendum* sulla giustizia sia inconferente e che la verità storica prescindano dagli accertamenti penali e disciplinari che verranno compiuti nei confronti del Palamara.

In replica al senatore Grasso fa presente come il disegno di legge proposto dal suo Gruppo si concentri sulle degenerazioni dei rapporti tra politica e magistratura, riconoscendo infatti che il dialogo tra politica e magistratura sia funzionale rispetto al funzionamento concezione di un organo di rilevanza costituzionale con il Consiglio Superiore della Magistratura. Non vede quindi le ragioni per cui la costituzione di questa commissione d'inchiesta possa innalzare lo scontro politico all'interno della maggioranza, ricordando come l'esercizio della giustizia sia proporzionale all'esercizio della democrazia; ritiene piuttosto che non ci siano più i tempi per l'istituzione di una commissione d'inchiesta bicamerale e non resta pertanto virare verso uno strumento di indagine flessibile quale la commissione monocamerale. Annuncia pertanto l'intenzione di collaborare pienamente alla creazione della commissione monocamerale, ricordando tra l'altro che il tema è stato già oggetto di attenzione da parte della Camera dei Deputati fin dallo scorso anno, senza addivenire a nessun risultato.

Il [PRESIDENTE](#) conferma che la Camera dei deputati aveva già avviato un approfondimento su questo tema, con l'unica differenza tuttavia di aver previsto una commissione bicamerale e non monocamerale.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) interviene esprimendosi favorevolmente alla costituzione della commissione d'inchiesta: evidenzia come l'eventuale riforma del Consiglio Superiore della Magistratura non cancellerà nei cittadini le perplessità che determinati fatti hanno fatto emergere e suscitato. Ritiene, tuttavia, che la questione possa essere oggetto di un dibattito in aula, e non solo presso la Commissione Giustizia del Senato; manifesta tuttavia qualche perplessità sul fatto che il tempo residuo per il lavoro della commissione monocamerale sia piuttosto limitato.

Il [PRESIDENTE](#) - ribadendo che la Commissione Giustizia è la sede più adatta per affrontare il dibattito su tali argomenti - dà notizia del deposito della richiesta di passaggio in sede referente dei disegni di legge e del documento in titolo, a firma dei senatori Grasso, Grazia D'Angelo, Alessandra Maiorino, Lomuti, Angela Anna Bruna Piarulli, Felicia Gaudiano, Anna Rossomando e Mirabelli.

Dispone pertanto l'immediato passaggio di sede.

IN SEDE REFERENTE

(1870) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia

(2097) BALBONI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'organizzazione e sull'attività delle correnti all'interno della magistratura, su eventuali influenze illecite nell'attribuzione di incarichi direttivi e nel funzionamento del Consiglio superiore della magistratura nonché sul ruolo esercitato dal magistrato Luca Palamara

(2130) OSTELLARI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventuali condizionamenti incompatibili con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura

(Doc. XXII, n. 26) BERNINI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) si rimette alla relazione svolta in sede redigente.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD), esprimendo perplessità sul fondamento costituzionale di una legge che pretenda di mettere sotto inchiesta il Consiglio Superiore della Magistratura, si dice piuttosto favorevole all'apertura di un dibattito politico su quanto il caso Palamara ha fatto venire alla luce; ma esprime la propria netta contrarietà all'instaurazione di una commissione d'inchiesta, che prenda spunto da un libro scritto da un soggetto querelato per i fatti narrati nel medesimo libro. È opportuno che il Parlamento risponda al senso di sfiducia dei cittadini nella magistratura con le adeguate riforme, ricordando il percorso condiviso che è stato intrapreso per esempio in occasione dell'approvazione del provvedimento relativo alla presunzione di non colpevolezza o alla riforma del processo civile o penale. Ritiene, quindi, la proposta di una commissione d'inchiesta fuori luogo ed eccentrica anche rispetto alla funzione tipica delle commissioni d'inchiesta; invita semmai a convergere sulla sua proposta di rango costituzionale, per la costituzione di un'alta corte investita del giudizio disciplinare dei magistrati.

Per il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) la Commissione d'inchiesta innanzitutto dovrebbe avviare i propri lavori, proprio per accertare fatti e non per basarsi semplicemente su notizie riportate su un libro; ritiene pertanto utile l'avvio dei lavori di tale commissione, mentre un mero dibattito politico non sarebbe comunque in grado di conseguire la profondità e l'accertamento dei fatti, ottenibile solo attraverso gli strumenti di indagini tipici di una commissione.

Rivendica quindi il dovere della classe politica di reagire all'inadeguatezza della magistratura in questo momento storico; ritiene quindi che questa sia un'occasione irripetibile per fare chiarezza su una serie di vicende che meritano approfondimento.

Interviene il senatore [MIRABELLI](#) (PD), evidenziando l'esistenza di posizioni divergenti in merito a siffatti disegni di legge e chiedendo, pertanto, la nomina di un secondo relatore; ricorda infine come oggi stesso vi siano provvedimenti più urgenti da analizzare, quali il disegno di legge sul doppio cognome su cui vi è stato un intervento sollecitatore da parte della Corte Costituzionale.

Il **PRESIDENTE** prende atto della richiesta del senatore Mirabelli, riservandosi una decisione sulla richiesta di nomina di un correlatore.

Interviene il senatore **Emanuele PELLEGRINI** (*L-SP-PSd'Az*), condividendo l'opinione del proprio capogruppo anche in ordine all'importanza dell'indipendenza della magistratura; ribadisce come solo una commissione d'inchiesta possa consentire di fare luce su fatti particolarmente sgradevoli e ritiene, quindi, del tutto inutile una discussione politica, che potrebbe finire semplicemente col rivelarsi sterile e dimenticata da tutti nel giro di qualche mese. Tuttavia auspica che la commissione d'inchiesta sia portata avanti da tutti i parlamentari con spirito collaborativo e non venga strumentalizzata per finalità di campagna elettorale.

Il **PRESIDENTE**, espresso apprezzamento per la vivacità del dibattito che meriterebbe ulteriore approfondimento, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(1024) PILLON ed altri. - Disposizioni contro il turismo riproduttivo
(Discussione e rinvio)

Il relatore **Emanuele PELLEGRINI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo. Le pratiche dell'utero in affitto e della compravendita di gameti umani pur essendo considerate delittuose dal nostro ordinamento (legge n. 40 del 2004) sono impunemente utilizzate da alcuni connazionali che acquistano gameti umani scelti su veri e propri cataloghi *on line*, impiegando poi le donne quali autentiche incubatrici.

I bambini nati a seguito di quello che è un autentico contratto di locazione di utero vengono immediatamente tolti alla madre e consegnati a quelli che potrebbero esser definiti « acquirenti », violando in tal modo i più basilari diritti dell'essere umano. La *Grand Chambre* della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso n. 25358 del 2012 si è pronunciata con sentenza del 24 gennaio 2017, ritenendo legittimo il desiderio delle autorità italiane di riaffermare la competenza esclusiva dello Stato di riconoscere la « relazione parentale legale di un bambino, e questo esclusivamente nel caso di un legame biologico o di un'adozione legale, con l'obiettivo di proteggere i bambini ».

La Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 2017 ha definito la maternità surrogata gravemente lesiva della dignità della donna e del minore stabilendo che la stessa « offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane ». Non è possibile tuttavia per il giudice italiano sanzionare tali reati commessi all'estero in quanto non rientrano nella previsione di cui all'articolo 7 del codice penale. La Corte di cassazione ha identificato il vuoto normativo ed è pervenuta a sezioni semplici ad una pronuncia assolutoria in un caso consimile (Cassazione penale, sezione V, sentenza n. 13525 del 2016).

Il disegno di legge giudica pertanto necessario intervenire e colmare tale vuoto, onde porre argine al triste fenomeno del cosiddetto « turismo riproduttivo », inasprendo inoltre le rispettive pene onde aumentare l'effetto deterrente della norma.

È infine necessario dare una definitiva indicazione che renda impossibile iscrivere o trascrivere atti di nascita di minori con due padri o con due madri, in violazione delle più elementari esigenze naturali oltre che del primario e superiore interesse del minore a non essere separato dai propri genitori naturali, come previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia.

L'articolo 1 del disegno di legge introduce modifiche al codice penale rendendo perseguibili i delitti previsti dalla legge n. 40 del 2004 anche se commessi all'estero.

L'articolo 2 inasprisce il trattamento sanzionatorio già previsto dalla legge n. 40 del 2004. L'articolo 3

meglio specifica in via definitiva il già sussistente divieto di iscrizione o trascrizione di atti di nascita dai quali risultino due padri o due madri.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2119) GRASSO. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
(Discussione e rinvio)

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) giudicherebbe utile un rinvio, posto che il tema oggetto del testo è attualmente materia su cui si attende una pronuncia della Camera dei deputati. Tuttavia, dinanzi alle insistenze dei Gruppi, dichiara di essere allo stato in grado di depositare esclusivamente una relazione di illustrazione tecnica: essa tiene conto della sola versione proposta con il disegno di legge, che non sconta come la materia sarà successivamente modificata dal dibattito presso la Camera dei deputati. Il disegno di legge in titolo si compone di venticinque articoli e apporta modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (CSM). L'articolo 1 modifica il numero dei componenti del CSM portando l'attuale organico, composto da ventisette membri, di cui sedici eletti dai magistrati ordinari e otto eletti dal Parlamento, a trentatré componenti, di cui venti eletti dai magistrati ordinari e dieci eletti dal Parlamento, oltre al primo presidente della Corte suprema di cassazione e al procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte nonché, ovviamente, al Presidente della Repubblica.

L'articolo 2 apporta modifiche alla composizione delle commissioni. Viene specificato che delle commissioni non fanno parte i componenti effettivi della sezione disciplinare. Delle commissioni competenti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, e di sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, per le valutazioni della professionalità nonché in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non fanno parte i componenti supplenti della sezione disciplinare. Si prevede che i componenti delle singole commissioni siano individuati annualmente mediante sorteggio.

L'articolo 3 modifica la composizione della sezione disciplinare. La cognizione dei procedimenti disciplinari è attribuita ad una sezione composta da sei componenti effettivi e cinque supplenti. La sezione delibera mediante due collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento, che presiede il collegio e due eletti dai magistrati. Una rilevante novità è introdotta con il nuovo terzo comma il quale, nel ribadire che il vicepresidente del Consiglio superiore ne è componente di diritto, prevede che gli altri componenti, effettivi e supplenti, siano individuati dal Consiglio superiore tra i propri membri tramite un sorteggio. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore per tutta la durata della consiliatura; un componente tra coloro che sono eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero tra coloro che sono destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione, ovvero tra coloro che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Dopo due anni dall'insediamento i cinque componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi, ad eccezione del vicepresidente del Consiglio superiore, diventano componenti supplenti.

L'articolo 4, per esigenze di coordinamento inerenti al nuovo numero dei componenti, modifica il numero dei voti necessari per la validità delle deliberazioni del CSM. Viene previsto infatti che è necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati (non più dieci) e almeno sette (non più cinque) componenti eletti dal Parlamento. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi dai presenti.

Gli articoli 5 e 6 apportano modifiche alla composizione della segreteria e dell'ufficio studi. Viene specificato che i magistrati che fanno parte della segreteria sono nominati previo concorso aperto a tutti i magistrati. Viene introdotto un nuovo comma con cui si chiarisce che il CSM può assegnare alla segreteria unità di personale amministrativo con funzioni di supporto alle attività del Consiglio e delle commissioni. Anche per quanto riguarda l'ufficio studi il CSM può assegnare personale amministrativo e addetti esterni, individuati mediante concorso aperto ai professori universitari, agli avvocati cassazionisti e ai magistrati.

L'articolo 7 apporta modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari, specificando che esse sono formate ogni quattro anni e non più ogni due.

L'articolo 8 introduce importanti novità nel funzionamento del Consiglio. Lo scopo della modifica è arginare il tentativo delle correnti di avere un'influenza nel conferimento degli uffici direttivi. In proposito viene previsto che il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro della giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro sorteggiati tra i componenti eletti dai magistrati e due sorteggiati tra i componenti eletti dal Parlamento. Gli articoli 9 e 10, al fine di rendere le norme ancora più intelligibili, introducono dei richiami normativi in materia di attribuzioni del Ministro della giustizia e in materia di destinazione di magistrati al Ministero.

L'articolo 11 modifica le attribuzioni speciali del Consiglio superiore. In particolare viene attribuito, per la verifica dei poteri dell'organo, il potere di convalidare l'elezione dei componenti eletti dai magistrati e dei componenti eletti dal Parlamento; il CSM, in caso di mancata convalida, nel primo caso procede alla sostituzione del componente per scorrimento della graduatoria, nel secondo caso ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere. L'articolo 12 per esigenze di coordinamento sopprime l'articolo 21 della legge n. 195 del 1958 in materia di convocazione dei corpi elettorali.

L'articolo viene soppresso poiché assorbito dalle nuove disposizioni del disegno di legge. L'articolo 13, oltre ad alcune modifiche di coordinamento, sostituisce il quarto comma dell'articolo 22 della legge n. 195 del 1958. Con l'intento di attenuare eventuali contiguità con esponenti della politica attiva, il nuovo quarto comma prevede che i componenti da eleggere dal Parlamento siano scelti, ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non ricoprano, o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione, le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti.

L'articolo 14 prevede un nuovo sistema basato su «due livelli» per l'elezione dei venti (non più sedici) componenti eletti dai magistrati. La ratio del disegno riformatore è l'eliminazione del verticismo insito nell'attuale sistema di elezione, devolvendo la scelta degli eletti alla base della magistratura, con la possibilità di candidare i colleghi più stimati e meritoriamente più validi nel tentativo di limitare, se non annullare, il ruolo di gruppi organizzati ai vari livelli. Tale disposizione rappresenta il cuore della riforma proposta. Viene infatti riscritto interamente l'articolo 23 della legge n. 195 del 1958, prevedendo che i venti magistrati componenti del CSM siano eletti con un sistema articolato in due livelli. Nella prima fase, in ciascun ufficio giudiziario i magistrati eleggono al proprio interno uno o più delegati alle assemblee della seconda fase. Il numero dei delegati da eleggere in ciascun ufficio giudiziario è individuato sulla base dell'organico e a tal fine viene introdotto un principio guida: il numero di magistrati elettori viene diviso per dieci e tale quoziente, con arrotondamento all'intero più prossimo, rappresenta il numero di delegati da eleggere. I candidati possono esporre ai propri colleghi elettori i loro programmi in materia di governo della magistratura, rappresentando le loro competenze ordinamentali alla luce anche delle proprie esperienze professionali, in assemblee all'uopo convocate nella medesima giornata di votazione. Nella seconda fase, i delegati si riuniscono in più assemblee per l'elezione dei componenti del CSM. Diciotto assemblee eleggono al proprio interno tra i delegati un componente ciascuna. L'ambito territoriale cui si riferiscono tali assemblee è indicato dal Ministro della giustizia almeno tre mesi prima della scadenza della consiliatura uscente, tenendo conto di due

fondamentali elementi: della continuità territoriale con riferimento ad uno o più distretti di corte d'appello limitrofi e di una numerosità media di cinquanta delegati eletti nella prima fase. Un'ulteriore assemblea elegge due componenti e riunisce i delegati eletti negli uffici giudiziari la cui territorialità è nazionale, che sono: i delegati eletti dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della procura generale presso la stessa Corte, dell'ufficio del massimario e del ruolo, del Tribunale superiore delle acque pubbliche e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L'articolo 15 apporta modifiche in merito all'elettorato passivo, eliminando le possibili situazioni di precostituzione di condizioni per l'elezione. In particolare viene previsto che non sono eleggibili: i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi; gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nella qualifica; i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità; i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione; i magistrati che abbiano prestato servizio per un periodo superiore a sei mesi presso l'ufficio studi o presso la segreteria del CSM; i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni e i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del CSM.

L'articolo 16 apporta modifiche in materia di convocazione delle elezioni, uffici elettorali e candidature in conseguenza del nuovo sistema elettivo; a tal fine viene interamente riscritto l'articolo 25 della legge n. 195 del 1958. La nuova rubrica dell'articolo reca: calendario delle elezioni, uffici elettorali e candidature.

Il Presidente del CSM indice le elezioni (tre mesi prima della scadenza del proprio mandato in modo che si abbia un tempo adeguato per le procedure che portano al voto) e fissa la data unica di svolgimento delle assemblee dei delegati per l'elezione dei nuovi componenti al più tardi dieci giorni prima della scadenza del Consiglio uscente. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di indizione delle elezioni, il CSM nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Cassazione che redige il calendario delle votazioni indicando una o più date comprese tra il decimo e il quattordicesimo giorno precedente alla data di votazione individuata dal Presidente.

La scelta dell'ora e del luogo delle votazioni di primo e secondo livello è demandata alla funzione apicale di ciascun ufficio. L'ufficio elettorale centrale costituisce per ciascuna assemblea di votazione, di primo e di secondo livello, uno o più seggi. Le candidature a delegato di primo livello devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale entro venti giorni dalla data di votazione. Le candidature devono essere sottoscritte dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni e da un numero di magistrati in servizio presso l'ufficio cui si riferisce la candidatura non inferiore a tre e non superiore a dieci. I magistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura. Nei sette giorni successivi l'ufficio centrale elettorale effettua le verifiche sulle candidature. L'elenco dei candidati alla funzione di delegato di primo livello è pubblicato sul notiziario del CSM e inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici con congruo anticipo rispetto alla data delle votazioni e pubblicato a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione. Le candidature a componente del CSM devono essere presentate all'assemblea di secondo livello nel giorno della votazione, entro tre ore dall'inizio dell'assemblea stessa. Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da un numero di delegati all'assemblea cui ci si riferisce non inferiore a quattro e non superiore a otto. I magistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura.

L'articolo 17 apporta modifiche in materia di votazioni e scrutinio, rese anch'esse necessarie per adeguare le disposizioni al nuovo sistema elettivo. A tal fine si opera un'intera riscrittura dell'articolo 26 della legge n. 195 del 1958, prevedendo in particolare che alle operazioni di voto per ciascuna elezione dei delegati e dei componenti del CSM è dedicato un tempo complessivo effettivo non

inferiore a dieci ore. Le operazioni di voto nelle due fasi avvengono con le seguenti modalità: ogni elettore riceve una scheda ed esprime il proprio voto scrivendo il nome di un solo candidato. Al termine delle votazioni, il seggio procede allo scrutinio e inserisce i candidati in una graduatoria secondo l'ordine decrescente dei voti riportati. In particolare: per la prima fase, individua i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti fino a raggiungimento del numero previsto e trasmette l'elenco dei delegati eletti all'ufficio centrale elettorale; per la seconda fase, verifica che i delegati che hanno riportato il maggior numero di voti abbiano raggiunto la maggioranza qualificata di almeno tre quinti dei votanti; nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza qualificata indicata, si procede, nella medesima giornata, a un'ulteriore votazione a cui accedono i primi tre delegati nel rispetto della graduatoria. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano. Il seggio trasmette infine l'esito dello scrutinio all'ufficio centrale elettorale. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto e alle successive operazioni di scrutinio nell'assemblea di cui è parte.

Gli articoli 18 e 19 apportano modifiche in materia di assegnazione dei seggi di componente del CSM e disciplinano le eventuali contestazioni. In particolare l'ufficio centrale elettorale dichiara eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti secondo quanto comunicato dai seggi elettorali. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale decidono a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto. L'articolo 20 apporta modifiche in materie di reclami: le competenze sono spostate dal Consiglio alla Corte suprema di cassazione. L'articolo 21 apporta modifiche in materia di incompatibilità. Il nuovo primo comma prevede che i componenti del CSM non possono ricoprire le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti. Oltre alle altre cause di incompatibilità, che rimangono immutate (iscrizione ad albi professionali, titolari di imprese, membri di consigli di amministrazioni di società o banche, legami di parentela o affinità ecc.), viene inoltre previsto che del CSM non possono far parte magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia o che lo siano stati nel biennio precedente l'elezione. L'articolo 22 apporta modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati andando a sostituire l'attuale articolo 39 della legge. Viene previsto che il componente che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del CSM è sostituito dal candidato non eletto che lo segue nella graduatoria, altrimenti si procede ad una nuova elezione.

L'articolo 23 apporta modifiche in materia di indennità ai componenti del Consiglio. Lasciando inalterata la parte della disposizione che già disciplina il trattamento economico, viene sostituito il quarto comma dell'articolo 40 della legge n. 195 del 1958, prevedendo che ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e permanenza a Roma. La misura delle indennità è determinata dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e adeguati ai principi relativi al limite massimo retributivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

L'articolo 24 apporta disposizioni correttive rese necessarie per adeguare la legge n. 195 del 1958 alla nuova denominazione dei Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze. L'articolo 25 autorizza il Governo ad adottare il regolamento per le disposizioni di attuazione e coordinamento del nuovo sistema elettorale del CSM e l'eventuale soppressione di norme incompatibili e reca una disposizione transitoria per il caso che le prime elezioni del CSM successive all'entrata in vigore della legge debbano svolgersi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) interviene auspicando l'avvio di una discussione sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura - anche grazie al disegno di legge in titolo - già prima che il testo all'esame della Camera dei deputati giunga alla Commissione Giustizia del Senato.

Il seguito della discussione è comunque rinviato.

(170) Laura GARAVINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(1025) Alessandra MAIORINO ed altri. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(2102) Paola BINETTI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(2276) Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(2293) Loredana DE PETRIS ed altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(Discussione congiunta e rinvio)

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), nella sua veste di nuovo capogruppo in Commissione del Movimento 5 stelle, dichiara l'intento di ritirare il disegno di legge n. 1025 affinché la sua prima firma non ostacoli sviluppi procedurali non divisivi.

Il [PRESIDENTE](#) preannuncia che, non appena verrà ufficializzato il ritiro del disegno di legge a prima firma della senatrice Maiorino, la medesima verrà da lui designata come correlatrice dei restanti disegni di legge in titolo.

Il senatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra i disegni di legge in esame che intervengono sulla disciplina civilistica relativa al cognome ai figli, permettendo, con diverse soluzioni, l'attribuzione anche del cognome materno. Ad oggi, l'art. 6 del codice civile specifica che ogni persona ha diritto al nome comprensivo del prenome (ossia il nome) e del cognome, per i quali non sono ammessi cambiamenti o rettifiche se non nei casi e con le formalità richieste dalla legge. Per quanto concerne più direttamente la questione relativa alla scelta del cognome l'ordinamento italiano non contiene una norma che disciplina espressamente l'attribuzione del cognome al figlio legittimo; la trasmissione del patronimico sembra doversi desumere da una lettura sistematica delle norme afferenti al cognome. L'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza 7 gennaio 2014 (Cusan e Fazio c. Italia): essa ha ritenuto la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno una forma di discriminazione basata sul sesso che viola il principio di uguaglianza tra uomo e donna. Per quanto concerne la giurisprudenza costituzionale, si segnala la sentenza 8 novembre 2016, n. 286, con la quale la Corte costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Genova sul cognome del figlio di una coppia italo brasiliana, dichiarando l'illegittimità della norma (desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c., 33 e 34 del d.P.R. 396/2000) che non consente ai coniugi di comune accordo di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno; nonché degli art. 262, primo comma e 299, terzo comma, c.c nella parte in cui - con riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio e agli adottati - prevedono l'automatica attribuzione del cognome paterno, in presenza di una diversa volontà dei genitori. Sul tema del cognome è recentemente re-intervenuto il Giudice delle leggi, che, con l'ordinanza 11 febbraio 2021, n. 18 ha sollevato, disponendone la trattazione innanzi a sé, la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 262 c.c. nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.

Il disegno di legge n. 170, di iniziativa dei senatori Garavini, Pittella e altri, si compone di cinque articoli, i quali modificano la disciplina civilistica in materia di cognome dei coniugi e di attribuzione del cognome ai figli.

Più nel dettaglio l'articolo 1 sostituisce l'art. 143-bis del codice civile (che attualmente, sotto la rubrica "Cognome della moglie", stabilisce che la moglie aggiunge il proprio cognome a quello del marito

conservandolo durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze). Il nuovo art. 143-bis, ora rubricato "Cognome dei coniugi", prevede che con il matrimonio entrambi i coniugi mantengano il proprio cognome. L'articolo 2 del ddl 170 introduce nel codice civile l'art. 143-bis.1, rubricato "Cognome del figlio di genitori coniugati", che prevede, su accordo dei genitori, che sia attribuito al figlio al momento della sua registrazione presso gli uffici di stato civile: il cognome del padre, il cognome della madre, il cognome di entrambi, nell'ordine concordato (primo comma). In caso di mancato accordo, sono attribuiti al figlio entrambi i cognomi dei genitori, in ordine alfabetico (secondo comma).

I due ulteriori commi dell'art. 143-bis.1 stabiliscono: che i figli degli stessi genitori coniugati, registrati all'anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo (terzo comma); che il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta (quarto comma). L'articolo 3 del disegno di legge riformula l'art. 262 del codice civile, relativo al cognome del figlio nato fuori del matrimonio stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143-bis.1 per il figlio di genitori coniugati. L'articolo 4, comma 1, detta una nuova formulazione dell'art. 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età e poi, al comma 2, sostituisce l'art. 27 della legge sull'adozione (L. 184/1983) relativo agli effetti dell'adozione sullo status del minore adottato.

Il disegno n. 286, di iniziativa della senatrice Unterberger, all'articolo 1 introduce nel codice civile l'art. 143-quater, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello della madre o di entrambi nell'ordine concordato. I genitori effettuano la scelta all'atto di nascita del primo figlio. In caso di mancato accordo tra i genitori, sono attribuiti al figlio i cognomi di entrambi i genitori, in ordine alfabetico. Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, è attribuito lo stesso cognome del primo figlio. Il figlio cui è attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta. L'articolo 2 della proposta modifica la disciplina dell'art. 262 c.c. relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio. L'articolo 3, comma 1, sostituisce l'art. 299 del codice civile prevedendo una nuova disciplina dell'assunzione del cognome del figlio adottato maggiorenne. L'articolo 4 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre.

L'articolo 5 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000). L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 7 contiene una disposizione finale che condiziona l'applicazione dell'intera nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli all'entrata in vigore del regolamento attuativo.

Impregiudicata la decisione di rituarlo, quando sarà annunciata in Assemblea, si illustra il disegno n. 1025, di iniziativa dei senatori Maiorino e Dessì; esso all'articolo 1 sostituisce l'art. 143-bis del codice civile, prevedendo che con il matrimonio entrambi i coniugi mantengano il proprio cognome e hanno il diritto di trasmetterlo al proprio figlio. L'articolo 2 introduce nel codice civile l'art. 143-bis.1, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello della madre o di entrambi nell'ordine concordato, per un massimo di un cognome per genitore. L'articolo 3 della proposta modifica la disciplina dell'art. 262 c.c. relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143-bis.1 per il figlio di genitori coniugati. L'articolo 4, comma 1, detta una nuova formulazione dell'art. 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età.

L'articolo 5 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente

della Repubblica entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile; l'articolo 6 stabilisce che la nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli si applica anche ai figli degli italiani residenti all'estero che, ai sensi della legge n. 470 del 1988, devono essere iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (cd. A.I.R.E.). L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 8 prevede infine l'entrata in vigore.

Il disegno n. 2102, di iniziativa dei senatori Binetti e altri, anzitutto introduce nel codice civile l'art. 143-bis.1, relativo al cognome del figlio nato nel matrimonio, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome di entrambi nell'ordine concordato. In assenza di accordo al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. I figli degli stessi genitori coniugati nati successivamente portano lo stesso cognome del primo figlio. Il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno, a sua scelta. L'articolo 2 del disegno di legge riformula l'art. 262 del codice civile, relativo al cognome del figlio nato fuori del matrimonio stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143-bis.1 per il figlio di genitori coniugati. L'articolo 3, comma 1, sostituisce l'art. 299 del codice civile prevedendo una nuova disciplina dell'assunzione del cognome del figlio adottato. L'articolo 4 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre. L'articolo 5 demanda ad un successivo regolamento attuativo le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile; l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 7 contiene disposizioni finali.

Il disegno n. 2276, di iniziativa delle senatrici Malpezzi e altri, all'articolo 1 sostituisce l'art. 143-bis del codice civile prevedendo che ciascun coniuge mantenga il proprio cognome. Mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile ciascun coniuge può aggiungere al proprio il cognome dell'altro coniuge, conservandolo fino allo scioglimento del matrimonio. L'articolo 2 introduce nel codice civile l'art. 143-quater, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello della madre o di entrambi nell'ordine concordato. L'articolo 3 del disegno di legge modifica la disciplina dell'art. 262 c.c. relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143-quater per il figlio di genitori coniugati.

L'articolo 4, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'art. 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina prevede che l'adottato anteponga al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. L'articolo 5 modifica l'articolo 237, in materia di possesso di stato, cui aggiunge il fatto che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore.

L'articolo 6 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. L'articolo 7 prevede un successivo regolamento attuativo; l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 9 contiene disposizioni finali.

Il disegno n. 2293, di iniziativa dei senatori De Petris e altri, è composto da otto articoli. Nel dettaglio l'articolo 1 sostituisce l'articolo 143-bis del codice civile, stabilendo che ciascun coniuge conserva il proprio cognome nel matrimonio e abrogando l'articolo 156-bis, e i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, (legge sul divorzio). L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-quater, il quale stabilisce che, all'atto della dichiarazione di nascita del

figlio presso gli uffici di stato civile, i genitori coniugati possano attribuirgli o il cognome del padre o il cognome della madre, ovvero il cognome di entrambi, nell'ordine concordato. In caso di mancato accordo, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, in ordine alfabetico. Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge estendono, con i dovuti adattamenti, i principi del nuovo articolo 143-quater (di cui all'articolo 2) ai figli nati fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. L'articolo 5 introduce una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. L'articolo 6 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottare con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore della legge - le indispensabili modifiche e integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile. L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 8 contiene una disposizione finale.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia, sul tema del doppio cognome, un disegno di legge da parte del proprio Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara che, quando il disegno di legge verrà presentato, verrà congiunto agli altri pendenti sulla medesima materia. Nell'intanto, su richiesta del senatore MIRABELLI propone che il termine per l'indicazione dei soggetti da udire sia fissato al più presto.

La Commissione conviene sulla proposta del [PRESIDENTE](#) di fissare il termine per indicare i soggetti da audire a venerdì 25 febbraio alle ore 12.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2261) VITALI ed altri. - Modifiche agli articoli 335, 407, 453 e 477 del codice di procedura penale, in materia di tempi del procedimento
(Discussione e rinvio)

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) illustra il disegno di legge in titolo che si compone di sei articoli, di cui quattro propongono delle modifiche al codice di procedura penale. L'articolo 1 interviene sull'articolo 335 del codice di procedura penale che, nell'ambito delle disposizioni procedurali sulle indagini preliminari, disciplina il registro delle notizie di reato. Attualmente il primo comma prevede che il pubblico ministero iscriva "*immediatamente*", nel registro, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito. La modifica proposta interviene sul citato primo comma prevedendo che l'iscrizione nel registro da parte del P.M. debba avvenire a pena di nullità assoluta entro ventiquattro ore. In proposito si osserva che attualmente il 335 del codice di procedura penale non prevede un termine perentorio entro il quale iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro. La *ratio* originaria è quella di sollecitare la pubblica accusa a registrare nel più breve tempo possibile la notizia di reato senza però fissare un termine rigido. Identica *ratio* si riscontra in un altro importante articolo del codice di procedura penale: l'articolo 347, che disciplina l'obbligo di riferire la notizia di reato al pubblico ministero da parte della P.G. È previsto infatti che acquisita la notizia di reato la polizia "*senza ritardo*", riferisca la notizia al Pubblico Ministero. La fissazione di un termine sottoposto a regime di nullità assoluta potrebbe avere la conseguenza di paralizzare l'avvio delle indagini preliminari in tutti quei numerosi casi in cui i ritardi dell'iscrizione dipendono dal sovraccarico degli uffici competenti.

L'articolo 2 modifica l'articolo 407 c.p.p. che regola i termini di durata massima delle indagini preliminari. Attualmente al terzo comma è previsto che qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal

giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Si tratta di un importante istituto a garanzia dell'indagato. Il disegno di legge a firma Vitali propone di sostituire l'attuale terzo comma con altro che preveda che, nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, il pubblico ministero debba a pena di nullità assoluta, esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione.

L'articolo 3 del disegno di legge in esame interviene sull'articolo 453 del codice di procedura penale che disciplina i casi e i modi del giudizio immediato. Attualmente il comma 1-*bis* prevede che il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1 (90 giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro *ex* articolo 335) e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.

L'articolo 3 sostituisce questo comma 1-*bis* con due nuovi commi dove sostanzialmente si prevede che: la richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero sia a pena di nullità assoluta; la stessa debba avvenire entro sessanta giorni (non più centottanta) dall'esecuzione di una misura cautelare personale per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini è stata sottoposta alla misura; infine, sempre a pena di nullità assoluta, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di giudizio immediato, deve essere dichiarata l'apertura del dibattimento nei confronti dell'imputato.

L'articolo 4 interviene sulle disposizioni generali dedicate dal codice di rito al dibattimento introducendo un nuovo comma nell'articolo 477 del codice di procedura penale, che disciplina la durata e la prosecuzione dello stesso. In particolare vengono assoggettate al regime di nullità assoluta due circostanze molto frequenti nella dinamica del giudizio: quando si verifica che non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza ed il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo (art. 477, comma 1) e quando il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi (art. 477, comma 2). Gli articoli 5 e 6 prevedono rispettivamente una clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle nuove disposizioni e l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento.

Quanto agli articoli 2, 3 e 4 dell' Atto Senato n. 2261 si osserva in linea generale che assicurare il principio di ragionevole durata del processo - aumentando il numero delle attività tassative da compiersi a pena di nullità assoluta e come tali insanabili e rilevabili in ogni stato e grado - può apparire solo *prima facie* come una strada di facile riduzione dei tempi, ma non tiene conto della complessità dell'intero sistema processual-penalistico i cui ritardi sono più che altro dovuti all'elevato numero di procedimenti pendenti, alla mancanza di risorse economiche, umane e strumentali e all'esistenza di "colli di bottiglia" che creano momenti di stallo del processo. Va tenuto conto inoltre che è stata da poco approvata dal Parlamento la legge n. 134/2021 recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari": essa prevede principi e criteri direttivi volti a riformare alcuni degli aspetti che si propongono di modificare con l'A.S. 2261, in particolare alcuni profili della disciplina in materia di indagini preliminari e udienza preliminare, i termini di durata delle indagini preliminari, i procedimenti speciali tra cui il giudizio immediato, il giudizio di primo grado in particolare il dibattimento.

Ferma restando la assoluta libertà di iniziativa legislativa del Parlamento per il tramite dei suoi componenti, nel caso di specie appare forse più prudente attendere l'entrata in vigore dei decreti attuativi, prima di modificare queste poche ma importanti disposizioni del codice di rito, onde evitare che una complessiva riforma strutturale del processo penale possa essere svilita da singoli interventi a "macchia di leopardo" che - seppur sorretti dall'intento di rispettare il più possibile il principio costituzionale della ragionevole durata - sono tuttavia slegati da una revisione complessiva dagli istituti che disciplinano la materia.

Il SOTTOSEGRETARIO, chiamato ad esprimersi sulla relazione, ne ravvisa la anomala caratterizzazione nei termini di una contrarietà di stretto merito: preferisce allora riservarsi una valutazione all'esito del dibattito, quando verrà svolto in Commissione Giustizia.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) auspica che possa avviarsi una discussione generale al più presto evidenziando come l'intervento del senatore Grasso, piuttosto atipico rispetto al classico intervento introduttivo, abbia, di fatto, aperto una riflessione nel merito del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) annuncia che il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato.

(2322) *Elvira Lucia EVANGELISTA. - Istituzione del tribunale di Olbia*
(Discussione e rimessione all'Assemblea)

Il presidente [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge, composto da cinque articoli, prevede l'istituzione del tribunale e della procura della Repubblica di Olbia. Si rammenta che il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha costituito l'atto iniziale dell'intervento normativo finalizzato a rivedere e modificare le circoscrizioni degli uffici giudiziari, operando una significativa revisione della geografia giudiziaria. In adempimento a quanto enunciato nella legge delega, il Governo ha provveduto, con i decreti legislativi 7 settembre 2012, nn. 155 e 156, a definire il contenuto della riforma, prevedendo la soppressione di 667 uffici del giudice di pace, di 220 sezioni distaccate di tribunale e di 31 tribunali. Tra le sezioni distaccate di tribunale soppresse, la tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 ha individuato gli uffici della sezione distaccata di Olbia che sono stati accorpati al tribunale di Tempio Pausania.

Il disegno di legge in esame ha la finalità di proporre una specifica iniziativa legislativa che contempli la riorganizzazione e la redistribuzione degli uffici giudiziari di questo territorio, senza modifica della circoscrizione giudiziaria, mediante l'istituzione del tribunale e della procura della Repubblica di Olbia, con il conseguente accorpamento del tribunale di Tempio Pausania che andrebbe a costituirsi come ufficio di prossimità.

La proponente ricorda che la città di Olbia ha consolidato nel tempo la sua funzione di importante e sempre più esteso centro economico-sociale per tutto il territorio del nord-est della Sardegna. È l'unica città d'Italia che ha avuto negli ultimi dieci anni una crescita demografica vertiginosa, che al 31 dicembre 2019 fa registrare un aumento della popolazione ufficiale fino a toccare quota 61.460 residenti (già nell'anno 2015 si registrava un incremento demografico del 24 per cento nazionale e del 3 per cento regionale), a questi dati vanno aggiunti almeno 20.000 persone che vivono in città ma non hanno ufficializzato la residenza, secondo le stime calcolate dagli uffici comunali in base alle utenze Enel e alla produzione dei rifiuti solidi urbani; i residenti effettivi sarebbero, pertanto, circa 82.000. Nel periodo estivo, inoltre, la popolazione aumenta in misura esponenziale. Gli stranieri sono oltre 6.000.

È necessario, pertanto, secondo la relazione del disegno di legge ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari di questo territorio riconoscendo a Olbia il fondamentale ruolo trainante svolto sul piano economico e sociale, così da assicurare gli sviluppi futuri soprattutto al fine di rendere più efficiente il servizio della giustizia, nel pieno rispetto dei criteri direttivi sui quali deve fondarsi l'emanazione di una norma primaria che incida sull'organizzazione delle circoscrizioni giudiziarie. L'istituzione del tribunale e della procura della Repubblica di Olbia si impone anche per rispondere all'esigenza di controllo del tasso d'impatto della criminalità organizzata. La città di Olbia dovrebbe costituire, pertanto, un presidio di giustizia sia per i cittadini che per gli avvocati, le forze dell'ordine e gli stessi magistrati che versano costantemente in una situazione di grave disagio anche sotto un altro importante profilo.

La relazione introduttiva al disegno di legge ricorda che nel febbraio del 2020 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari, nella sua relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2019, ha definito assai difficile la situazione della procura di Tempio Pausania. Anche la qualità del lavoro è stata definita particolarmente impegnativa, soprattutto nel periodo estivo in cui, a causa del notevolissimo afflusso di turisti, si intensificano i reati in materia di stupefacenti, le aggressioni alle fasce deboli e i reati contro il patrimonio, anche di notevole gravità. Il presente disegno di legge tiene conto dei significativi dati riportati, che sottolineano come la ridefinizione della geografia giudiziaria, operata con i richiamati interventi normativi, nel territorio del nord-est della Sardegna non si sia tradotta in un incremento di efficienza nell'amministrazione della giustizia, ma, di contro, abbia posto in evidenza l'inadeguatezza del tribunale di Tempio Pausania quale tribunale ospitante, con un conseguente indebolimento della percezione della sicurezza stessa del territorio. Si rammenta infine che, nel corso delle audizioni dell'Ufficio di presidenza integrato a fini conoscitivi sulle possibili modifiche alla geografia giudiziaria, sono stati ascoltati soggetti interessati ad illustrare, sui vari versanti, questa situazione territoriale.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) manifesta alcune perplessità nel merito di tale provvedimento, ritenendo che sarebbe più opportuno che venga discusso nell'ambito di un generale disegno di riforma della geografia giudiziaria; preannuncia pertanto la richiesta di passaggio alla sede referente al fine di poi ricongiungere tale disegno di legge con gli altri inerenti la stessa materia.

Il [PRESIDENTE](#) dà notizia del deposito della richiesta di passaggio in sede referente del disegno di legge in titolo, a firma dei senatori Cucca, Alessandra Maiorino, Grazia D'Angelo, Angela Anna Bruna Piarulli e Felicia Gaudiano.

Dispone pertanto l'immediato passaggio di sede.

IN SEDE REFERENTE

[\(2322\)](#) *Elvira Lucia EVANGELISTA. - Istituzione del tribunale di Olbia*
(Esame e rinvio)

Il presidente [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, dà per acquisita la relazione già svolta in sede redigente e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per venerdì 4 marzo prossimo, alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1770\)](#) *Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore*
[\(1868\)](#) *Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere*
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) illustra i disegni in titolo che recano misure finalizzate a favorire il trattamento e il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere. Ritiene opportuno procedere dapprima alla illustrazione del disegno di legge n. 1868, di iniziativa della senatrice

Conzatti, in quanto di più ampia portata. Nel merito il provvedimento consta di 5 articoli. L'articolo 1 prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per i centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, le cui risorse sono destinate, per l'appunto, al finanziamento, all'istituzione e al potenziamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere. A tale Fondo il disegno di legge destina una quota pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 delle risorse del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (conv. legge n. 133 del 2008) (comma 1).

Il comma 3 dell'articolo 1 precisa che i centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da: enti locali, in forma singola o associata (lett. a); associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato (lett. b); enti locali e associazioni di concerto, d'intesa o in forma consorziata (lett. c).

Tali centri - ai sensi del comma 4 - devono operare in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici e in particolare con la rete integrata dei centri antiviolenza e delle case rifugio (*ex* articolo 5-*bis* del decreto legge n. 93 del 2013). Il comma 2 indica quali siano i criteri e le modalità da seguire nella ripartizione delle risorse stanziare.

La disposizione ricalca quanto previsto con riguardo ai centri antiviolenza dall'articolo 5-bis del decreto legge n. 93 del 2013. A tal fine si prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo. Nella ripartizione il Ministro deve tenere conto: della programmazione delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime (lett. a); del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale (lett. b); della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti (lett. c); dell'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale specificamente indirizzati agli operatori dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza nonché del potenziamento degli stessi laddove già istituiti, coerentemente con le necessità di personale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c); della formazione degli operatori predetti promuovendo un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza nei confronti delle vittime, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, sessuale, culturale ed economico (lett. d); della quota di contribuzione al finanziamento dei percorsi di recupero di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (conv. legge n. 38 del 2009), e all'articolo 282-*quinquies* del codice di procedura penale, introdotti dal disegno di legge in esame (lett. e).

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto sono tenute a presentare - precisa il comma 5 - al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. La disposizione rimette al decreto ministeriale di ripartizione delle risorse anche la possibilità di procedere alla individuazione di ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari devono riportare nella relazione da depositare entro il 30 marzo.

Sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro delegato per le pari opportunità è tenuto a presentare alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse finalizzate ai centri per il recupero degli uomini autori di violenza (comma 6).

Con riguardo alla disposizione in esame è opportuno segnalare che essa ricalca in larga parte il contenuto dei commi 661-667 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022.

L'articolo 2, al comma 1, prevede specificamente che gli uomini autori di violenza e di genere quale nuova categoria di soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dal questore di cui al capo I del titolo I del libro I del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011); il comma 2 del medesimo articolo prevede conseguentemente che il percorso di riabilitazione sia prescritto contestualmente all'ammonimento del questore già previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, nell'ambito delle misure legislative che hanno introdotto per la prima volta il contrasto allo *stalking*. In caso di mancato adempimento o di esito negativo dell'obbligo di partecipazione a tale percorso, il questore può intervenire attraverso la misura della sorveglianza speciale e, laddove le circostanze specifiche lo rendano utile alla tutela degli interessi della vittima, le altre misure amministrative assimilate.

L'articolo 3 introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 282-quinquies. Il nuovo articolo prescrive l'obbligo del percorso di recupero per l'imputato dei reati connessi alla violenza domestica e di genere (articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché agli articoli 582 e 583-*quinquies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, del codice penale), destinatario di misure cautelari, per cui agli imputati verrà prescritto il medesimo percorso per la durata di otto mesi, che si interromperà anticipatamente in caso di cessazione o revoca delle misure cautelari. La violazione dell'obbligo di cui al presente articolo, o la valutazione negativa nei confronti dell'imputato all'esito del percorso di recupero, configura trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare. In caso di cessazione o revoca delle misure cautelari, cessa contestualmente l'obbligo di partecipazione ai percorsi, anche anticipatamente rispetto agli otto mesi previsti.

L'articolo 4 prevede un obbligo di contribuzione in capo al soggetto destinatario delle misure di prevenzione o delle misure cautelari e, dunque, destinatario anche dell'obbligo di partecipazione al percorso di recupero. Si precisa che ai fini della determinazione dell'entità del contributo si debba tenere conto della situazione personale dei soggetti. Sono esonerati dal versamento del contributo coloro che si trovino nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato.

L'articolo 5, da ultimo, al fine di dare attuazione all'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, la c.d. legge sul codice rosso, destina 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al finanziamento degli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori. Tali risorse sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari. L'articolo 17 della legge n. 69 del 2019, ha modificato - è opportuno ricordare - l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), intervenendo sull'articolo 13-*bis*. Tale disposizione già prevedeva la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il codice rosso ha previsto questa possibilità anche per i condannati per i delitti di: maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies* del codice penale) e *stalking* (articolo 612-*bis* del codice penale).

Il disegno di legge n. 1770, d'iniziativa dei senatori Maiorino e altri, si compone di tre articoli.

L'articolo 1 del disegno di legge istituisce e disciplina i centri di ascolto per uomini maltrattanti, ricalcando in larga parte il contenuto dell'AS 1868. L'articolo incrementa (in proposito è opportuno ricordare che l'ultima legge di bilancio ha incrementato le risorse del Fondo proprio per tali finalità) il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di

3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinando tali risorse esclusivamente alla creazione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti. La disposizione disciplina i centri di ascolto, delineando poi la procedura per la ripartizione delle risorse.

L'articolo 2 reca una serie di modifiche al decreto-legge n. 93 del 2013 inserendo i centri per uomini maltrattanti all'interno del percorso indicato dal questore all'atto della procedura di ammonimento al fine non solo di indirizzare il soggetto autore della violenza domestica o di genere verso una compiuta rivalutazione comportamentale ma anche di abbattere i rischi di recidiva. La disposizione prevede inoltre l'applicabilità di un'aggravante nei casi in cui i delitti di percosse e lesioni di lieve entità siano posti in essere da soggetti già ammoniti; modificando nel contempo il regime di procedibilità - rendendola d'ufficio - nei casi in cui tali delitti siano commessi da soggetti già ammoniti.

Infine l'articolo 3 reca una serie di modifiche all'articolo 8 del d.l. n. 11 del 2009 in materia di ammonimento del questore nei confronti degli autori del reato di stalking. Il disegno di legge prevede che il questore possa non solo adottare i provvedimenti in materia di armi e munizioni disponendo anche l'obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, ma anche richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) interviene precisando al senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) alcuni elementi della relazione del senatore Cucca; indi concorda col RELATORE sulla necessità di svolgere apposite audizioni ma ritiene, anche, che molte esigenze istruttorie potranno più celermente essere soddisfatte acquisendo documentazione presso la Commissione d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio e la relativa relazione in materia.

Il [PRESIDENTE](#) propone termine per l'indicazione dei soggetti da audire al 25 febbraio prossimo alle 12.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 26 ottobre 2021.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede un rinvio per consentire ai Gruppi di espletare una ampia e approfondita discussione generale.

Il sottosegretario SISTO concorda con il Relatore circa la necessità di un ampio dibattito, ma compatibilmente con la necessità di accelerare nella trattazione provvedimento.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1709) D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle

dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

(Rinvio del seguito della discussione)

Su richiesta del relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) la Commissione conviene di rinviare la discussione stante la ristrettezza dei tempi, versandosi a ridosso dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

IN SEDE REFERENTE

(758) Marco PELLEGRINI ed altri. - Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, non facendosi osservazioni, si danno per acquisite le precedenti fasi procedurali svolte in sede redigente e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 4 marzo alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1948) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 agosto 2021.

Il [PRESIDENTE](#) fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 4 marzo alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2369) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(Esame e rinvio)

Il presidente [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge che apporta modifiche alla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, la quale, in attuazione della delega conferita con la legge 14 settembre 2011, n. 148, ha riformato le circoscrizioni giudiziarie italiane (decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156). Per quanto riguarda il distretto di Firenze - che coincide con la regione Toscana, fatta eccezione per il circondario di Massa - la riforma secondo il Consiglio regionale toscano, proponente del disegno di legge, ha creato particolari problemi per la soppressione della sezione distaccata di Empoli del tribunale di Firenze. Infatti il territorio di riferimento, cioè l'Empolese - Valdelsa, ha una popolazione residente di circa 175.000 abitanti e vi sono insediate numerose e rilevanti attività produttive, tanto che negli anni scorsi si è costituita l'unione degli undici comuni con funzioni amministrative decentrate

prima dalla provincia e adesso dalla città metropolitana di Firenze.

Peraltro a favore dell'ipotesi della istituzione di un tribunale ordinario e di una procura della Repubblica a Empoli si sono già espressi favorevolmente gli enti locali.

Infatti il progetto relativo è stato approvato da varie delibere dei consigli comunali interessati e trattato dalla mozione del Consiglio regionale della Toscana n. 2397 (In merito alla distribuzione dei tribunali sul territorio regionale della Toscana) approvata nella seduta del 28 luglio 2020. Infine è stata emanata la delibera della giunta comunale di Empoli del 15 luglio 2020 con cui si è chiesto al Ministero della giustizia l'istituzione a Empoli del tribunale ordinario e della procura della Repubblica dichiarando la propria disponibilità a mettere a disposizione i relativi immobili di proprietà dell'amministrazione comunale.

Pertanto da parte del Consiglio regionale proponente si ritiene che, anche al fine di adeguare la rete nazionale degli uffici giudiziari alle nuove necessità demografiche ed economiche di specifici territori, possano non solo essere ricostituiti i circondari dei 31 tribunali soppressi ma anche, a certe condizioni, possano essere istituiti, sempre con il contributo economico delle regioni richiedenti, anche nuovi tribunali ordinari nelle città in cui avevano sede alcune delle 220 sezioni distaccate di tribunale soppresse con la riforma del 2012. Sia la ricostituzione dei tribunali soppressi sia l'istituzione di nuovi tribunali in alcune delle città in cui si trovavano le sezioni distaccate di tribunale soppresse potranno essere effettuate anche mediante la costituzione di circondari che prevedano l'inserimento di altri comuni facenti parte del medesimo circondario o di altri circondari confinanti, purché facenti parte del medesimo distretto di corte d'appello. In ogni caso, alla ricostituzione o all'istituzione del tribunale dovrà necessariamente seguire la ricostituzione o l'istituzione della, relativa procura della Repubblica avente sede anch'essa nel comune in cui si trova il tribunale e avente competenza sul medesimo circondario. Per non disallinearsi dal fine del contenimento della spesa pubblica perseguito dalla riforma, le spese di adeguamento, di gestione e di manutenzione degli immobili adibiti ai tribunali e alle procure ricostituite o istituite e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture sono integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. Si ritiene che la tipologia di convenzioni stipulabili ai sensi dell'intervento proposto si pone come superamento della possibilità prevista dal disposto di cui al comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, il quale va pertanto abrogato.

Infine, l'articolo 8-bis prevede che in seguito al ripristino o all'istituzione della funzione giudiziaria dei tribunali rispettivamente soppressi o costituiti siano conseguentemente adeguati la tabella A annessa all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le altre tabelle già modificate dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, con la ricostituzione o l'istituzione dei relativi circondari.

La proposta prevede la disposizione di invarianza finanziaria. Il disegno di legge non comporta infatti oneri a carico del bilancio dello Stato perché si afferma che gli oneri derivanti dal ripristino delle funzioni giudiziarie, nelle rispettive sedi, dei tribunali ripristinati o istituiti sono a carico del bilancio delle regioni richiedenti. Nello specifico è stabilito che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente, rimanendo a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

Poiché il testo, pur relazionato in motivazione ad una situazione locale, reca una disciplina di ordine generale, si segnala nei medesimi termini dell'altro disegno di legge regionale analogamente strutturato, quello del consiglio regionale abruzzese Atto Senato n. 1948.

Si rammenta infine che, nel corso delle audizioni dell'Ufficio di presidenza integrato a fini conoscitivi sulle possibili modifiche alla geografia giudiziaria, sono stati ascoltati, soggetti interessati ad illustrare questa situazione territoriale.

Il [PRESIDENTE](#) fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 4 marzo alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2139) Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 agosto 2021.

Il **PRESIDENTE** fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 4 marzo alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2356) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti
(Rinvio del seguito dell'esame)

Stante l'assenza dei prescritti pareri della Commissione bilancio e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** comunica che, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta già convocata per domani, mercoledì 16 febbraio, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.2. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 282 (pom.) del 13/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2^a)
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2022
282^a Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 5\)](#) Documento di economia e finanza 2022 e annessa relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e relativo annesso
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore [MIRABELLI](#) (PD), illustra il provvedimento in titolo che, per la materia di competenza, si segnala anzitutto per i dati contabili in esso contenuti. Complessivamente, la spesa per beni e servizi potenzialmente affrontabile con gli Strumenti di razionalizzazione del Programma prevista dai Centri di Responsabilità dei Ministeri per il 2021 si attesta sui 5,1 miliardi di euro, in aumento rispetto al dato dell'anno precedente (circa 5 miliardi di euro). Nell'anno è stata svolta l'attività di elaborazione dei dati di previsione di spesa dei Ministeri raccolti, finalizzata all'individuazione di nuove categorie merceologiche da affrontare con iniziative del Programma e alla quantificazione dei reali fabbisogni in termini di beni e servizi per il corretto dimensionamento delle iniziative. I Ministeri a più alta spesa affrontabile con gli Strumenti di razionalizzazione del Programma prevista si confermano il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa e il Ministero della Giustizia, che da soli dichiarano un fabbisogno pari al 75 per cento del totale della spesa per beni e servizi dei Ministeri.

Nelle tabelle di dettaglio di analisi economica dei pagamenti effettuati del triennio 2019 - 2021, il settore Giustizia registra, nel triennio scorso, in redditi da lavoro dipendente una spesa di 5.590 milioni nel 2019, di 5.522 nel 2020 e di 5.781 nel 2021 (tabella V.6-10). La spesa per consumi intermedi passa poi da 1.949 milioni nel 2019 a 1.849 milioni nel 2020 a 1.876 milioni nel 2021 (tabella V.6-11); la spesa per IRAP è di 355 milioni nel 2019, di 352 milioni nel 2020 e di 362 milioni nel 2021.

Ancor più interessante è la tavola II.4 sugli effetti sul PIL reale delle riforme in istruzione e ricerca, mercato del lavoro, pubblica amministrazione, giustizia, concorrenza e appalti (scostamenti percentuali rispetto allo scenario base): le Riforme della Giustizia comporteranno un incremento di 0,4 punti percentuali del PIL nel 2026, di 0,6 nel 2030 e di 0,7 nel lungo periodo. In linea con l'evidenza raccolta da diversi studi empirici, l'ipotesi di fondo è che la maggiore efficienza del sistema giudiziario possa rendere i mercati maggiormente contendibili, ridurre l'incertezza sui futuri rendimenti del

capitale, migliorare le condizioni di finanziamento per famiglie e imprese e stimolare maggiori investimenti, interni e dall'estero. Sulla base di un recente studio della Banca d'Italia, basato su micro-dati italiani a livello di impresa e circoscrizione giudiziaria, gli effetti di una riforma della giustizia possono essere sinteticamente colti dalla relazione che intercorre tra la durata dei processi civili e la produttività del sistema economico. In particolare, lo studio mostra come una riduzione nella durata dei processi pari all'1 per cento sia associata ad un miglioramento della produttività totale dei fattori (TFP) pari allo 0,03 per cento. Alla luce della tempistica delineata nel PNRR, per questa simulazione si ipotizza che gli obiettivi di riduzione della durata dei processi civili e penali vengano raggiunti gradualmente in cinque anni a partire dal 2022. In via prudenziale, e tenendo conto di possibili effetti non lineari dovuti alla riduzione nella durata dei procedimenti già registrata prima del PNRR, si assume un aumento della produttività dimezzato rispetto quanto individuato nello studio citato in precedenza. Si rammenta che tale risultato è basato su ipotesi conservative, e che l'impatto sul PIL potrebbe arrivare a 1,4 p.p. nel lungo periodo utilizzando un'ipotesi più ottimistica.

Nella sez. III del programma nazionale di riforma si segnala l'obiettivo 16 - *Promuovere società pacifiche e inclusive; accesso alla giustizia per tutti*. L'obiettivo 16 intende promuovere società pacifiche e inclusive basate sull'accesso universale alla giustizia e sulla creazione di istituzioni trasparenti, efficaci e responsabili. Se da un lato l'Italia ha compiuto progressi significativi per garantire la sicurezza personale, dall'altro è chiamata a migliorare il funzionamento del sistema giudiziario e ad accrescere la fiducia nelle istituzioni. Per il 2020, l'Istat attesta una riduzione in termini assoluti del numero dei detenuti in attesa di giudizio - nonostante l'aumento della loro incidenza sul totale dei detenuti - e una lieve diminuzione della lunghezza dei procedimenti civili nei tribunali ordinari (da 421 a 419 giorni), decisamente meno marcata rispetto alla riduzione registrata nel periodo 2012-2019 e pari a 61 giorni. Tuttavia, la performance della giustizia italiana è ancora fortemente condizionata dall'eccessiva lunghezza dei procedimenti e dall'elevato arretrato. Nella piena consapevolezza di questi limiti, nel PNRR il Governo si è impegnato a realizzare un ambizioso programma di riforme che coinvolgerà il sistema giudiziario in tutto l'arco temporale di validità del Piano.

Invero, le misure previste dal PNRR nell'ambito della giustizia hanno tra i loro obiettivi la riduzione della durata dei processi civili e penali (rispettivamente del 40 e del 25 per cento), nonché il miglioramento dell'efficienza e della prevedibilità del sistema giudiziario. Ecco perché si preventiva un aumento del livello del PIL nel lungo periodo di 0,7 punti percentuali rispetto allo scenario di base, che finora ha visto invece la giustizia italiana confrontarsi con problemi strutturali: essi hanno rallentato il buon funzionamento del sistema, determinando una carenza di fiducia da parte dei cittadini, degli operatori economici e degli investitori internazionali. Nell'ultimo anno, grazie all'impulso fornito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il processo di riforma della giustizia ha trovato uno slancio particolare nell'ambizione di contribuire in modo decisivo al rilancio del Paese. L'obiettivo è risolvere i due principali problemi del sistema giudiziario: l'eccessiva lunghezza dei procedimenti e l'elevato arretrato di casi. Secondo i dati pubblicati nell'edizione 2021 dello *Justice Scoreboard*, l'Italia si colloca tra i Paesi europei con il *disposition time* più elevato soprattutto per quanto riguarda il terzo grado di giudizio, dove il tempo medio stimato per risolvere i contenziosi civili e commerciali raggiunge i 1302 giorni. Inoltre, il numero di procedimenti pendenti nel III trimestre del 2021 si è attestato a 1,5 milioni di casi nel settore penale (seppur in diminuzione del 2,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020) e intorno a 3 milioni di casi nel civile, in calo del 5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tenendo conto della domanda di giustizia dei cittadini, ma anche delle indicazioni espresse dalla Commissione europea nello *Staff Working Document* (SWD) che accompagna la decisione del Consiglio sul PNRR e nelle *Country-Specific Recommendations* (CSRs) del 2019 e del 2020, il Governo si è prefisso l'obiettivo di abbattere del 40 per cento la durata dei processi civili, del 25 per cento quella dei processi penali e del 90 per cento l'arretrato del settore civile entro giugno 2026. La riduzione dei tempi dei processi costituisce pertanto l'obiettivo fondamentale delle misure in materia di giustizia comprese nel PNRR, che ha destinato circa tre miliardi agli interventi nel settore. L'obiettivo

è quello di arrivare a un modello di efficienza e competitività di cui possa beneficiare l'intero sistema economico, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso. Le risorse saranno destinate innanzitutto al rafforzamento del capitale umano, in particolare attraverso l'ufficio del processo, ma anche alla trasformazione digitale del sistema giudiziario e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare.

La strategia del Governo in materia di giustizia è orientata, a livello organizzativo, a rafforzare la capacità amministrativa e tecnica del sistema giudiziario e alla semplificazione: nel 2021 è stato valorizzato l'ufficio del processo quale vero e proprio staff di supporto al magistrato ed alla giurisdizione. Nel 2021 è entrata in vigore la legislazione che autorizza il Ministero della Giustizia ad assumere nuovo personale da impiegare nell'Ufficio del processo, uno strumento dalle grandi potenzialità in termini di abbattimento della durata dei processi e che è già in fase operativa avanzata. Inoltre, entro il mese di giugno è previsto il reclutamento di profili tecnico amministrativi per migliorare l'efficienza della macchina amministrativa degli uffici giudiziari e per dotare i tribunali delle competenze tecniche necessarie ad affrontare la trasformazione tecnologica e digitale. Il Governo intende inoltre mettere in campo numerosi strumenti per incentivare la digitalizzazione del sistema giudiziario: tra gli impegni per i prossimi anni rientrano il completamento del processo civile e penale telematico, oltre ad alcuni grandi interventi stabiliti nel PNRR e relativi alla digitalizzazione dei fascicoli giudiziari degli ultimi 10 anni e allo sviluppo di un *data lake* che consenta di accedere a una grande mole di dati per la ricostruzione della giurisprudenza, oltre che per finalità statistiche.

Il secondo obiettivo prevede di mettere in rete le esperienze virtuose del settore per fare in modo che contribuiscano al miglioramento del funzionamento dell'intero sistema. Il terzo aspetto riguarda la formazione, soprattutto dei magistrati con incarichi direttivi e semidirettivi, che dovrà essere focalizzata sugli aspetti organizzativi e gestionali. Dal lato delle riforme normative, come previsto dal PNRR, nel 2021 il Governo ha approvato la legge delega di riforma del processo civile, quella di riforma del processo penale e il decreto-legge di riforma dell'insolvenza.

La legge delega sulla giustizia civile si basa, da un lato, sulla valorizzazione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie per dare spazio a forme preventive e consensuali di soluzione delle controversie ed abbattere il carico di lavoro dei tribunali e dall'altro, sulla razionalizzazione del processo per concentrare le attività processuali nella prima udienza. Tra le disposizioni più rilevanti rientrano la riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, la disciplina dell'appello - per scoraggiare impugnazioni pretestuose e semplificare le procedure - il rafforzamento dell'utilizzo di modalità telematiche per il deposito di atti e documenti e per le notifiche e una revisione del diritto di famiglia e dei minori. È stato inoltre introdotto il ricorso pregiudiziale in Cassazione, che avrà un effetto deflattivo del contenzioso.

La legge delega di riforma della giustizia penale mira innanzitutto a sbloccare quelle fasi del processo - dalle indagini preliminari al giudizio in Cassazione - che possono determinare una stasi, anche incentivando il ricorso ai riti alternativi. Si fissano i principi per la revisione del sistema sanzionatorio con finalità deflative, viene confermata la riforma della prescrizione e si introducono correttivi a garanzia dell'imputato attraverso il nuovo istituto della improcedibilità per superamento dei termini. Inoltre, il Governo è chiamato a intervenire anche sul tema della giustizia riparativa. Anche la riforma del processo penale ha l'obiettivo di migliorare l'efficienza del giudizio riducendone la durata e rafforzando il ricorso alle tecnologie digitali. In relazione a questo ultimo aspetto, diverse disposizioni incentivano l'uso di questi strumenti, come quelle che invitano il Governo a dare attuazione al principio di obbligatorietà dell'utilizzo di modalità digitali per il deposito di atti e documenti, per la conservazione degli atti processuali e per le comunicazioni e notificazioni.

Le riforme della giustizia civile e penale definite nelle leggi delega vedranno la luce nel 2022 con l'adozione di decreti attuativi ai quali il Governo sta già lavorando. Questi interventi prevedono un'attuazione progressiva e ulteriori strumenti attuativi verranno realizzati anche nel 2023.

Gli interventi in materia di insolvenza rispondono all'esigenza di incentivare l'emersione tempestiva delle crisi per garantire la continuità di impresa e salvaguardare i livelli di occupazione. Le misure previste nel PNRR e già adottate nel 2021 riguardano le modifiche al Codice della crisi d'impresa e

dell'insolvenza che entrerà in vigore nei tempi previsti per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/102322, sul quale il Governo è intervenuto per rendere immediatamente operative alcune disposizioni come lo strumento della composizione negoziata.

Anche la riforma della giustizia tributaria costituisce un impegno che il Governo considera prioritario tanto che, per rispettare le scadenze concordate con la Commissione (il 2022), si ipotizza di intervenire con disposizioni di immediata applicazione, anziché ricorrere alla legge delega (che pure rimane indicata, nella sez. I del programma di stabilità, tra i collegati alla decisione di bilancio: § I.6). Anche in questo settore, infatti l'Italia sconta un elevato arretrato - con un numero di controversie pendenti che alla fine del 2020 è aumentato del 2,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019 e i tempi medi del processo sono molto lunghi e in ulteriore aumento, sia nelle Commissioni Tributarie Regionali (+ 16,3 per cento nel 2020 rispetto all'anno precedente) sia in quelle Provinciali (+ 3,8 per cento). Questi dati impongono un intervento organico volto a rendere il sistema più efficiente, soprattutto per quanto riguarda la riduzione dei ricorsi alla Corte di Cassazione.

In un'ottica di più lungo periodo rientrano invece le opere di edilizia per l'efficientamento degli uffici giudiziari con la previsione di numerosi interventi da realizzare entro il 2026. A tal riguardo sono state sottoscritte le prime cinque Convenzioni tra Ministero della Giustizia e l'Agenzia del Demanio, quest'ultima con il ruolo di amministrazione attuatrice, con l'obiettivo di realizzare le cosiddette 'Cittadelle della Giustizia'.

Riassumendo, le misure previste dal PNRR in tema di giustizia si pongono come obiettivi la riduzione della durata dei processi civili e penali ed il miglioramento dell'efficienza e della prevedibilità del sistema giudiziario. Le tre principali linee di intervento della riforma mirano a completare il progetto dell'Ufficio del processo, a rafforzare la capacità amministrativa mediante investimenti sul capitale umano ed a potenziare le infrastrutture digitali. Parte della riforma è stata già implementata nel 2021, con una serie di interventi legislativi quadro. La riforma della giustizia definisce alcuni obiettivi quantitativi prioritari in termini di riduzione della durata dei processi civili e penali, rispettivamente del 40 e 25 per cento entro il 2026 rispetto a quanto osservato nel 2019 (*benchmark*). Un ulteriore obiettivo quantitativo della riforma è la riduzione del 90 per cento dei processi civili pendenti (sia di primo che di secondo grado) e del 70 per cento per i processi amministrativi (TAR e Consiglio di Stato). Tra le riforme che il Governo sta realizzando nel campo della giustizia al di fuori del raggio di azione del PNRR, infine, rientra il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, già incardinato nell'ambito dei lavori parlamentari, che contribuirà a migliorare l'efficienza della giustizia e la gestione delle risorse umane, oltre che a rafforzare l'autonomia della magistratura anche attraverso la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. La Legge di Bilancio ha inoltre previsto nuove risorse per attuare gli interventi volti alla modifica della disciplina economica della magistratura onoraria, sulla spinta delle sollecitazioni provenienti dalla Commissione europea, e destinate a coprire anche i costi per lo svolgimento di procedure concorsuali tese alla conferma dei magistrati onorari attualmente in servizio.

Propone infine di esprimere un parere favorevole.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto favorevole; tuttavia non condivide i dati statistici riportati nella relazione in merito al fatto che i ritardi nell'amministrazione della giustizia avrebbero un'incidenza negativa sul prodotto interno lordo: suffraga la sua affermazione facendo riferimento al fatto che le recenti riforme sul processo tributario, pur avendo ridotto l'arretrato del contenzioso, non hanno avuto alcuna incidenza favorevole in termini di prodotto interno lordo.

Il relatore [MIRABELLI](#) (*PD*) replica, in merito all'osservazione del senatore Caliendo, dando atto che la giustizia tributaria versa in una condizione diversa dalla ricognizione statistica che, invero, il DEF effettua in ordine ai tempi della giustizia civile.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*), in dichiarazione di voto contrario, condivide l'opinione del senatore Caliendo e ritiene non realistici i dati riportati nel documento economico finanziario.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*), annunciando il proprio voto contrario, si sofferma ancora una volta sulle criticità e le perplessità sollevate dalle recenti riforme del settore giustizia.

Previa verifica del prescritto numero legale la proposta di parere favorevole, posta ai voti, è approvata a maggioranza.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10a Commissione sugli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte favorevole)

Il relatore, senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) propone l'allegato schema di parere favorevole sugli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.8, 29.10, 29.11, 29.12 e 29.13, che modificano la presunzione di dipendenza: ciò prefigura una sorta di presunzione di colpevolezza, ponendo sull'accusato l'onere della prova a propria discolpa. Sugli emendamenti 4.17, 6.106, 10.0.3, 11.7, 12.1, 14.0.1, 20.1, 20.2 e 20.3, lo schema esprime parere non ostativo.

Previa verifica del prescritto numero legale lo schema di parere del relatore, posto ai voti, è approvato a maggioranza, con l'astensione del senatore Balboni e Cruciolì.

IN SEDE REDIGENTE

(2530) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

(1564) Valeria VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere

(1770) Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore

(1885) NENCINI ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

(1868) Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

(2377) Marzia CASOLATI ed altri. - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1770 e 1868, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 2530, 1564, 1885 e 2377 e rinvio)

I relatori, senatori Julia [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e [CUCCA](#) (*IV-PSI*), illustrano il disegno di legge n. 2530, recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Esso si compone di 13 articoli e mira a rafforzare gli strumenti di prevenzione e protezione delle donne. Nel merito il provvedimento estende l'applicabilità dell'ammonimento del Questore per violenza domestica ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive; le pene dei reati suscettibili di ammonimento sono inoltre aumentate quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito e si procede d'ufficio per taluni reati qualora commessi da soggetto già ammonito (articolo 1). Il testo governativo poi prevede la revoca della misura cautelare e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere in caso di manomissione del braccialetto elettronico. Nel disporre la misura coercitiva

dell'allontanamento dalla casa familiare con le modalità di controllo mediante mezzi elettronici, il giudice deve prevedere l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo elettroniche. Stessa misura si prevede nel caso di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa stabilendo che le modalità di controllo con mezzi elettronici possono essere disposte anche al di fuori dei limiti di pena di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale (articolo 2).

Il disegno di legge altresì: interviene in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari, nonché in tema di conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva (articolo 3); interviene sul Codice antimafia estendendo l'applicabilità, da parte dell'Autorità giudiziaria, delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati commessi nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e ai soggetti che, già ammoniti dal Questore, risultino indiziati dei delitti di percosse, lesioni, violenza privata, minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento, commessi nell'ambito di violenza domestica (articolo 4); amplia il catalogo di reati per i quali scatta l'obbligo - da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati considerati - di informare la vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e di metterla in contatto con questi centri qualora ne faccia richiesta (articolo 5); introduce un'ulteriore ipotesi di fermo disposto dal PM, con decreto motivato, nei confronti della persona gravemente indiziata di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali e *stalking* (articolo 6); interviene sulla disciplina del beneficio della sospensione condizionale della pena per i reati di violenza di genere e domestica, consentendo al giudice di avvalersi degli uffici di esecuzione penale esterna per l'individuazione degli enti o delle associazioni presso le quali l'autore del reato deve svolgere i prescritti percorsi di recupero (articolo 7); introduce l'obbligo di arresto in flagranza dell'indagato in caso di violazione degli ordini di protezione adottati in sede civile (articolo 8); prevede che nei procedimenti per i reati di violenza di genere e domestica, l'estinzione o la revoca delle misure cautelari coercitive nonché la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al questore, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione e al prefetto ai fini dell'eventuale adozione, di misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa (articolo 9); introduce la possibilità di corrispondere una provvisoria a titolo di ristoro "anticipato", alla vittima o, in caso di morte, agli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, e deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno (articolo 10).

Il testo poi stabilisce che il prefetto possa adottare misure di vigilanza dinamica, in caso di pericolo di reiterazione della condotta in relazione a taluni reati commessi in ambito di violenza domestica, a particolare tutela della vittima (articolo 11); si prevede anche la possibilità dell'arresto, anche fuori dei casi di flagranza (in cui l'arresto è obbligatorio), non oltre quarantotto ore dal fatto per colui che viola i provvedimenti di allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 12).

I relatori, conformemente al deliberato dell'Ufficio di Presidenza integrato, propongono la congiunzione con i disegni di legge già all'ordine del giorno sugli uomini maltrattanti, nonché con i disegni di legge nn. 1564, 1885 e 2377, aventi medesimo oggetto.

In particolare, l'atto Senato n. 1564 (Valente e altri) consta di sei articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale prevedendo che si possa procedere all'arresto obbligatorio in flagranza anche per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L'articolo 2 prevede che anche fuori dai casi di flagranza e delle ipotesi che consentono il fermo dell'indiziato (articolo 384 del codice di procedura penale) il PM disponga, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata dei delitti di maltrattamenti e di *stalking*, quando sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. Si tratta di una previsione che

in larga parte ricalca quanto previsto dall'articolo 6 dell'atto Senato n. 2530. L'articolo 3 prevede che nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice, ove le ritenga necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescriva le modalità di controllo mediante braccialetto elettronico (*ex* articolo 275-*bis* del codice di procedura penale). Qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione del braccialetto elettronico, il giudice dispone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. L'articolo 4 dispone che quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572 (*maltrattamenti contro familiari e conviventi*), 387-*bis*, 609-*bis* (*violenza sessuale*), 609-*quater* (*atti sessuali con minorenne*), 609-*quinquies* (*corruzione di minorenne*), 609-*octies* (*violenza sessuale di gruppo*) e 612-*bis* (*atti persecutori*) del codice penale, il PM, assunte le informazioni ai sensi dell'articolo 362 del codice di procedura penale, trasmette gli atti al prefetto al fine di valutare l'adozione di eventuali misure di protezione. Con riguardo alle misure di vigilanza dinamica che possono essere adottate dal prefetto si rinvia alle schede relative agli articoli 9 e 11 dell'atto Senato n. 2530. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 6 disciplina infine l'entrata in vigore.

Quanto al disegno di legge n. 1885 (Nencini e altri), "Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", all'articolo 1 esso introduce un nuovo comma all'articolo 572 del codice penale. Tale comma aggiuntivo prevede la sospensione temporanea della potestà genitoriale per il soggetto indagato per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi o di violenza assistita nei confronti di minorenne. Tale sospensione dura dall'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari (articolo 415-*bis* del codice di procedura penale) fino alla pronuncia della sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere. Si prevede la trasmissione degli atti del procedimento al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse del minore.

L'articolo 2 prevede il gratuito patrocinio per le vittime di lesioni in ambito familiare e domestico. A tal fine esso propone l'inserimento del reato di lesione personale (articolo 582 del codice penale), ove commesso in ambito domestico e familiare, nell'elenco dei delitti di cui all'articolo 76, comma 4-*ter*, del testo unico sulle spese di giustizia (di cui al decreto legislativo n. 115 del 2002). Il citato comma 4-*ter* stabilisce che la persona vittima dei reati ivi elencati può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito, fissati dal medesimo testo unico.

L'articolo 3 propone novelle all'articolo 165, quinto comma, del codice penale. Esso prevede, in caso di condanna per determinati delitti (tra i quali figurano talune fattispecie riconducibili alla violenza domestica e di genere), che la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei soggetti condannati per tali reati. Con le novelle in esame, si stabilisce che la sospensione condizionale sia subordinata non solo alla partecipazione al percorso di recupero, ma anche alla valutazione dell'esito di tale partecipazione da parte del giudice dell'esecuzione. Di tale esito, prosegue il testo come novellato, riferisce al giudice dell'esecuzione l'ente o l'associazione che ha gestito percorso di recupero.

L'articolo 4 dispone in ordine alla partecipazione della persona offesa nel procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva in relazione ai reati di violenza alla persona. A tal fine, esso propone novelle all'articolo 309, comma 8, del codice di procedura penale. Tale articolo 309 stabilisce, al primo comma, che l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva, entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento. Tale facoltà non è prevista per le ordinanze emesse a seguito di appello del pubblico ministero. Il tribunale territorialmente competente, in composizione collegiale, decide su tale richiesta (settimo comma). Ai sensi dell'ottavo comma, il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio e l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero e, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Secondo la novella in esame, relativamente, come detto, ai reati di violenza alla persona, tale avviso è notificato, entro i medesimi termini personali, alla persona offesa e al difensore, ove nominato. Conseguentemente, la facoltà di esaminare e di estrarre copia degli atti depositati in cancelleria fino al giorno dell'udienza,

riconosciuta al difensore dell'imputato, viene estesa al difensore della persona offesa, ove nominato. L'articolo 5 propone l'inserimento di un nuovo articolo 5-*bis* nella legge n. 69 del 2019. Tale disposizione aggiuntiva reca disciplina concernente corsi di formazione destinati agli operatori dei servizi sociali in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere o che intervengono nei trattamenti penitenziari delle persone condannate per i medesimi reati. La disposizione prevede che il Ministero della giustizia attivi tali corsi di formazione, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni. Si prevede che la formazione sia obbligatoria per il personale individuato dalle amministrazioni interessate. Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa, la definizione di contenuti dei corsi, al fine di assicurarne l'omogeneità. Riguardo all'individuazione delle fattispecie di reato, la disposizione in esame fa riferimento agli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 69 del 2019: si tratta dei reati di cui ai agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale.

Infine, l'atto Senato n. 2377 (Casolati), "Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi", proponendo una modifica all'articolo 9 della legge n. 69 del 2019, reca una novella all'articolo 572 del codice penale. Vi si prevede che nei casi di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ivi disciplinati, sia consentito l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale. Si prevede altresì l'arresto in flagranza in caso di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa (articolo 387-*bis* del codice penale). Nei casi qui menzionati, qualora non si possa procedere all'arresto immediato per motivi legati alla salvaguardia della persona offesa, si considera in stato di flagranza la persona che risulti autore del fatto, sulla base di indizi di colpevolezza concludenti, dai quali il fatto emerge in maniera inequivocabile. In tali casi, l'arresto deve comunque essere eseguito entro 48 ore dalla commissione del reato. La novella mira, quindi, ad introdurre l'istituto dell'arresto in flagranza differita per i delitti di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti rispettivamente dagli articoli 387-*bis* e 572 del codice penale.

Il [PRESIDENTE](#), udite le relazioni sui disegni di legge n. 2530, 1564, 1885 e 2377, non facendosi osservazioni e in conformità ai deliberati dell'Ufficio di Presidenza integrato, ne dispone la congiunzione tra di loro e con i disegni di legge n. 1770 e 1868. Ricorda lo stato dell'iter di questi due ultimi disegni di legge, già iniziati con la relazione del senatore Cucca: il 25 febbraio scorso decorse il termine per l'indicazione dei soggetti da audire e furono indicati 19 nomi.

Sottopone quindi alla Commissione la valutazione in ordine all'opportunità di riaprire questo termine, in riferimento a tutti gli altri disegni di legge testé congiunti, fissando come data per la presentazione delle proposte da parte dei Gruppi il prossimo giovedì 21 aprile alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

(2499) DAL MAS ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze

(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), facente funzioni di relatore in sostituzione del senatore Pepe, illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa dei senatori Dal Mas, Caliendo, Modena e altri, che reca modifiche al

codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze.

Nel merito il provvedimento consta di tre articoli. L'articolo 1 dispone l'abrogazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 428 c.p.p., la quale prevede che contro la sentenza di non luogo a procedere possa proporre appello il procuratore della Repubblica e il procuratore generale, quest'ultimo esclusivamente nei casi di cui all'articolo 593-*bis*, 2° comma, ovvero nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento. L'articolo 2, modificando il comma 2 dell'articolo 593 del codice di procedura penale (che disciplina i casi di appello), sopprime la possibilità per il PM di appellare le sentenze di proscioglimento. L'articolo 3, infine, interviene sull'articolo 606 del codice di procedura penale. Tale disposizione che disciplina i casi di ricorso per cassazione attualmente prevede che il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili. Il disegno di legge integra l'articolo 606 c.p.p. con la previsione per la quale il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero nei casi di sentenza di proscioglimento in primo grado.

È opportuno segnalare come il disegno di legge intervenga - come del resto si sottolinea nella relazione di accompagnamento del provvedimento, alla quale si fa rinvio - sul regime dell'impugnazione delle sentenze di proscioglimento da parte dei pubblici ministeri, una questione già interessata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 nota anche come legge « Pecorella », la quale, nel suo punto nodale escludeva la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, salvo l'emergere di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado. Tale norma, come è noto, è stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta, con la sentenza n. 26 del 2007, in quanto, impedendo al pubblico ministero il potere di impugnare una sentenza di primo grado in appello, tale norma si sarebbe posta in contrasto con il principio di parità delle parti sancito dall'articolo 111 della Costituzione. Tuttavia, nella relazione stessa si osserva come a distanza di quindici anni da quella pronuncia si debba registrare una complessiva rilettura, anche in ragione di *input* europei - rilettura peraltro confermata anche nella relazione conclusiva della Commissione di studio per la riforma della giustizia penale, presieduta dal dottor Lattanzi - del quadro normativo e del ruolo del pubblico ministero in particolare, che impone di rivedere la stessa interpretazione del principio della parità delle armi, che ispirò all'epoca la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) chiede al rappresentante del Governo se nella legge delega sul processo penale non vi sia una parte riservata anche alle impugnative e con quali criteri debba essere esercitata: se, quindi, l'argomento trattato nel disegno di legge in questione sia coerente con questi criteri.

Il SOTTOSEGRETARIO dichiara che vi è un capitolo della legge di delega che riguarda le impugnazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2419) [Deputato Giorgia MELONI ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) [SANTILLO ed altri.](#) - *Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 aprile.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede un rinvio per lo svolgimento dei necessari

approfondimenti, anche con il Governo.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) chiede chiarimenti al relatore in merito ai tempi di conclusione.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che i tempi di conclusione non dipendono soltanto dal relatore, ma dal fatto che attualmente mancano ancora i pareri della 5a Commissione su alcuni emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE REFERENTE

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali

(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione

(2016) Assuntela MESSINA. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali

- e delle petizioni nn. 406, 464, 622, 913, 1045 e 1062 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene necessario insistere con la 5a Commissione per l'ottenimento dei necessari pareri sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWObI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il relatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che è ancora in atto un confronto tra i relatori e, comunque, chiede un incontro con i rappresentanti del Governo prima di poter depositare un testo per l'esame della Commissione.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) sollecita la chiusura dell'*iter* in tempi brevi ricordando che il 7 aprile scorso è stata pubblicata un'ulteriore sentenza in sede europea su rinvio pregiudiziale del tribunale amministrativo regionale competente, avente ad oggetto la disciplina economico giuridica dei magistrati onorari; con l'occasione sottolinea ancora una volta la necessità che si proceda al riconoscimento richiesto da soggetti che svolgono una funzione fondamentale, senza la quale il sistema giustizia italiano sarebbe già collassato da tempo.

Ricorda di aver manifestato nelle precedenti sedute perplessità sulle previsioni della tempistica eccessivamente ottimistica relativamente all'elaborazione del disegno di legge in oggetto; chiude l'intervento con l'auspicio che finalmente si giunga ad una soluzione che riconosca a tali servitori dello Stato uno status giuridico adeguato alle loro legittime aspettative.

Il [PRESIDENTE](#), anche a nome dei vari commissari che assentono, esprime l'auspicio che quanto prima la concertazione tra i relatori - e tra di essi ed il Governo - produca il nuovo testo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) chiede chiarimenti in merito alla calendarizzazione della seduta relativa alla nomina del vicepresidente tuttora vacante, invitando se possibile a procedere oggi stesso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, a norma di Regolamento, è necessario un congruo preavviso per la convocazione della Commissione su un punto non previsto all'ordine del giorno.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), la senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) si associano alla richiesta del senatore Crucoli.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto di tali richieste, preannuncia che a breve si procederà alla calendarizzazione della seduta necessaria all'assolvimento di tale adempimento, necessario anche per il celere completamento del vasto programma di audizioni pendente presso l'Ufficio di Presidenza integrato.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) chiede altresì che venga disposto nel più breve tempo possibile l'«incardinamento» del disegno di legge sulla modifica della disciplina dell'ergastolo ostativo, proveniente dalla Camera dei deputati.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) rammenta che a tale disegno di legge n. 2574 andrà congiunto il disegno di legge n. 2465 a sua firma.

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, dichiara che nella prima seduta della prossima settimana, da tenersi nel pomeriggio di martedì 19 aprile, si procederà all'elezione del nuovo vice Presidente ed alla trattazione dei disegni di legge testé citati.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 2469

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sugli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.8, 29.10, 29.11, 29.12 e 29.13 che adeguano la previsione sulla dipendenza alla presunzione costituzionale di non colpevolezza, evitando di porre sull'accusato l'onere della prova a propria discolpa.
Sui restanti emendamenti esaminati, esprime parere non ostativo.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 198 (ant.) del 17/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 198

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022

Presidenza del Vice Presidente

[LOMUTI](#)

Orario: dalle ore 11 alle ore 12,55

AUDIZIONI INFORMALI DI PROCURATORI, MAGISTRATI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2530, 1564, 1770, 1868, 1885 E 2377 (VIOLENZA DOMESTICA)

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 292 (pom.) del 18/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCLEDÌ 18 MAGGIO 2022
292ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati

(2119) GRASSO. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

- e delle petizioni nn. 170, 181, 585 e 652 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) interviene in discussione generale sottolineando la grande attesa che circonda questo disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, le connessioni di tale riforma con le vicende del piano nazionale di ripresa e resilienza, l'impatto che i noti fatti di cronaca hanno avuto sul dibattito parlamentare; il travagliato *iter* iniziato alla Camera dei Deputati - con una serie di emendamenti presentati oltre un anno fa al disegno di legge di provenienza governativa - è stato seguito da un fitto dibattito pubblico e politico, su una materia particolarmente delicata, destinata ad impattare in modo sostanziale sull'ordinamento statale.

Esprime il suo giudizio negativo sul correntismo: è prassi che va contrastata e sradicata, in nome di un maggiore pluralismo cui questa legge di riforma si ispira adottando - per quanto riguarda il criterio di elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura (CSM) - un correttivo in senso proporzionale. Merita anche condivisione l'introduzione del principio della parità di genere nel metodo di elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura; esprime soddisfazione sul fatto che si sia accantonato il discusso criterio del sorteggio dei membri del CSM, evidenziando come si sia cercata - in ogni occasione - la sintesi politica su questioni tecniche particolarmente spinose. Difende l'aumento del numero dei membri del Consiglio superiore della magistratura, motivato dalla necessità di separare le composizioni della commissione che si occupa di procedimenti disciplinari e da quella

delle commissioni che si occupano della nomina degli uffici giudiziari; condivide l'adozione di criteri di valutazione della professionalità e della produttività del magistrato seppur raccomandando, sul punto, che il Parlamento vigili al momento dell'attuazione dei decreti delegati.

Merita anche condivisione l'introduzione del voto in favore degli avvocati nei consigli giudiziari: è metodologia utile a realizzare una maggiore apertura, in un mondo che finora è stato chiuso e autoreferenziale e che, altrimenti, rischierebbe di restare vittima delle incrostazioni di potere. Giusta è poi l'impostazione del disegno di legge sulla questione delle "porte girevoli", perché agisce distinguendo tra la posizione dei magistrati che accedono ai ruoli elettivi e quella dei magistrati che accedono ai ruoli tecnici di vertice.

Interviene poi sul tema spinoso dei "fuori ruolo", di cui evidenzia la necessità di una riduzione quanto alla durata e quanto al numero dei magistrati interessati. Nel complesso va sottolineato l'impianto innovativo della nuova legge e l'importanza di riconoscere l'imparzialità della magistratura; tale legge non deve avere una funzione punitiva né deve rappresentare l'occasione per un conflitto tra politica e magistratura. Dopo le molte discussioni e gli approfondimenti, che hanno portato alla ricerca di punti di equilibrio di non facile raggiungimento sui diversi temi oggetto del dibattito, è giunto il momento di approvare tempestivamente una riforma che non può più essere ulteriormente rinviata.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) evidenzia le criticità del disegno di legge frutto, a suo dire, del tentativo compromissorio di accontentare molti finendo con lo scontentare tutti: ciò a cominciare dai magistrati stessi, che si sono espressi negativamente nei confronti della riforma con uno sciopero legittimo ma inefficace, per via della scarsa adesione numerica. Si sofferma poi sul tema dell'elettorato passivo dei magistrati, su cui si interviene attraverso l'introduzione di cause di ineleggibilità; ritiene tuttavia che l'impianto della riforma sia complessivamente debole.

Soltanto una modifica radicale del sistema elettorale, che passi necessariamente attraverso la separazione delle carriere, potrebbe evitare il ripetersi degli episodi, verificatisi in passato, di pubblici ministeri che - grazie a inchieste fumose e basate su arditi teoremi accusatori, conclusisi spesso con un nulla di fatto sul piano processuale - hanno acquisito visibilità in ambito nazionale: la medesima visibilità che ha consentito loro, poi, di tradurre la popolarità acquisita in carriere politiche. Il "fuori ruolo" è anch'essa prassi ormai abusata, che ha portato ad una occupazione sistematica - da parte dei magistrati più vicini alla politica - dei posti di maggior prestigio ai vertici del Ministero della giustizia: tutto ciò ha un deleterio impatto sull'organizzazione della giustizia, facendo sì che siano gli stessi magistrati, seppur nella veste di tecnici, ad orientare le più importanti scelte dei vertici politici; condivide quindi sul punto le considerazioni espresse nell'intervento del senatore Balboni.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) individua nell'egemonia gramsciana il modello comportamentale con cui una ben precisa parte politica, nel nostro Paese, ha cercato ampie sponde nella magistratura, o in altre istituzioni culturali quali per esempio l'università o l'editoria: ciò è avvenuto per legittimare una visione dei rapporti tra Stato e cittadino che egli non ha mai condiviso e che, anche in questa sede, intende risolutamente contrastare. Denuncia ancora una volta l'uso politico della magistratura: il problema dei magistrati, che si pongono come interfaccia della sovranità popolare, assume icastico rilievo tutte le volte in cui essi siedono nei tavoli tecnici del Ministero della giustizia per discutere con i parlamentari le proposte di legge di riforma; segnala come, su tali connessioni tra magistratura e politica, non si sia intervenuto radicalmente come invece sarebbe stato, a suo dire, necessario. Esprime una consistente disapprovazione sull'impianto della riforma, che non tocca gli aspetti più cari al cittadino quali la responsabilità civile dei magistrati: non è entrata nel disegno di legge ed è stata esclusa dalla possibilità di essere oggetto dei quesiti referendari sulla giustizia che si terranno il 12 giugno prossimo. Grave è la mancanza di un serio dibattito sul tema della specializzazione dei magistrati, sull'obbligatorietà dell'azione penale e sulla separazione delle carriere; va poi denunciata l'inadeguatezza della riforma elettorale del CSM, nata per combattere il correntismo ma che - in realtà - finirà per incoraggiarlo: ben altra efficacia avrebbe potuto dispiegare l'azione del Legislatore, se si fosse affidato al sorteggio come criterio di scelta dei componenti dell'organo di autogoverno!

Critica infine quella previsione del disegno di legge che prevede la possibilità - per i magistrati al termine del mandato elettorale - di essere ricollocati presso l'avvocatura dello Stato; solleva perplessità sul fatto che non vengano considerati dalla riforma i capi degli uffici legislativi e condivide buona parte delle osservazioni del senatore Balboni e Dal Mas che lo hanno preceduto; infine auspica un buon esito dei referendum popolari sulla giustizia e si augura che il nostro Paese possa - al pari dei Paesi anglosassoni - trasformarsi in un luogo in cui l'efficienza della magistratura sia misurata anche in base all'elezione popolare come criterio di nomina dei giudici.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto-IpI-PVU*) condivide molte delle critiche espresse fino ad ora dai colleghi: tuttavia si stupisce che queste critiche provengano da rappresentanti di partiti che hanno, in sede di votazione alla Camera dei deputati, espresso un voto favorevole sul disegno di legge oggi all'esame. L'importanza di una legge - che sarà chiamata a governare di fatto il funzionamento della magistratura, che vigila sulla vita di tutti i cittadini - risulta enfatizzata dal fatto che sia maturata nell'infelice dibattito, scandito dalle note questioni di cronaca che hanno portato alla luce del sole una scandalosa commistione tra politica e magistratura.

Soffermandosi sul tema del sorteggio per quanto riguarda il criterio elettorale, passa a denunciare l'inadeguatezza dello strumento della legge delega, il cui esercizio da parte del Ministero competente avviene, di fatto, mediante quei magistrati che, nei panni di tecnici, scriveranno le norme: con quale effetto, è facile immaginare, visto che si collocano tutti in conflitto di interessi con criteri che, in realtà, sono stati concepiti proprio per limitare il loro strapotere. Ritiene quindi che il disegno di legge non abbia risolto i problemi che erano sul tavolo; salvo qualche miglioramento marginale, nel complesso merita un giudizio negativo un testo che non affronta il grande tema del malfunzionamento della giustizia, dovuto alla carenza del numero dei magistrati. Denuncia come, in questa notevole fase di debolezza della politica, non si sia riuscito ad esercitare il primato del Parlamento per opporsi ancora una volta al corporativismo di alcuni magistrati; merita infine di essere segnalata l'aberrazione di un sistema che investe in maniera illusoria sui giovani dell'ufficio del processo, creando di fatto nuovo precariato: si tratta di assunzioni a tempo determinato che non risolveranno il problema dell'amministrazione della giustizia.

Il [PRESIDENTE](#) replica agli intervenuti riconoscendo che, allo stato, il dibattito su tale disegno di legge non può che risentire della pressione mediatica che si percepisce anche in ragione della ristrettezza dei tempi: l'effetto di compressione della dialettica parlamentare - in relazione alla necessità di giungere ad una approvazione del testo prima delle elezioni del prossimo Consiglio superiore della magistratura - non può però spingersi a sacrificare il sistema parlamentare perfetto, nel quale anche il Senato è chiamato ad esprimersi. Affinché questo ramo possa far valere le proprie prerogative, pur nel massimo rispetto per il lavoro fatto dai colleghi della Camera dei deputati, invita i colleghi della Commissione a non tirarsi indietro di fronte alla necessità di migliorare il testo. Indica alcuni punti sui quali, a suo avviso, sono emerse criticità che rendono necessario valutare la possibilità emendativa: la previsione dell'articolo 5 comma 1 lettera a), del disegno di legge non menziona i capi degli uffici legislativi; l'articolo 11 appare indeterminato nell'individuare le direttive, la violazione delle quali determinerebbe la sanzione disciplinare. Posto il problema dell'incongruità del ricollocamento del magistrato presso l'avvocatura dello Stato, richiama infine l'attenzione dei colleghi sulla previsione contenuta nell'articolo 31 relativamente alla formazione dei collegi elettorali che, secondo l'attuale disegno di legge, vengono rimessi ad una determinazione ministeriale: in proposito ritiene invece che una maggiore trasparenza debba imporre una predeterminazione legislativa dei collegi, ricordando che nei fatti, spesso, l'esito di una votazione può dipendere "a monte" già dal modo in cui i collegi vengano disegnati.

Segnalata la necessità di un approfondimento sull'incremento dei componenti del CSM (anche attraverso la valutazione di impatto normativo, la cui richiesta è stata già presentata al rappresentante del Governo ieri), auspica che la Commissione possa svolgere il proprio lavoro in autonomia, senza risentire delle pressioni esterne che cercano di dettare l'agenda in vista delle prossime elezioni del

Consiglio superiore della magistratura.

Interviene in replica anche il rappresentante del Governo SISTO: pur comprendendo la necessità che ciascun ramo del Parlamento svolga il proprio ruolo, invita tuttavia i parlamentari a tener conto dell'esigenza inderogabile dell'approvazione di tale disegno di legge in guisa tale da consentire lo svolgimento, con le nuove regole, delle elezioni del prossimo Consiglio superiore della magistratura.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente di assumere a testo base il disegno di legge n. 2595 e di riferirvi gli emendamenti, per la cui presentazione - come da precedente accordo tra i Gruppi - il termine è fissato al 23 maggio prossimo alle 19.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) lamenta che l'*iter* dei disegni di legge sull'equo compenso (nn. 2419 e 1425) ancora risulti bloccato dalla mancata espressione dei pareri della Quinta Commissione sugli emendamenti, e sollecita la Presidenza a richiedere un celere completamento della sede consultiva presso quell'organo.

Alla richiesta del senatore Balboni il sottosegretario SISTO unisce la sua, espressa nei medesimi termini.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Quinta Commissione anche questa settimana aveva all'ordine del giorno la sede consultiva in questione, ma non ha trattato i relativi emendamenti; torna a sollecitare i Gruppi a farsi parte attiva presso i loro omologhi in quell'organo, che è già attivato da una richiesta formale di questa Commissione datata 11 marzo 2022 e che, purtuttavia, si è espresso in riferimento soltanto ad una minima parte degli emendamenti proposti, rinviando l'esame dei restanti.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) chiede il ripristino del termine del 25 maggio per la presentazione degli emendamenti sul disegno di legge n. 2574 (benefici penitenziari ed ergastolo ostativo), approvato dalla Camera.

Si oppone il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*), chiedendo che sia mantenuto il termine del 23 maggio individuato, con voto unanime, nella seduta dell'11 maggio scorso.

Protesta il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), giudicando inammissibile che su questioni meramente procedurali sia esercitato un potere di veto da parte di uno o più Gruppi della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) conclude che, in mancanza di accordo unanime in seno alla Commissione, l'articolo 97 comma 2 del Regolamento rende inammissibile la proposta in contrasto con deliberazioni già adottate. Pertanto ribadisce che il termine rimane quello deliberato dalla Commissione nella seduta dell'11 maggio scorso, per cui gli emendamenti al disegno di legge n. 2574 andranno depositati entro le ore 19 del prossimo 23 maggio 2022.

SULLA PUBBLICITA' DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nell'ambito delle audizioni svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sui disegni di legge nn. 2530 e connessi (violenza domestica), sono

pervenuti documenti che saranno resi disponibili sulla pagina *Internet* della Commissione, così come quelli che perverranno in seguito alla Presidenza.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 199 (pom.) del 20/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 199

LUNEDÌ 20 GIUGNO 2022

Presidenza del Vice Presidente

LOMUTI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,45

*AUDIZIONI INFORMALI DI MAGISTRATI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI,
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 2530, 1564, 1770, 1868, 1885 E 2377 (VIOLENZA DOMESTICA)*

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 300 (pom.) del 29/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022
300ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene il senatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*), rappresentando l'urgenza di affrontare alcune criticità emerse nella sede giudiziaria del tribunale di Nocera Inferiore dove, recentemente, il presidente del tribunale ha presentato le dimissioni. Essendo tale atto motivato dalla protesta contro le carenze strutturali del tribunale, l'oratore chiede, in proposito, un intervento della Commissione giustizia presso il Governo e produce documentazione relativa alla vicenda narrata.

Il rappresentante del governo SISTO si impegna a riferire alla Ministra e agli uffici del Dicastero di via Arenula, in modo da poter far avere una risposta in tempi ragionevoli rispetto alla urgenza presentata.

Il presidente [OSTELLARI](#), non facendosi osservazioni, ottiene mandato dalla Commissione per scrivere alla Ministra, rappresentando l'urgenza di svolgere comunicazioni in Commissione sulla questione.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) insiste con il rappresentante del Governo perché vengano resi noti al più presto i relativi pareri sul disegno di legge, di cui è Relatrice, in materia di geografia giudiziaria.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) richiede la calendarizzazione del disegno di legge n. 2499 del senatore Dal Mas e di quello n. 2582 approvato dalla Camera in tema immunità parlamentari, deferito alle commissioni Prima e Seconda riunite.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI e altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO e altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività

espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Si riprende con l'esame dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 9.4.

Previo parere contrario del Relatore, sull'emendamento 9.5 il Governo si rimette alla Commissione, che lo respinge a maggioranza.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 9.6 e 9.0.1, la Commissione conviene all'unanimità sull'articolo 9, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Essendo stato ritirato l'emendamento 10.1, l'emendamento 10.2 decade per assenza del proponente.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 10.3 e 10.4, il Relatore esprime parere contrario all'emendamento 10.5, sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 10.5.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 10.6 e 10.7, la Commissione conviene all'unanimità sull'articolo 10 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 11 e agli emendamenti ad esso proposti, già precedentemente dati per illustrati.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 11.1 e 11.2, la senatrice [PIARULLI](#) (M5S) ritira l'emendamento 11.3, che aveva ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7, la senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) ritira l'emendamento 11.8, che aveva ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione conviene all'unanimità sull'articolo 11 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 12; l'unico emendamento ad esso proposto, già dato per illustrato, è stato successivamente ritirato.

In sede di dichiarazione di voto favorevole sull'articolo 12, il senatore [DE BERTOLDI](#) (Fdl), a nome di tutti i professionisti, ringrazia i colleghi per la collaborazione prestata e la disponibilità manifestata. L'atteggiamento costruttivo di tutti i Gruppi, nel corso dell'iter che sta concludendosi con l'approvazione del disegno di legge, corrisponde alle istanze che ancora ieri sono state avanzate da ProfessionItaliane (l'associazione che riunisce CUP e RPT), da ConfProfessioni e da Adepp in ordine alla necessità di garantire al più presto ai professionisti italiani una legge organica sulla materia, al fine di eliminare il fenomeno delle prestazioni professionali gratuite, imponendo il rispetto del principio

dell'equo compenso, soprattutto ai committenti "forti"; si dice disponibile a migliorare in futuro il provvedimento e ringrazia a nome del suo Gruppo tutti i colleghi della Commissione.

Con separate votazioni, la Commissione unanime conviene sugli articoli 12 e 13, nei testi pervenuti dalla Camera dei deputati.

Si passa alla proposta del Presidente di conferire mandato al relatore, senatore Emanuele Pellegrini.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S), in sede di dichiarazione di voto, fa presente come - pur pronunciando il proprio voto favorevole - il suo Gruppo lamenta la persistenza di criticità del provvedimento che avrebbero potuto e dovuto essere eliminate in questa sede.

Attraverso l'accoglimento degli emendamenti proposti, si sarebbe ad esempio potuto estendere il disegno di legge anche alle professioni non ordinistiche: è realmente incomprensibile la condotta politica dei Gruppi che, pur dichiarando la fondatezza di questi rilievi, si sono spesi per un'approvazione *sic et simpliciter* del testo pervenuto dalla Camera, con il contraddittorio argomento secondo cui si spenderanno in altri provvedimenti (quali?) ed in un futuro (quanto prossimo?) per sanare dei vizi, che si sarebbero potuti più utilmente rimuovere qui ed ora.

Esprime quindi rammarico perché non si sia potuto migliorare il testo in questa sede.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdl) esprime il proprio voto favorevole, manifestando la soddisfazione per l'approvazione di un testo importante e particolarmente sentito dal mondo dei professionisti; ringrazia tutti i colleghi e i rappresentanti dei gruppi per aver, in maniera coscienziosa, ritirato gli emendamenti che avrebbero impedito una celere approvazione del testo.

Si dice consapevole di alcune imperfezioni del provvedimento che valuta tuttavia - nel complesso - come positivo, impegnandosi sin da adesso, appena ve ne sia occasione, a migliorare ulteriormente la disciplina della materia; condivide le opinioni espresse dal collega De Bertoldi e dà atto alla maggioranza di non aver avuto un atteggiamento preconcetto nei confronti di un disegno di legge che veniva da un testo che, alla Camera, ebbe come primo firmatario il *leader* del maggior partito di opposizione, Giorgia Meloni.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), pur salutando positivamente l'approvazione di tale disegno di legge, fa notare come si tratti di una problematica che era stata ampiamente discussa, già nella precedente legislatura; segnala alcune criticità che a suo avviso andranno poi modificate alla prima occasione utile, confermando la fiducia nel Relatore con il voto sul mandato per l'Aula.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD), pur preannunciando il proprio voto favorevole, manifesta rammarico per non aver avuto occasione di apportare i necessari miglioramenti al testo, in particolare per quanto concerne l'allargamento dell'ambito di applicazione del testo anche ad altre figure professionali a carattere non ordinistico; segnala poi le criticità relative al tema delle sanzioni.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI), pur esprimendo il proprio voto favorevole, condivide le opinioni manifestate da alcuni colleghi in merito alla necessità che il provvedimento venga quanto prima migliorato; esprime poi rammarico per il fatto che, sempre più spesso, la Commissione giustizia del Senato si vede costretta a lavorare in tempi ristretti, rinunciando quindi ad apportare i necessari miglioramenti ai provvedimenti che vengono portati alla sua attenzione.

Auspica un'inversione di rotta metodologica, almeno rispetto ai prossimi provvedimenti in materia di violenza domestica ed ergastolo ostativo su cui la Commissione sarà chiamata ad intervenire.

Il senatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) evidenzia come il gruppo della Lega sia stato protagonista nell'iter di approvazione del provvedimento, che reputa necessario in quanto viene a colmare un inaccettabile vuoto normativo; coglie l'occasione per ringraziare il Relatore del lavoro svolto, e che merita di

proseguire con un convinto voto favorevole al mandato per l'Aula.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*), pur esprimendo il proprio voto favorevole, auspica che vi sia un cambio di rotta nella metodologia di lavoro, che possa consentire di operare con maggiore serenità apportando le necessarie modifiche ai testi che giungeranno alla commissione Giustizia del Senato dopo l'approvazione della Camera.

La Commissione quindi conferisce all'unanimità mandato al relatore Emanuele Pellegrini a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2419, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e a proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 1425, autorizzandolo alla richiesta dello svolgimento della relazione orale.

Prima dell'applauso di congedo, il rappresentante del governo SISTO esprime la propria soddisfazione per l'approvazione del testo, ringraziando i Gruppi parlamentari per l'atteggiamento coscienzioso e responsabile manifestato durante l'iter di approvazione.

[\(2548\)](#) Paola BOLDRINI e altri. - Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

[\(2607\)](#) Paola BINETTI e altri. - Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(Discussione del disegno di legge n. 2548, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2607 e rinvio)

Il relatore [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra i provvedimenti in titolo, che recano ambedue disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche e che quindi, non facendosi osservazioni, proseguiranno congiuntamente il loro *iter*.

Il disegno di legge n. 2607 si propone di garantire il diritto all'oblio degli ex pazienti oncologici, mediante un solo articolo: esso, al comma 1, prevede che in sede di stipula o di rinnovo dei contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari non potranno essere richieste al consumatore informazioni sul suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, trascorsi dieci anni dalla data di conclusione dei trattamenti terapeutici, in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del diciottesimo anno di età. Al comma 2 si specifica che, una volta trascorsi i predetti termini, il consumatore non sarà tenuto a dichiarare alla banca o alla compagnia assicurativa la pregressa patologia oncologica e che sono inapplicabili gli articoli 1892 (dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) e 1893 (dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave) del codice civile. Come precisa il successivo comma 3, le clausole che impongono al consumatore limiti, costi e oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti in via generale sono da considerarsi nulle. Infine, il comma 4 demanda al Ministro della salute - con atto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge - il compito di individuare e aggiornare le patologie per le quali possono variare i termini rispetto a quelli previsti al comma 1 (dieci e cinque anni).

Illustra poi il disegno di legge n. 2548, il cui articolo 1 enuncia le finalità della legge, stabilendo che essa riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell'accesso all'adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi.

L'articolo 2 declina gli obiettivi della legge nel settore dei contratti bancari e assicurativi. A tal fine, il comma 1 pone il divieto di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute - e, in particolare, patologie oncologiche pregresse - in sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età. Il comma 2 specifica che - trascorso il medesimo periodo - tali

informazioni, ove legittimamente raccolte in sede di stipula prima del decorso del termine decennale o quinquennale, non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del cliente. Il comma 3 integra le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevedendo che, nei medesimi casi da essi disciplinati, non possono essere imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. Il comma 4 impone uno specifico obbligo di informazione a carico degli operatori bancari e assicurativi, a beneficio del consumatore. Il comma 5 prevede infine che i termini e i requisiti terapeutici di cui al comma 1 possano essere derogati e integrati - sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dei protocolli - con decreto del Ministro della salute, da adottare ogni due anni, su proposta della Consulta istituita dall'articolo 4.

L'articolo 3 interviene in materia di procedure di adozione, modificando specifiche disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184. In particolare, viene modificato il comma 4 dell'articolo 22: tale disposizione include, tra gli aspetti della personalità e della vita dei richiedenti che possono formare oggetto delle indagini funzionali alla verifica dell'idoneità all'adozione, anche lo stato di salute. La modifica proposta incide sul perimetro delle indagini riguardanti lo stato di salute, specificando che le stesse indagini non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute. Di conseguenza, specifici rinvii all'articolo 22, comma 4, secondo periodo, vengono inseriti all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c) - relativo alle verifiche di idoneità in sede di accesso all'adozione internazionale - e all'articolo 57, terzo comma, lettera a) - relativo alle verifiche di idoneità degli adottanti in sede di formulazione dei criteri di valutazione dell'interesse del minore all'adozione in casi particolari).

L'articolo 4 disciplina l'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento della Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, alla quale sono attribuite funzioni essenziali nell'attuazione della presente legge e, più in generale, nella promozione di una più matura consapevolezza delle situazioni problematiche che possono caratterizzare l'esperienza di vita degli ex pazienti oncologici. Infine, l'articolo 5 detta disposizioni transitorie. Il primo comma prevede, in particolare, che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) individuino con proprio provvedimento, sentita la Consulta, le modalità di attuazione dell'articolo 2, comma 1, se del caso predisponendo formulari e modelli. Il comma 2 prevede in ogni caso che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi, gli operatori bancari e assicurativi si adeguino, in sede di stipula dei contratti successivamente alla sua entrata in vigore, ai principi enunciati dalla legge, a pena di nullità delle clausole contrattuali da essi difforni.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2530) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

(1564) Valeria VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere

(1770) Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore

(1885) NENCINI ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

(1868) Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

(2377) Marzia CASOLATI ed altri. - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi

(2594) Micheline LUNESU e altri. - Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1564, 1770, 1868, 1885 e 2377, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2594 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 aprile.

Il correlatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) dà per illustrato il nuovo disegno di legge n. 2594, sopraggiunto nella medesima materia, proponendone la congiunzione ai precedenti. Si tratta del disegno di legge della senatrice Micheline Lunesu e altri che reca disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita.

Con l'espressione «violenza di genere» si indicano tutte quelle forme di violenza maschile, di natura psicologica, fisica e sessuale che colpiscono le donne in quanto tali, costituendo non solo una discriminazione, ma anche, e soprattutto, una violazione dei diritti umani. Vi sono dei dati allarmanti in ordine alle violenze e ai femminicidi, i quali dimostrano che, nonostante le misure attuate siano molteplici, sia necessario prevedere una cospicua implementazione delle misure, in particolare in ordine alla prevenzione: le forme più gravi di violenza sono esercitate da *partner*, parenti o amici; oltre alla violenza fisica o sessuale le donne con un partner subiscono forme di violenza psicologica ed economica, cioè comportamenti di umiliazione, svalorizzazione, controllo ed intimidazione, nonché di privazione o limitazione nell'accesso alle proprie disponibilità economiche o della famiglia. Si ritiene indispensabile, dunque, intervenire tempestivamente, prima che i disagi subiti possano tramutarsi in veri e propri disturbi psicologici per il minore; affinché vi sia una pronta ed efficiente presa in carico già dalle prime fasi dell'emergenza, invero, tutti gli adulti che sono a contatto con i minori, a partire dalle scuole e dai servizi sanitari, devono assumere una responsabilità diretta per far emergere queste situazioni sommerse, attrezzandosi per riconoscere tempestivamente ogni segnale di disagio, senza trascurarlo o minimizzarlo. Allo stesso tempo, è necessario prevedere un sistema di protezione diffuso capillarmente che non lasci sole le donne ad affrontare il complesso percorso di liberazione dalla violenza domestica. Con il disegno di legge si intende intervenire con strumenti di supporto ancor prima che la violenza si sia concretamente perpetrata e, dunque, si intende delineare un sistema che sia capace di intercettare il malessere della donna già nel momento in cui questa individui i primi segnali dell'esistenza di un rapporto insano: ciò a partire dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato nel mese di aprile dello scorso anno, che prevede tra l'altro la realizzazione entro il 2026 delle Case della comunità.

Considerata la funzione che esse svolgono - come luogo fisico di prossimità e facile individuazione, dove la comunità (fondamentale per la prevenzione) può accedere per entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria e socio-sanitaria - il disegno di legge intende istituire degli sportelli di ascolto per le donne in difficoltà presso le presenti Case della comunità: ciò affinché siano garantiti interventi basati sull'unitarietà di approccio, centrati sulla donna ed orientati su una miglior organizzazione dei servizi con la piena integrazione e responsabilizzazione di tutti gli attori dell'assistenza, al fine di dare un supporto fattivo alle donne che si trovano in situazioni di difficoltà, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi socio-sanitari in termini di prevenzione ed assistenza delle donne al fine di prevenire ipotesi di violenza domestica e atti di femminicidio, assicurando uniformità, facilità ed equità di accesso.

L'articolo 1 è volto all'introduzione di azioni volte alla prevenzione della violenza sulle donne, attraverso l'istituzione di sportelli di ascolto per il supporto, l'accoglienza e l'informazione delle donne, attività didattiche per gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado volte alla prevenzione dei disagi legati alla violenza assistita, nonché la promozione di servizi a sostegno della responsabilità genitoriale: ciò affinché si forniscano alle famiglie degli elementi in ordine agli effetti della violenza assistita su minori e adolescenti. L'articolo 2 dispone che, all'interno dell'insegnamento

dell'educazione civica, siano tenuti incontri con professionisti psicologi volti all'intercettazione di disturbi dovuti alla partecipazione passiva ad atti di violenza da parte del padre nei confronti della propria madre. L'articolo 3 contiene un rafforzamento del rapporto tra la scuola e la famiglia, prevedendo un supporto ai genitori in ordine alla gestione dei rapporti a fronte della sensibilità di minori e adolescenti. L'articolo 4 prevede l'istituzione di un uno sportello di ascolto volto all'accoglienza, all'informazione e al supporto delle donne. L'articolo 5 dispone la copertura finanziaria.

Infine il correlatore Cucca, parlando anche a nome dell'altra relatrice, auspica una celere approvazione dei provvedimenti in titolo, che corrispondono tutti ad un'esigenza assai sentita dall'opinione pubblica in quanto pongono rimedio ad una grave emergenza sociale.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) concorda con quanto affermato dal correlatore Cucca.

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, dispone la congiunzione, convenendo con l'esigenza di non farsi distrarre dall'obiettivo di dare una risposta al Paese, dinanzi alla estrema gravità del fenomeno. Non intende quindi attardarsi in polemiche sterili, ricordando semplicemente che le audizioni in Ufficio di Presidenza integrato furono svolte grazie alla decisione della Commissione, del 13 aprile 2022, di aprire una fase conoscitiva con audizioni di soggetti, affidandone la designazione ai Gruppi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE REFERENTE

(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri
(2465) GRASSO e altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si resta in attesa del parere della Quinta Commissione, che si provvederà a sollecitare anche per la prossima settimana.

Il correlatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) propone di organizzare un'opportuna riunione di maggioranza per discutere i temi più problematici del provvedimento.

Il correlatore [MIRABELLI](#) (PD) ricorda la necessità di prendere posizione sulla questione di tecnica normativa posta dal senatore Grasso, per la quale sarebbe utile che l'Ufficio legislativo del Dicastero offrisse il suo supporto.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) ricorda di aver presentato un documento scritto, a disposizione di tutti i commissari, con opportune osservazioni in merito alla questione cui allude il relatore Mirabelli: la riunione di maggioranza, che potrebbe non essere preclusa in una seconda occasione anche alle opposizioni, dovrebbe prendere atto della sovrapposizione delle due normative e trarne le

debite conclusioni, in termini di prosieguo dell'iter, sotto il profilo testuale.

Il correlatore [MIRABELLI](#) (PD) replica al senatore Grasso che la tecnica giuridica offerta dagli esperti ministeriali - che non si è mai pensato di coinvolgere in termini sostitutivi della decisione politico-parlamentare - potrebbe semplicemente essere di ausilio per addivenire a soluzioni diverse da quelle emendative, che rischierebbero di ritardare l'approvazione del provvedimento con probabile violazione del termine accordato dalla Corte costituzionale.

Il rappresentante del governo SISTO ricorda che il Governo, con i propri uffici legislativi, è a disposizione della Commissione per un leale confronto.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Relatori di farsi carico di convocare le riunioni testé prospettate e di riferirne al più presto alla Commissione gli esiti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(170) Laura GARAVINI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(2102) Paola BINETTI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(2276) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(2293) Loredana DE PETRIS e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(2547) Danila DE LUCIA e altri. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 170, 286, 2102, 2276 e 2293, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2547 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

I relatori Alessandra [MAIORINO](#) (M5S) e [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) danno per illustrato il nuovo disegno di legge n. 2547, sopraggiunto nella medesima materia, proponendone la congiunzione ai precedenti. Si tratta del disegno di legge della senatrice Danila De Lucia (M5S) e altri, *Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli*. L'intervento normativo in parola prevede all'articolo 1 la sostituzione dell'articolo 143-bis del codice civile prevedendo la conservazione del cognome di ciascun coniuge, che può, quindi, aggiungere al proprio il cognome dell'altro coniuge, conservandolo fino allo scioglimento del matrimonio; nei casi di doppio cognome il coniuge indica quale intenda mantenere. Sono, poi, abrogati, per esigenze di coordinamento normativo: l'articolo 156-bis del codice civile; i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge sul divorzio (legge 1° dicembre 1970, n. 898).

L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater*, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome di entrambi nell'ordine concordato o quello del padre o della madre. In assenza di accordo tra i genitori, al figlio è attribuito il cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Ai figli degli stessi genitori, nati successivamente è attribuito lo stesso cognome del primo figlio; il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta. L'articolo 3 modifica la disciplina dell'articolo 262 del codice civile relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dall'articolo 143-*quater*. Se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome e, ove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga

successivamente, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso (se già ha compiuto 14 anni). Spetta al giudice decidere in merito all'assunzione del cognome del genitore previo ascolto del figlio minore al compimento dei dodici anni di età e anche di età inferiore ove capace di discernimento, nei casi di disaccordo. Quest'ultima disposizione si applica anche nel caso di riconoscimento successivo alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. In caso di figli nati successivamente dagli stessi genitori e di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*, terzo comma.

L'articolo 4, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'articolo 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina prevede che l'adottato anteponga al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l'adozione del maggiorenne è fatta da entrambi i coniugi, si applica l'articolo 143-*quater*. Il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184), confermando l'attuale previsione secondo cui, a seguito dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, il nuovo articolo 27 rinvia - per l'attribuzione del cognome all'adottato - alla disciplina introdotta dal nuovo articolo 143-*quater* del codice civile. Il comma fa salvi i commi 2 e 3 dell'articolo 27 della legge sull'adozione che prevedono che nei casi di adozione disposta da moglie separata l'adottato ne assuma il cognome e la cessazione dei rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine ad esclusione dei divieti matrimoniali.

L'articolo 5 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. Si precisa, infine, che nelle ipotesi indicate non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome o del cognome prevista dagli articoli da 89 a 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

L'articolo 6 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000). L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria e, da ultimo, l'articolo 8 prevede disposizioni finali.

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, dispone la congiunzione. Avverte poi che, in riferimento ai disegni di legge in titolo, è sopraggiunto il fatto nuovo rappresentato dalla pronuncia della Corte costituzionale 31 maggio 2022, n. 131, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità di una serie di norme nella fase in cui prevedono "che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che assumi i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo il diverso accordo". Si segnala peraltro che, al paragrafo 15 del *Considerato in diritto*, la medesima sentenza contiene un duplice invito al legislatore: impedire "un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome", da un lato; pronunciarsi sull'eventuale vincolatività della prima scelta rispetto ai successivi figli, dall'altro lato. Stante la fase procedurale in cui la Commissione giustizia versa, che era quella dello svolgimento di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, si evidenzia l'opportunità di riaprire il termine per l'individuazione delle audizioni, in modo da consentire a tutti i Gruppi di indicare soggetti qualificati a dare una risposta a queste problematiche dalla Corte.

Concorda il correlatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) mentre dissente la correlatrice [MAIORINO](#) (M5S).

Si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori Grazia [D'ANGELO](#) (M5S), [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), [CUCCA](#) (IV-PSI) e [MIRABELLI](#) (PD).

Indi la Commissione conviene di fissare a venerdì 1° luglio prossimo, alle ore 12, il termine per indicare gli auditi, nel limite di un nominativo per ciascuno Gruppo, ritenendo superate le precedenti indicazioni. Già in seduta i senatori [MIRABELLI](#) (PD) e [CUCCA](#) (IV-PSI) indicano, per i rispettivi Gruppi, il nominativo di Domenico Pittella, mentre il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) designa Rosanna Oliva e la senatrice [MAIORINO](#) (M5S) indica Daniela Monaco.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 301 (pom.) del 05/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022
301ª Seduta
Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2548\)](#) Paola BOLDRINI e altri. - Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

[\(2607\)](#) Paola BINETTI e altri. - Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) preannuncia che nella seduta supplementare di domani sarà congiunto l'esame del disegno di legge n. 2656 testé assegnato. In quella sede si potrà anche aprire la discussione generale e valutare se sono necessarie procedure conoscitive di tipo incidentale, ad opera dell'Ufficio di Presidenza integrato.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(2530\)](#) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

[\(1564\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere

[\(1770\)](#) Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore

[\(1868\)](#) Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

[\(1885\)](#) NENCINI ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

[\(2377\)](#) Marzia CASOLATI ed altri. - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi

[\(2594\)](#) Michelina LUNESU e altri. - Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), ad esordio di discussione generale, raccoglie dai commissari l'indicazione di coloro che intendono prenotarsi per intervenire nella presente o in altre sedute a ciò dedicate.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) interviene sull'ordine dei lavori contestando il metodo prescelto dal Presidente, che non troverebbe riscontro in nessun'altra Commissione parlamentare: la discussione

generale deve potersi svolgere liberamente, senza alcuna preventiva prenotazione, che altrimenti si presterebbe a tecniche dilatorie laddove, nella seduta successiva, il prenotato adducesse impedimenti o non fosse presente.

Il [PRESIDENTE](#) replica che le esigenze organizzative dei lavori - sottese alla prassi parlamentare e positivizzate all'articolo 84 del Regolamento - non hanno mai compresso la piena libertà di richiedere l'intervento anche in corso di seduta ma, anzi, l'hanno rafforzata: accettando - con la prenotazione - anche la riserva del senatore che dichiara di voler decidere se intervenire *a posteriori* (come testé avvenuto, da parte del senatore Grasso), il metodo seguito non soltanto non ha mai inteso conculcare i diritti di intervento, ma neppure ha ridotto la possibilità di richiedere dilazioni dello svolgimento della discussione generale o di sue parti. Dato anzi atto che nessuno degli iscritti intende intervenire immediatamente nella presente seduta, rinvia l'apertura della discussione generale alla seduta supplementare di domani.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE REFERENTE

(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici

penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

(2465) GRASSO e altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) interviene esprimendo una sua preferenza per la legge proposta del senatore Grasso: desta perplessità l'inserimento dei delitti contro la pubblica amministrazione nel sistema dell'ergastolo ostativo, operata suo tempo dall'intervento legislativo noto come "spazzacorrotti" di cui auspica un correttivo.

Il senatore [DAL MAS](#) (FIBP-UDC) si riaggancia a quanto già detto dal senatore Caliendo, condividendo anche l'emendamento del senatore Grasso: dell'intervento legislativo operato a suo tempo sotto l'etichetta "spazzacorrotti" auspica un ripensamento e, pertanto, ritiene necessaria la riapertura del termine per gli emendamenti in modo da consentire di intervenire migliorando il testo.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) ricorda che restano solo quattro mesi (incluso il periodo di sospensione dei lavori parlamentari per le ferie di agosto) per approvare il testo prima della scadenza del termine concesso dalla Corte Costituzionale: si dice pertanto contrario alla riapertura del termine per gli emendamenti testé prefigurata, mentre chiede al Governo di dare disponibilità ad una riunione di maggioranza che dirima le questioni controverse, anche a prescindere dal parere della 5ª Commissione. Anche il relatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara di attendere i pareri della 5ª e le posizioni del Governo. Con l'invito del [PRESIDENTE](#) a sbloccare il prima possibile la questione, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(170) Laura GARAVINI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(2102) Paola BINETTI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(2276) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(2293) Loredana DE PETRIS e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(2547) Danila DE LUCIA e altri. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono terminate le audizioni e, non facendosi osservazioni, annuncia la pubblicazione sul sito *Intranet* dei documenti scritti che perverranno dai soggetti auditi e dagli altri interpellati su iniziativa dei Relatori e dei Gruppi.

La correlatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) propone di adottare come testo base quello presentato da ultimo a firma De Lucia. Dissente il correlatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*), secondo cui sarebbe più utile ascoltare prima gli indirizzi della Commissione nel corso della discussione generale: se utili a prefigurare un percorso condiviso, essi potrebbero più propriamente consentire l'elaborazione di un testo unificato.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la scelta del testo base può avvenire solo dopo la discussione generale che dichiara, quindi, aperta.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ricordando che qualsiasi soluzione si vorrà adottare non potrà prescindere dalla necessità di affiancare - al divieto di discriminazione di cui alla sentenza della Corte costituzionale - la tutela dell'interesse alla ricostruzione del proprio albero genealogico, alla conservazione della memoria storica delle famiglie e alla identità familiare. Esse tutte rischierebbero di andar perdute in un sistema che consentisse la proliferazione dei cognomi attribuiti ai figli di generazione in generazione.

Ammonisce, mercé l'esperienza pluridecennale maturata in una sede giudiziaria come Milano, circa il rischio che - in realtà - all'interno della famiglia non vi sia una vera libertà di scelta: la parte economicamente più forte ha sempre la possibilità, all'interno delle logiche familiari, di imporre il proprio cognome ai figli e, seguendo il principio meramente facultizzante, c'è il serio pericolo che all'interno delle famiglie prevalga sempre il fattore economico come preponderante nell'ambito degli equilibri familiari. Ritiene, quindi, necessario avviare una discussione che porti ad una soluzione in tempi brevi ma si dice contrario, proprio per le ragioni già esposte, a lasciare la libertà di scelta decisionale ai coniugi; rievoca poi la esperienza sul doppio cognome già in vigore in Spagna e che - a suo avviso - di consentirebbe di non perdere l'interesse alla ricostruzione del proprio albero genealogico.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) evidenzia che il legislatore, dopo la sentenza della Corte, deve risolvere problemi eminentemente pratici, come la collocazione dei due cognomi ovvero, nella dichiarazione di volontà, la differenza tra genitori coniugati e genitori non coniugati. Ma - nell'affrontare tali problemi - bisogna aver ben chiaro che la sottomissione della donna non solo non è una soluzione, ma è parte del problema: dalla sentenza della Corte costituzionale si ricava con palmare evidenza che è prioritario garantire sempre la possibilità di scelta.

Interviene il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) che, dopo aver rievocato i termini della questione come proposti dalla sentenza della Corte costituzionale, si dice sensibile al problema della proliferazione dei cognomi: esso si avrebbe nella generazione successiva qualora non si intervenisse, in via legislativa, per correggere tale situazione. Ritiene tuttavia che in caso di mancato accordo la soluzione migliore, compatibile anche con il principio di non discriminazione fatto propria dalla Corte costituzionale, sia quella del sorteggio del cognome.

Interviene il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprimendo preliminarmente perplessità sulla sentenza della Corte costituzionale che avrebbe, a suo dire, travalicato i limiti delle proprie competenze in danno delle prerogative del Parlamento; auspica che si stabilizzi la linea di confine della divisione dei poteri dello Stato, stigmatizzando la prassi delle sentenze - monito e delle sentenze additive che darebbero alla Corte costituzionale il potere di sostituirsi al Parlamento e di influenzarne in ogni caso l'agenda dei lavori.

Esprimendosi nel merito della questione, che richiede comunque di tener fede al principio di tracciabilità in senso verticale attraverso le generazioni, concorda sull'importanza di evitare il rischio che si verifichi il fenomeno della proliferazione dei cognomi nelle epoche successive. Nel tentativo di offrire una soluzione che tenga conto della necessità di evitare ulteriori motivi di litigiosità, all'interno della coppia, non condivide la soluzione del sorteggio; ritiene che si debba privilegiare la strada dell'accordo tra i coniugi, incentivando il raggiungimento dell'accordo ed imponendo che il medesimo debba essere espresso nelle fasi meno conflittuali del rapporto, o potenzialmente tali. La scelta, per

esempio, potrebbe avvenire al momento del matrimonio, fase in cui i coniugi sono più disposti al raggiungimento dell'accordo su questioni familiari rispetto ad un momento successivo (in cui magari le divergenze della vita quotidiana possono renderlo più difficile); per quanto riguarda le coppie non sposate, propone che si possa far ricorso all'intervento del giudice ma, in ogni caso, ricorda che l'intervento legislativo deve tener presente anche la possibilità di mantenere un solo cognome come attualmente accade già.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) condivide l'opinione del senatore Pillon circa la necessità di favorire l'accordo nei momenti in cui sia più facile raggiungerlo; ritiene poi che, per le coppie non sposate, il momento in cui si debba esprimere un accordo sul cognome potrebbe essere quello in cui si procede alla registrazione del nascituro.

Dopo brevi interventi dei senatori [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*), [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) e [MIRABELLI](#) (*PD*), il [PRESIDENTE](#) ricorda che a questo punto non si tratta più di una soluzione giuridica ma di una soluzione pratica, tenendo comunque presente anche l'interesse di vista archivistico alla ricostruzione dell'albero genealogico come espresso dal senatore Caliendo.

Invita perciò i colleghi ad avanzare delle proposte il più possibile disancorate da pregiudizi di tipo ideologico ed affaccia l'ipotesi che, al termine della discussione generale, i Gruppi valutino la possibilità di costituire un Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ([n. 392](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il relatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di far pervenire dei documenti del Consiglio Nazionale Forense, del Consiglio di Stato e dell'ISTAT da lui acquisiti in funzione conoscitiva, pertinenziale all'espletamento del mandato.

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, annuncia la pubblicazione nell'area *Theca* - il sito *Intranet* condiviso tra i senatori della Commissione - dei documenti scritti che il relatore ha acquisito in sede conoscitiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) sollecita una ripresa dei lavori parlamentari sul disegno di legge in materia di tutela degli animali: esso giace nelle aule parlamentari fin dall'inizio della legislatura senza che si sia fatto alcun significativo passo in avanti. Ne ricorda l'importanza trasversale presso l'elettorato: il tema ha assunto negli ultimi anni un rilievo dovuto anche al ruolo che gli animali d'affezione hanno esercitato, nei lunghi mesi della clausura pandemica.

Proprio nella medesima logica dell'invito, testé rivolto dal Presidente in altro ambito, ad avanzare delle proposte il più possibile disancorate da pregiudizi di tipo ideologico, affaccia l'ipotesi che i Gruppi valutino la possibilità di costituire un Comitato ristretto in tema di disegni di legge sulla tutela degli animali.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*), pur con qualche perplessità, si dice favorevole alla costituzione di un comitato ristretto, sebbene ricordi che siano stati già fatti diversi (purtroppo vani) tentativi di mediazione per uscire dalla situazione di *impasse* che si è venuta a creare.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il presidente [OSTELLARI](#) dichiara che nella seduta supplementare di domani si inserirà all'ordine del giorno anche il gruppo dei disegni di legge congiunti sulla tutela degli animali affinché la Commissione, se lo ritiene, possa valutare la proposta di creazione di un apposito Comitato ristretto.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione - per la trattazione degli affari non conclusi e degli altri di cui si è dato annuncio in seduta - è ulteriormente convocata domani, mercoledì 6 luglio, alle ore 14,30 o comunque alla sospensione dei lavori dell'Assemblea se successiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 302 (pom.) del 06/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022
302ª Seduta

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(2548) Paola BOLDRINI e altri. - Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(2607) Paola BINETTI e altri. - Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(2656) Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di «diritto all'oblio oncologico»

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2548 e 2607, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2656 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 giugno.

Il relatore PRESIDENTE illustra il disegno di legge n. 2656, che, sulla stessa materia dei disegni di legge nn. 2607 e 2548, non facendosi osservazioni si intende congiunto ad essi.

Il testo affronta un tema al centro dei recenti dibattiti, cioè la necessità di garantire alle persone affette da patologie oncologiche il diritto di non dichiarare informazioni in merito alla propria malattia pregressa, trascorso un certo periodo di tempo dalla data di conclusione dei trattamenti terapeutici, e in assenza di recidive o ricadute. Tra gli ostacoli più rilevanti, che gli *ex* malati oncologici, persone clinicamente guarite, devono fronteggiare, vi è sicuramente la forte discriminazione burocratica e l'iniquità nell'accesso ai servizi finanziari e bancari, come l'ottenimento di mutui, la stipula di polizze assicurative, quali le assicurazioni sulla vita, e nelle richieste di adozioni di minori, in quanto per la fruizione di questi servizi è necessario dichiarare se si è avuta una patologia oncologica. Con il Piano europeo e le successive raccomandazioni e risoluzioni, l'Unione europea mira ad affrontare le disuguaglianze in materia di cancro tra gli Stati membri e al loro interno, con azioni di sostegno, di coordinamento e di integrazione degli sforzi degli Stati membri. Essa richiede inoltre un impegno da parte degli Stati membri a prevedere norme in supporto del «diritto all'oblio» che modifichino le pratiche nel settore dei servizi finanziari. In Italia, ad oggi, non è presente ancora nessuna legge che si muove nella stessa direzione degli altri Stati membri: ci sono circa 3,6 milioni di persone che hanno avuto in passato una diagnosi di tumore ed il 27 per cento, circa un milione di persone, può essere considerato guarito in quanto non necessita di ulteriori trattamenti. Tuttavia, seppur clinicamente guarite, queste persone incontrano ostacoli burocratici per la ripresa e sono discriminate nell'accesso di molti servizi.

Vi è quindi la necessità di tutelare anche tutte queste persone, che terminano con successo un percorso di terapie, attraverso norme che consentano loro un reale ed effettivo ritorno alla vita dopo il cancro, alla pari delle persone sane. Il disegno di legge mira a sanare questa situazione. L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione, che prevedono rispettivamente il diritto di uguaglianza formale e sostanziale per tutti i cittadini e la tutela del diritto

alla salute; inoltre esso esplicita la definizione di guarigione oncologica. L'articolo 2 riguarda l'accesso ai servizi bancari e finanziari e prevede che, una volta trascorsi cinque anni dall'avvenuta guarigione, il consumatore non sarà tenuto a dichiarare alla banca o alla compagnia assicurativa la pregressa patologia oncologica, e quest'ultimi non potranno in nessun modo discriminare il consumatore sulla base della malattia pregressa. L'articolo 3 affronta il tema dei requisiti necessari all'adozione di minori e, anche in questo caso, si prevede che i requisiti e le indagini per l'adozione non possano avere ad oggetto una patologia oncologica, se trascorsi due anni dalla guarigione.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), in discussione generale, ringrazia il Presidente ed i membri della Commissione per la celere trattazione, mettendo in evidenza la gravità del problema della discriminazione di cui possono essere vittime i malati oncologici. Ciò può avvenire rispetto all'accesso all'istituto dell'adozione di minori, oppure per quanto riguarda la stipula di un contratto di mutuo o di assicurazione sulla vita; da ultimo va portata l'attenzione sulle discriminazioni rispetto allo svolgimento di attività sportive.

L'oratrice ricorda inoltre gli obblighi derivanti, in materia, dalla normativa europea che impone agli Stati di legiferare entro il 2025; stante l'importanza del tema nel dibattito pubblico e nella società civile, auspica un lavoro corale che possa far sentire - una volta per tutte - la politica vicina alle esigenze dei cittadini.

Per il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) è gravissimo che alcuni provvedimenti della magistratura minorile, *si vera sunt exposita*, in passato abbiano negato l'accesso all'adozione, per ragioni di salute, ai malati oncologici: si tratterebbe di materia *de plano* da illecito disciplinare.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha fornito ulteriori lumi all'oratore sui comportamenti che i disegni di legge intendono prevenire e sulle soluzioni con cui si può farvi fronte, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(2530\)](#) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

[\(1564\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere

[\(1770\)](#) Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore

[\(1885\)](#) NENCINI ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

[\(1868\)](#) Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

[\(2377\)](#) Marzia CASOLATI ed altri. - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi

[\(2594\)](#) Micheline LUNESU e altri. - Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), intervenendo in discussione generale, sollecita l'approvazione del provvedimento, soffermandosi sulle peculiarità che mirano a rafforzare il momento della prevenzione rispetto a quello della repressione; illustrati brevemente gli aspetti più significativi del disegno di legge, ricorda come vi sia stata in questa legislatura un particolare impegno sul tema della lotta alla violenza di genere, che non può tollerare abbassamenti della guardia.

Il senatore [DAL MAS](#) (FIBP-UDC) solleva perplessità sul provvedimento, denunciando un uso improprio dello strumento del diritto penale; la violenza di genere non dovrebbe, peraltro, necessariamente essere intesa come la violenza a danno delle donne, visto che una categoria seppur minoritaria di uomini è vittima di violenze da parte delle donne, sia dirette sia mediante l'attivazione di

procedimenti che si concludono con sentenze iugulatorie sotto il profilo economico. Invita quindi ad una riflessione sulla efficacia prodotta, fino ad oggi, dal provvedimento denominato "codice rosso" e solleva alcuni dubbi in merito al ricorso allo strumento dell'ammonimento del questore; denunciata una certa bulimia normativa, lamenta l'inefficacia dei sistemi normativi vigenti e si riserva di intervenire ulteriormente nella discussione sui singoli articoli.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ritiene inopportuno - da un punto di vista del metodo - intervenire modificando provvedimenti legislativi approvati così recentemente: riferendosi al cosiddetto "codice rosso", ritiene anzi necessario dare il tempo necessario per produrre un qualche effetto nell'ordinamento giuridico. Si sofferma poi sul tema dei "braccialetti elettronici" (articolo 2 del testo governativo) chiedendo chiarimenti al Governo circa il loro approvvigionamento: fino a qualche tempo fa tale strumento era considerato quasi introvabile, da parte dei soggetti che ne facevano richiesta anche al fine di evitare la custodia cautelare in carcere. Si sofferma infine su alcuni aspetti dell'articolo 4, ugualmente assai oscuri in ragione della fattura "novellatoria" prescelta per il *drafting* del disegno di legge.

La senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) sottolinea l'importanza del ricorso allo strumento del "braccialetto elettronico", nonché della predisposizione di strumenti di supporto anche psicologico alle vittime: ad esse vanno garantite anche forme di tutela quali il patrocinio gratuito.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) è tornato ad affacciare l'ipotesi di un testo unificato, da assumere a base per la fase emendativa, il correlatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) si riserva di avanzare, con la collega Unterberger, una proposta di testo dei Relatori al termine della discussione generale.

La sottosegretaria MACINA rinvia ai dati numerici che, sui braccialetti elettronici, il Governo offrì all'Assemblea della Camera l'11 febbraio scorso in sede di risposta all'interpellanza 2-01417.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha disposto che il testo dell'atto parlamentare testé richiamato, corredato della risposta, sia messo a disposizione dei commissari, i senatori [BALBONI](#) (*FdI*) e [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiedono di poter svolgere il loro intervento nella prossima seduta.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1078) PERILLI ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*

(81) Loredana DE PETRIS. - *Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora*

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali*

(845) URSO ed altri. - *Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto*

(1030) Rosellina SBRANA. - *Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali*

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1356) BRUZZONE ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione*

(2016) Assuntela MESSINA. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali*

- e delle petizioni nn. 406, 464, 622, 913, 1045 e 1062 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) propone la costituzione di un Comitato ristretto che consenta di riesaminare testi ed emendamenti, nella prospettiva di una semplificazione dell'ulteriore trattazione.

Accedono alla proposta i correlatori [CIRINNA'](#) (*PD*) e [LOMUTI](#) (*M5S*).

La Commissione conviene all'unanimità di costituire un Comitato ristretto che, sotto la presidenza dei correlatori, sia composto da un senatore per Gruppo: i capigruppo presenti in seduta indicano, per i

Gruppi pluripersonali, i nominativi Balboni, Perilli (per il quale si preannuncia l'invio, da parte del suo Gruppo, della designazione in sostituzione della senatrice Piarulli), Pillon, Mirabelli, Giammanco (già titolare di una designazione in sostituzione, ai sensi dell'articolo 31 secondo comma del Regolamento, per l'intero corso dei disegni di legge in titolo) e De Petris (per la quale il senatore Grasso preannuncia l'invio, da parte del suo Gruppo, della designazione in sostituzione); per gli altri si intende che il designato sia l'unico componente di Gruppo.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

(922) PILLON e URRARO. - Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche

(1039) CUCCA ed altri. - Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita

(1979) SANTANGELO e Elvira Lucia EVANGELISTA. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche

- e delle petizioni nn. 837, 839 e 840 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il relatore **URRARO** (L-SP-PSd'Az) - a conclusione della fase conoscitiva, svoltasi con le audizioni informali dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato - ricorda che dai soggetti designati contributi scritti sono pervenuti ed altri ne sono stati preannunciati.

Il **PRESIDENTE** - preavvertito che per questi testi e per gli altri che perverranno, non facendosi osservazioni, si provvederà alla pubblicazione sul sito *Internet* del Senato - dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) ricorda l'importanza del provvedimento, sollecitato da una sentenza monito della Corte costituzionale: poiché non vi sono "sentenze di serie A" (alle quali si debba immediatamente ossequio) e "sentenze di serie B" (che possono essere trascurate, ignorandone i contenuti anche dopo diversi anni), assume che come tutte le sentenze della Corte costituzionale, che invitano il legislatore ad un intervento, abbiano la medesima dignità. Svolta questa premessa metodologica, si sofferma nel merito del provvedimento ed illustra il proprio disegno di legge - sul tema della ricerca delle origini biologiche - rifacendosi ad un episodio che lo ha visto come protagonista nella veste di avvocato nelle contrade tra l'Umbria e l'Alto Lazio.

Rispetto poi ai disegni di legge in titolo, condivide in linea di massima anche la proposta del senatore Cucca, che parte anch'essa dal riconoscere il fatto innegabile che attualmente il sistema, nei fatti, non consente di realizzare il diritto a rintracciare le proprie origini biologiche, nemmeno in presenza di gravi motivi di salute quali - per esempio - malattie genetiche: molte di queste potrebbero essere curate, ove si riuscisse ad effettuare una mappatura genetica del paziente mercé la ricostruzione della sua ascendenza. Si potrebbe utilmente sperimentare addirittura un metodo alternativo, come la centralizzazione della gestione del sistema dei dati, in capo a quello che considera un modello di efficienza vale a dire l'Ospedale degli Innocenti di Firenze; ma si potrebbe anche valorizzare la possibilità che il consenso della donna all'anonimato con il tempo vada scemando, ad esempio chiedendole all'atto del parto se esclude la possibilità di essere contattata dopo vari decenni da chi ricerchi le sue origini.

Tale soluzione (così come qualunque altra che ricalchi le prassi seguite in passato per l'agnizione reciprocamente desiderata) è resa tuttavia impossibile dall'assolutismo del sistema del parto anonimo, che non bilancia efficacemente i valori in campo: occorre invece trovare un punto di equilibrio tra il diritto inviolabile della donna al parto in anonimato e la garanzia del nascituro di potere, in futuro, realizzare la propria legittima aspirazione a ricostruire le proprie origini biologiche.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

(170) Laura GARAVINI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(2102) Paola BINETTI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli
(2276) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome
(2293) Loredana DE PETRIS e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(2547) Danila DE LUCIA e altri. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta del [PRESIDENTE](#) la Commissione conviene all'unanimità di costituire un Comitato ristretto che, sotto la presidenza dei correlatori, sia composto da un senatore per Gruppo: i capigruppo indicano, per i Gruppi pluripersonali, i nominativi Balboni, D'Angelo, Pillon, Cirinnà, Caliendo e Grasso; per gli altri si intende che il designato sia l'unico componente di Gruppo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

(2465) GRASSO e altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta del [PRESIDENTE](#) i proponenti danno per illustrati tutti i loro emendamenti, il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto.

Dopo che i CORRELATORI hanno rammentato al rappresentante del Governo l'impegno ad una riunione di concertazione da svolgere già nella prossima settimana, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (n. 392)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Dopo che il RELATORE ha confermato la fine delle sue attività conoscitive, con il deposito dei documenti avvenuto ieri, il rappresentante del GOVERNO si dichiara pronto a ricevere il parere della Commissione sin dalla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2574](#)

Art. 1

1.1

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso numero 1), dopo le parole "pene concorrenti", inserire le seguenti: «, anche se esecutive di un medesimo disegno criminoso.»

1.2

[Giarrusso](#)

Al comma 1, lettera a), punto 2), capoverso "1-bis", sopprimere le parole: "anche in assenza di

collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter della presente legge".

1.3

[Giarrusso](#)

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: "l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento".

1.4

[Balboni, Ciriani](#)

Al comma 1, lett a), numero 2), capoverso 1 -bis, sostituire le parole da «purchè gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili» fino a «sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa» con le seguenti: « purché sia fornita la prova dell'assenza di collegamenti attuali del detenuto o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi collegamenti. A tale fine, anche a riscontro delle allegazioni dell'istante, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce dettagliate informazioni in merito al perdurare della operatività del sodalizio criminale; al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione; alla capacità eventualmente manifestata nel corso della detenzione di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni, reti o coalizioni anche straniere; alle ragioni della mancata collaborazione; alla sopravvenienza di nuove incriminazioni o significative infrazioni disciplinari; all'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e rapporti intrattenuti; alla valutazione critica del vissuto in relazione al ravvedimento; alle disponibilità economiche del detenuto o dell'internato all'interno degli istituti penitenziari nonché a quelle dei suoi familiari; al tenore di vita e alla situazione patrimoniale del detenuto o dell'internato e dei suoi familiari; alla verifica che l'istante abbia già avviato percorsi di giustizia riparativa, anche di natura non economica; all'applicazione di una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), del codice penale, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, e delle circostanze previste dall'articolo 114 o dall'articolo 116, primo comma, del citato codice penale; all'intervenuta adozione di provvedimenti patrimoniali e al loro stato di concreta esecuzione»;

1.5

[Cucca](#)

Al comma 1, lettera a), punto 2), capoverso «1-bis.», sostituire le parole "l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria" con le seguenti: "riparazione dei danni"

1.6

[Cucca](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis.» sostituire le parole «e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali» con le seguenti: «e possa escludersi con ragionevole probabilità l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, o il pericolo che tali collegamenti siano ripristinati, anche sulla base dell'allegazione, ad opera del condannato, di elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla dichiarazione di dissociazione dall'associazione criminale di appartenenza»

1.7

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso numero 2), al comma 1-bis, dopo le parole "è stato commesso",

inserirle le seguenti: «ed è ancora operativa l'organizzazione» e all' ultimo periodo, sostituire le parole "accerta altresì la", con le seguenti: «tiene conto altresì della».

1.8

Giarrusso

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: "Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa".

1.9

Cucca

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, la seguente: "I benefici di cui al comma 1 possono comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante.".

1.10

Grasso

Al comma 1, lettera a), capoverso numero 2), apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire i commi 1-bis.1 e 1-bis.2, con i seguenti:

«1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter della presente legge o dell'articolo 323-bis del codice penale, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-octies, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e purché sia fornita la prova dell'assenza dell'attuale pericolosità sociale del condannato e dei rischi connessi al suo reinserimento sociale. A tal fine i richiedenti devono allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo nonché le ragioni della mancata collaborazione e ogni altra informazione disponibile in funzione di una revisione critica della condotta criminosa. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza tiene conto altresì della sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati nonché ai detenuti e agli internati per i delitti di cui all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis e 609-quater del codice penale e dall'articolo 12, commi 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del comma 1-bis.

2) dopo il capoverso numero 2), aggiungere il seguente: «2) -bis il comma 1-ter è soppresso.»».

1.11

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lett a), numero 2), capoverso 1 -bis.1, sostituire le parole «dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento» con le seguenti: «intraprendano iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa, e contribuiscano alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all'intera collettività sui fatti che costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali».

1.12

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, lett a), numero 2), dopo il capoverso 1 -bis.1, inserire il seguente:

"1-bis.1.1 Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative pubbliche di contrasto della criminalità organizzata»;

1.13

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso numero 3) con il seguente:

«3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi di cui al comma 1, ai fini della concessione dei benefici il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. Nei casi di cui al comma 1-bis e 1-bis.2, il giudice, prima di decidere sull'istanza, chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. Ai fini della valutazione sull'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, il magistrato di sorveglianza o tribunale di sorveglianza tiene altresì conto del perdurare dell'operatività del sodalizio criminale; del profilo criminale del detenuto o internato e della sua posizione all'interno dell'associazione; della capacità di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni o coalizioni anche straniere; della sopravvenienza di nuove incriminazioni o infrazioni disciplinari; dell'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e dei rapporti intrattenuti e della permanenza dei familiari nel contesto socio-ambientale in cui è ancora operativa l'organizzazione. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide all'esito degli accertamenti richiesti. Nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri motivati e degli accertamenti acquisiti. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis della presente legge solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato. »».

1.14

[Caliendo, Dal Mas](#)

Al comma 1, lettera a), n. 3), sostituire le parole da «chiede altresì il parere» fino a «nei confronti del medesimo» con le seguenti:

«acquisisce una relazione del direttore dell'istituto penitenziario dove il condannato è detenuto o internato e i pareri circa gli elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo di un loro ripristino:

a) della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisite informazioni per il tramite delle direzioni distrettuali antimafia territorialmente competenti sia in relazione al luogo di emissione della sentenza, sia in relazione al luogo di detenzione o internamento, sia in relazione al luogo di origine e operatività del gruppo criminale di riferimento, nonché in relazione al luogo dove si attua il beneficio richiesto;

b) del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, acquisite informazioni per il tramite dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica territorialmente competenti sia in relazione al luogo di emissione della sentenza, sia in relazione al luogo di detenzione o internamento, sia in relazione al luogo di origine ed operatività del gruppo criminale di riferimento, nonché in relazione al luogo dove si attua il beneficio richiesto. Dispone altresì nei confronti dell'istante»

1.15

[Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole «chiede altresì il parere», aggiungere la seguente: «obbligatorio»;

b) al secondo periodo, sostituire la parola «sono» con le seguenti: «devono essere»;

c) sopprimere il seguente periodo: «Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti.».

1.16

[Cucca](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da "è stata pronunciata la sentenza di primo grado" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "è stato commesso il fatto oggetto di condanna"

1.17

[Cucca](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3) apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da "e dispone" fino a "patrimoniali" con le seguenti: "e dispone, nei confronti del medesimo, accertamenti in ordine alla definitività di misure di prevenzione personali e patrimoniali."

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice, dopo l'accoglimento dell'istanza, su richiesta del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dispone nei confronti del soggetto, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza di misure di prevenzione personali o patrimoniali. L'esito dell'accertamento è trasmesso entro trenta giorni dalla richiesta. Quando dall'istruttoria emergono elementi tali da ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero il pericolo di ripristino di tali collegamenti, il giudice può disporre la revoca dei benefici concessi, indicandone specificamente le ragioni."

1.18

[Giarrusso](#)

Al comma 1, lettera a), punto 3), sostituire le parole: "sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti" con le seguenti: "sono obbligatori ma non vincolanti. Il giudice non può decidere in assenza dei suddetti pareri".

1.19

[Balboni, Ciriani](#)

Al comma 1, lett a), numero 3), secondo periodo, sostituire le parole da «entro sessanta giorni dalla richiesta» fino a «e degli esiti degli accertamenti richiesti.» con le seguenti: « senza ritardi»

1.20

[Balboni, Ciriani](#)

Al comma 1, lett a), numero 3), quinto periodo, sostituire le parole «, entro un congruo termine,» con le seguenti: «, entro il termine assegnato dal giudice,»

1.21

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso numero 4) con il seguente:

«4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Nei casi di cui al comma 1-bis.1, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce una relazione dal direttore dell'istituto penitenziario dove il condannato è detenuto o internato e decide acquisite dettagliate informazioni circa l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento sociale dal procuratore della Repubblica e dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti in relazione al luogo ove è stata pronunciata la sentenza di condanna. La relazione e le informazioni sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide all'esito degli accertamenti richiesti. Ai fini della valutazione il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza tiene altresì conto del contesto ambientale ove viene eseguita la misura; della sopravvenienza di nuove incriminazioni o infrazioni disciplinari; dell'esito del trattamento penitenziario e dell'essersi distinti per comportamenti particolarmente meritevoli. I procuratori della Repubblica e i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti per territorio possono comunicare, anche di propria iniziativa, elementi utili circa l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale del detenuto o internato, in tal caso è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. Nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri motivati acquisiti. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis della presente legge solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato. »».

1.22

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso numero 5), al comma 2-ter, sostituire le parole "primo grado", con le seguenti: «condanna»

1.23

[Balboni, Ciriani](#)

Al comma 1, lett a), numero 5), dopo il capoverso 2-ter inserire il seguente: "2-quater. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o

che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative pubbliche di contrasto della criminalità organizzata."»

1.24

[Giarrusso](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 6).

1.25

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 6), con il seguente:

«6) al comma 3-bis dopo le parole "criminalità organizzata", sono inserite le seguenti «o il pericolo di un loro ripristino» e, all'ultimo periodo, le parole "2 e 3" sono soppresse.

1.26

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) dopo il comma 3-bis è aggiunto in fine il seguente: «3-bis.1 Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1, il giudice può disporre l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio e il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati o ripristinare rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. »».

1.27

[Cucca](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.28

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste", con le seguenti: «indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale ».

1.29

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste", con le seguenti: «indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale ».

Art. 2

2.1

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole "nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'" con le seguenti: «nell'» e sostituire le parole "indicate nello stesso articolo 4-bis", con le seguenti: «indicate nello stesso articolo».

2.2

[Cucca](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire le parole "trenta anni di pena" con le seguenti:
"ventisei anni di pena".*

Art. 3

3.1

[Giarrusso](#)

Sopprimere il comma 1.

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 303 (pom.) del 12/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 12 LUGLIO 2022
303ª Seduta
Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2530\)](#) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

[\(1564\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere

[\(1770\)](#) Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore

[\(1885\)](#) NENCINI ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

[\(1868\)](#) Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

[\(2377\)](#) Marzia CASOLATI ed altri. - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi

[\(2594\)](#) Micheline LUNESU e altri. - Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 luglio.

La senatrice Valeria [VALENTE](#) (PD) saluta con favore il disegno di legge di iniziativa governativa, che incarna un movente profondamente sentito dal Gruppo del partito democratico: esso mira a realizzare una maggiore protezione della donna senza limitarne la libertà ma incidendo - semmai - sulla libertà degli uomini potenzialmente pericolosi, attraverso il rafforzamento delle misure di prevenzione. Ricorda in particolare il potenziamento dello strumento dell'ammonimento del questore, ma anche l'aumento delle ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza per reati-spia oltre che per la violazione del divieto di avvicinamento. Auspica un'approvazione del disegno di legge in tempi brevi ricordando come l'aspetto più importante sia la prevenzione e la valutazione del rischio; si esprime in termini favorevoli in merito al ricorso al braccialetto elettronico, alla predisposizione di misure atte a realizzare una maggiore specializzazione degli operatori di polizia, all'allargamento dell'ipotesi di flagranza e quasi-flagranza nel reato; si riserva la possibilità di propiziare l'inserimento di ulteriori miglioramenti del disegno di legge, che comunque viene valutato positivamente.

Al Presidente, che le chiede se nella sua veste di Presidente della Commissione d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio può mettere a disposizione dei commissari dati aggiornati sul fenomeno delle violenze a danno delle donne, la senatrice precisa che le relazioni depositate dalla Commissione

recano dati ufficiali fino al 2018, ma con maggiore approssimazione si dispone anche di dati del Ministero dell'interno più recenti e si sofferma, poi, sul problema della emersione - all'interno di questi dati - di un notevole numero di provvedimenti di archiviazione: sul punto fornisce informazioni ad un'interruzione proveniente dal senatore Dal Mas.

Interviene il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) soffermandosi su alcuni aspetti prettamente giuridici del testo di legge che, a suo avviso, merita attenzione ed approfondimento in ragione del ricorso ad una massiccia anticipazione delle misure cautelari, fortemente limitative delle libertà fondamentali del cittadino in assenza di un previo accertamento definitivo della responsabilità penale; dal punto di vista politico, si sorprende che anche questo Governo abbia ritenuto di intervenire a così scarsa distanza dal provvedimento noto come "codice rosso".

Pur riconoscendo l'importanza del tema e la necessità di prestare attenzione all'allarme sociale che nell'opinione pubblica suscita, teme però che anche questo provvedimento - come quelli che lo hanno preceduto - sia affetto da una certa visione ideologizzata. Sorta nell'ambito culturale che risale a Friedrich Engels (la cui lettura dei rapporti familiari aveva individuato nella donna la vittima, che si sarebbe dovuta ribellare all'uomo parte dominante), tale visione è ispirata all'idea un po' stantia secondo cui tutti gli uomini sarebbero dei violenti mentre tutte le donne sarebbero delle vittime: auspica che si possa addivenire all'approvazione di una legge scevra da contaminazioni ideologiche e caratterizzata da risposte di buon senso rispetto ad un problema reale.

Si sofferma, commentandoli in maniera analitica, sui dati statistici forniti attraverso le tabelle contenute nella relazione illustrativa del disegno di legge governativo: emergerebbe, a suo dire, che il numero delle condanne conseguite negli ultimi anni per reati contro le donne è molto esiguo, rispetto al numero dei procedimenti avviati; si tratterebbe di un numero esiguo che non giustifica l'adozione di misure anticipatorie a carattere cautelare, limitative delle libertà dei cittadini che finirebbero con l'incidere, statistiche alla mano, anche su soggetti che - in una larghissima parte delle ipotesi - usciranno assolti da ogni addebito nel processo penale.

Ritiene sia necessario procedere ad un inasprimento delle pene, a patto che vengano irrogate al termine di un giusto processo; è invece assolutamente contrario a quanto proposto da questo provvedimento, vale a dire il ricorso alle misure cautelari anticipatorie che potrebbero colpire persone potenzialmente innocenti. Chiede inoltre al Governo se non sia il caso di investire, anche in termini di risorse economiche, nell'attuazione del "codice rosso": esso prevedeva per esempio l'obbligo per le procure di audire la donna denunciante entro 3 giorni dalla presentazione della denuncia; in realtà tale obbligo è rimasto lettera morta, stanti le carenze di organico nei distretti delle procure. Pertanto auspica un intervento volto a rendere efficiente ed effettivo l'apparato legislativo già esistente ed adottato dal precedente Governo attraverso, per esempio, l'accorciamento dei termini del processo con il ricorso al rito per direttissima. Ritiene opportuno che si proceda anche attraverso misure volte a reprimere il fenomeno delle denunce false, che vengono utilizzate talora dalle donne come strumenti di pressione o ricatto nel corso del giudizio di separazione al fine di lucrare condizioni economiche più vantaggiose. Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) interviene nella convinzione che le misure proposte siano necessarie per difendere le donne dalle violenze; tuttavia occorre prendere atto del fatto che il sistema si è dimostrato inefficiente dal momento che - nonostante l'intervento adottato con il "codice rosso" - ci si trova ancora una volta in presenza di un'emergenza sociale secondo quanto emerge dalle statistiche. A suo dire la violenza dipenderebbe da modelli comportamentali sbagliati, ma anche da una contaminazione delle società occidentali con società formate da immigrati di origine islamica, notoriamente poco rispettosi della cultura femminile; ricorda in proposito come le statistiche riferiscano che un numero maggioritario di reati a carattere sessuale siano commessi da cittadini extracomunitari appartenenti ad un particolare gruppo notoriamente poco rispettoso del ruolo delle donne. Coglie l'occasione per ribadire l'importanza di aprire un dibattito serio sulla concessione della cittadinanza, introducendo dei limiti al fine di evitare che il nostro Paese - attraverso politiche troppo lassiste sulla concessione della cittadinanza - finisca come la Francia o la Germania: tutti luoghi dove il fallimento delle politiche integrazioniste ha comportato scontri sociali violenti tra varie frange di giovani immigrati di seconda generazione, cresciuti all'ombra di valori che nulla hanno a che fare con i valori tipici della società

occidentale.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) individua venature ideologiche negli interventi dei colleghi che l'hanno preceduta, assai più che nel testo proposto dal Governo: questo riconosce l'importanza di distinguere la prevenzione dalla protezione. Essendo necessario partire dall'analisi dei dati, si rileva facilmente che la mancata predisposizione delle misure cautelari, a salvaguardia degli ordini dati dal giudice, è causa dell'eccessivo numero di femminicidi. Ricorda come l'adozione di misure di controllo preventivo, quali il divieto di avvicinamento collegato all'uso del braccialetto elettronico, possano statisticamente diminuire la probabilità di realizzazione di eventi nefasti. Varie e diverse sono le ragioni in base alla quale risulterebbe un numero elevato di provvedimenti di archiviazione: sono giustificati dalla difficoltà del raggiungimento della prova in una tipologia di procedimento, particolarmente delicato come quello che scaturisce da una denuncia di violenza di una donna nei confronti del coniuge o del compagno. Si dice infine favorevole all'utilizzazione di misure cautelari alternative al carcere ed a misure di sostegno e di recupero psicologico per gli uomini violenti. Chiusa la discussione generale, la correlatrice [UNTERBERGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) replica agli intervenuti denunciando come - nonostante l'adozione del "codice rosso" - si sia ancora in presenza di una vera e propria piaga sociale, di un'emergenza di ordine pubblico dovuta all'ingente numero di femminicidi. Il nostro sistema penale - lungi dal porre rimedio ovvero offrire una pronta risposta dissuasiva - è caratterizzato da un eccessivo formalismo e da un garantismo esasperato, che finisce con l'assicurare l'impunità. Questo si riverbera sulle statistiche producendo l'effetto di un numero elevato di procedimenti di archiviazione: ricorda come spesso sia difficile il raggiungimento della prova della colpevolezza dell'imputato, in procedimenti che vanno ad indagare la sfera più intima della vita di una donna; i provvedimenti di proscioglimento che si leggono nelle statistiche possono, quindi, essere la conseguenza di fattori eterogenei e non sempre riconducibili ad una piena non colpevolezza dell'accusato.

Condivide nel merito il provvedimento del Governo, che dovrebbe subito essere assunto a testo base; invita i colleghi ad apportare ulteriori miglioramenti al testo con l'attività emendativa, fissando il prima possibile il relativo termine.

Il correlatore [CUCCA](#) (IV-PSI) interviene ricordando come - nella quasi totalità dei casi - il fenomeno della violenza familiare riguardi vittime femminili, seppur non sia negabile l'esistenza di un numero minimale di ipotesi in cui ad essere maltrattati siano gli uomini; non condivide le critiche della correlatrice in merito al processo penale italiano, che dovrebbe necessariamente essere ispirato ai principi del giusto processo. Essendo contrario all'adozione di misure custodiali, condivide nel complesso il disegno di legge governativo, anche se si riserva di esercitare un ruolo migliorativo esaminando le proposte dei colleghi in fase emendativa.

La sottosegretaria MACINA rinuncia alla replica sostenendo di aver già risposto alla richiesta di dati avanzata nella precedente seduta dal senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), che invece dichiara che la rappresentante del Governo non ha offerto alcun chiarimento in merito all'utilizzazione dei braccialetti elettronici: informazioni più dettagliate occorrerebbero in merito alla questione delle relative disponibilità per coloro che sono costretti a scontare la misura cautelare in carcere - invece che fuori dalla struttura carceraria - a causa della mancanza dei braccialetti elettronici.

Il [PRESIDENTE](#) chiede ai Gruppi se vi siano osservazioni alla proposta dei correlatori di adottare a testo base, per la successiva fase emendativa, il disegno di legge n. 2530.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) interviene osservando, in contrario avviso rispetto ai correlatori, che dovrebbe essere valutata la possibilità di assumere a base anche i testi proposti dalle senatrici Conzatti e Lunesu: invita, pertanto, i relatori ad un supplemento di riflessione prima di decidere quale testo proporre, perché in caso contrario la Presidenza dovrebbe procedere indicando formale votazione.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) si dice favorevole ad un rinvio che consenta ai Gruppi e ai Correlatori di meglio valutare la questione.

Il correlatore Cucca accoglie il suggerimento e pertanto chiede un rinvio di 24 ore.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dell'orientamento dei Gruppi, rinvia il seguito della discussione

congiunta, per cogliere l'occasione offerta dell'imminente seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato in sede di programmazione dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il **PRESIDENTE** chiede al Governo se e quando intenda offrire il necessario supporto ai Correlatori nell'elaborazione di un nuovo testo unificato, da sottoporre alla Commissione come base per l'attività emendativa.

La sottosegretaria MACINA ribadisce che - ferma restando la sua piena disponibilità a ricevere i Correlatori in qualunque momento - il Dicastero è tutto proiettato nell'esercizio delle deleghe processuali civili e penali. Non prevede pertanto di dare una risposta prima della pausa estiva.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (n. 392)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il relatore **URRARO** (*L-SP-PSd'Az*) propone lo schema di parere favorevole pubblicato in allegato.

Non facendosi ulteriori osservazioni, con l'avviso favorevole del Governo la Commissione - accertata la presenza del numero legale - unanime conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 16,25.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE

Il **PRESIDENTE**, in esito alle determinazioni unanimi dell'Ufficio di Presidenza integrato testé svoltosi, convoca due ulteriori sedute: la prima avrà luogo domani, mercoledì 13 luglio alle ore 9, per il seguito degli argomenti non conclusi nonché per la sede consultiva sul testo e gli emendamenti del disegno di legge n. 2009 (in materia florovivaistica); la seconda si svolgerà giovedì 14 luglio alle ore 8,30, per il seguito dell'indagine conoscitiva sul trattamento dei soggetti sottoposti a regime carcerario, con l'audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 392

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (AG 392);

preso atto che:

- quanto alla procedura di approvazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, gli articoli 1 e 13 della legge n. 247 del 2012 prevedono un iter procedurale in virtù del quale, su proposta del Consiglio nazionale forense, il Ministro della giustizia elabora uno schema di regolamento, sul quale esprimono un parere lo stesso Consiglio nazionale forense, il Consiglio di Stato e, entro sessanta giorni, le competenti Commissioni parlamentari;
 - in sede di prima attuazione dell'articolo 13 della legge n. 247 del 2012, i parametri sono stati determinati con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, successivamente modificato con il decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37;
 - quindi il presente schema di decreto dà attuazione alla previsione di cui all'articolo 13, comma 6, secondo cui i parametri devono essere rivisti con cadenza biennale su proposta del Consiglio nazionale forense;
- premessi che:
- lo schema di decreto sopprime in più punti del decreto ministeriale n. 55 del 2014, la locuzione "di regola" al fine di perimetrare in alcuni ambiti il margine di discrezionalità da parte degli organi giudicanti in sede di liquidazione dei compensi degli avvocati;
 - la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto, modificando il comma 6 dell'articolo 4 del D.M. giustizia 10 marzo 2014, n. 55, prevede che il compenso per conciliazione giudiziale o transazione della controversia è aumentato di un quarto rispetto a quello previsto per la fase decisionale (nel testo vigente tale compenso è "di regola" aumentato "fino a un quarto"), incentivando così la soluzione conciliativa delle controversie;
 - la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto, modificando il comma 9 del medesimo articolo 4, prevede che in caso di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è diminuito del 75 per cento (in luogo del 50 per cento), determinando così un disincentivo alle cosiddette "liti temerarie";
- esprime

PARERE FAVOREVOLE

